



swissperform.ch

*Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société pour les droits voisins
Società per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins*

Regolamento di ripartizione 2026

Versione del 29.10.2026

1. Parte generale

1.1. Disposizioni generali

1.1.1. Oggetto

¹Il presente regolamento di ripartizione disciplina l'utilizzo delle entrate tariffarie provenienti dalla gestione collettiva dei diritti di protezione affini ed è conforme alle disposizioni della Legge svizzera sul diritto d'autore (LDA) così come agli statuti di SWISSPERFORM.

²Le entrate tariffarie provengono nello specifico dalla gestione dei seguenti settori:

- ritrasmissione di trasmissioni radiofoniche e televisive
- ricezione pubblica di trasmissioni radiofoniche e televisive
- riproduzione privata di supporti sonori e audiovisivi e di trasmissioni
- utilizzazione in ambito scolastico di supporti sonori e audiovisivi e di trasmissioni
- utilizzazione in ambito aziendale di supporti sonori e audiovisivi e di trasmissioni
- noleggio di supporti sonori e audiovisivi
- diffusione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio
- esecuzione pubblica e proiezione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio

1.1.2. Competenze

¹L'emanazione così come la modifica delle disposizioni generali del regolamento di ripartizione avvengono su proposta del comitato direttivo per tramite di tutti i rappresentanti dei gruppi di esperti.

²L'emanazione e la modifica alle disposizioni specifiche che riguardano la ripartizione all'interno di un gruppo di aventi diritto sono di competenza del rispettivo gruppo di esperti.

1.1.3. Sussidiarietà delle disposizioni generali

Le disposizioni della parte specifica del presente regolamento di ripartizione hanno la precedenza sulle disposizioni generali.

1.1.4. Aventi diritto

¹Il regolamento distingue tra i seguenti cinque gruppi di aventi diritto:

- artiste e artisti interpreti del settore fonografico
- artiste e artisti interpreti del settore audiovisivo
- produttori del settore fonografico (produttori di supporti sonori)
- produttori del settore audiovisivo (produttori di supporti audiovisivi)
- organismi di diffusione

²I produttori di registrazioni, riproduzioni e trasmissioni non autorizzate non sono aventi diritto.

1.2. La ripartizione delle entrate

1.2.1. Principio

¹La ripartizione viene effettuata in linea di principio separatamente per ciascuna tariffa. Quando l'ammontare delle entrate non giustifica una ripartizione separata, il gruppo di esperti competente può deliberare la ripartizione comune, secondo una regola di ripartizione contenuta nel presente regolamento.

²Il prodotto della gestione di un anno (anno contabile) viene di norma ripartito nell'anno successivo (anno di ripartizione) sulla base dei proventi derivanti da singole prestazioni, supporti e trasmissioni. È

possibile derogare dal suddetto principio, quando una definizione precisa delle utilizzazioni effettive può essere eseguita solo a fronte di un impiego di risorse eccessivo.

³SWISSPERFORM ripartisce il prodotto della gestione ai sensi del presente regolamento di ripartizione, senza che ciò comporti di conseguenza la sospensione degli accordi contrattuali tra le parti coinvolte.

1.2.2. Base della ripartizione e deduzioni preliminari

¹La ripartizione si basa sugli importi derivanti dalle rispettive tariffe e incassati da SWISSPERFORM durante un anno di calendario.

²Dalle suddette entrate occorre dedurre preliminarmente le seguenti posizioni:

- le spese di gestione relative alla tariffa in questione, in particolare le spese di riscossione, le spese per terze parti incaricate, le tasse amministrative, le spese legali, i costi per le traduzioni ecc.;
- la quota per ciascuna tariffa fissata dal comitato direttivo per coprire le spese amministrative generali;
- i fondi per scopi culturali e sociali deliberati dall'assemblea dei delegati.

1.2.3. Compensi forfettari per interi gruppi di aventi diritto

¹ Il comitato direttivo di SWISSPERFORM può deliberare, d'intesa con i gruppi di esperti, di liquidare i diritti di un intero gruppo di aventi diritto, mediante pagamenti forfettari ad una rappresentanza che tutela gli interessi dei suddetti aventi diritto. La loro quota viene calcolata al netto delle deduzioni per scopi culturali e sociali. In ogni caso occorre una deduzione adeguata a copertura delle spese amministrative.

²Gli aventi diritto, i cui diritti sono stati remunerati mediante il suddetto pagamento forfettario, non vengono più inclusi nella ripartizione seguente relativamente alle tariffe già liquidate mediante il pagamento forfettario. In tal senso decadono i diritti di partecipazione alle decisioni e gli obblighi di notifica previsti dal presente regolamento.

1.2.4. Accantonamenti

Al fine di garantire i diritti rivendicati in ritardo vengono costituiti fondi di riserva separati. I gruppi di esperti interessati deliberano ogni anno per ciascuna tariffa l'ammontare degli importi da destinare al fondo di riserva. I dettagli sono riportati nell'allegato al regolamento di ripartizione.

1.3. La ripartizione tra i gruppi di aventi diritto (Ripartizione sommaria)

1.3.1. Separazione delle quote fonografica e audiovisiva

Gli importi risultanti in applicazione delle cifre da 1.2.1 a 1.2.4 costituiscono le somme da ripartire, che, come prima cosa, vengono suddivise tra i settori fonografico ed audiovisivo. Al settore fonografico viene liquidata anche una quota per l'utilizzazione della musica nel settore audiovisivo. Analogamente, al settore audiovisivo viene liquidata una quota per l'utilizzazione di produzioni audiovisive nel settore fonografico. Quando una tariffa riguarda solo il settore fonografico oppure solo il settore audiovisivo, i proventi dovranno essere liquidati per intero ai rispettivi settori. Lo stesso vale quando una tariffa riguarda entrambi i settori, ma le entrate sono già state separate all'incasso.

1.3.2. Separazione della quota degli organismi di diffusione

Dagli importi spettanti al settore fonografico e audiovisivo occorre separare la quota spettante agli organismi di diffusione, fatta salva la presenza di una regolamentazione forfettaria ai sensi della cifra 1.2.3. Ai fini della separazione è determinante che i diritti di tutti i gruppi di aventi diritto coinvolti siano comprovati.

1.3.3. Competenza in merito alla ripartizione sommaria

¹I gruppi di esperti interessati deliberano con cadenza annuale le ripartizioni secondo i punti 1.3.1 e 1.3.2.

²I dettagli relativi alla suddetta ripartizione si evincono dagli allegati al regolamento di ripartizione.

1.3.4. Ripartizione delle indennità nei settori fonografico e audiovisivo

¹In seguito alla deduzione della quota spettante agli organismi di diffusione, gli importi rimanenti vengono distribuiti annualmente a favore del settore fonografico, per tramite dei gruppi di esperti degli Interpreti di fonogrammi e dei Produttori di fonogrammi.

²Allo stesso modo, gli importi rimanenti a favore del settore audiovisivo, al netto della quota spettante agli organismi di diffusione, vengono distribuiti annualmente per tramite dei gruppi di esperti degli Interpreti audiovisivi e dei Produttori audiovisivi.

1.3.5. Procedura arbitrale

Nei casi in cui i gruppi di esperti non giungano ad un accordo, viene applicata la procedura arbitrale prevista dagli statuti di SWISSPERFORM. Le quote non contestate dei rispettivi gruppi di aventi diritto possono rientrare all'interno della ripartizione.

1.4. Ripartizione all'interno dei gruppi di aventi diritto (Ripartizione analitica)

¹La ripartizione interna degli importi spettanti ai singoli gruppi di aventi diritto dopo la ripartizione sommaria avviene esclusivamente secondo le disposizioni contenute nella parte specifica.

²I costi della ripartizione analitica sono a carico del rispettivo gruppo di aventi diritto.

³Quando una ripartizione individuale risulta difficilmente praticabile oppure non conveniente, i gruppi di esperti possono, mediante una disposizione definitiva all'interno del regolamento di ripartizione oppure con il consenso del comitato direttivo, prevedere compensi forfettari a gruppi appartenenti al gruppo di aventi diritto interessato e/o utilizzare importi difficilmente ripartibili a favore di interessi collettivi del gruppo di aventi diritto interessato.

1.5. Conteggio e pagamento

1.5.1. Conteggio

¹Per gli aventi diritto che beneficiano del minimo liquidabile o di un importo superiore, ogni anno viene effettuato il conteggio dei loro diritti. I conteggi relativi ai diritti si considerano accettati se non vengono contestati per iscritto entro 60 giorni dal loro inoltro.

²I rispettivi gruppi di esperti possono deliberare una scadenza più lunga per la contestazione.

1.5.2. Pagamento

¹Il pagamento a membri e mandanti viene effettuato direttamente, mentre gli aventi diritto appartenenti ad una società affiliata estera vengono liquidati dalla suddetta società affiliata conformemente al contratto di reciprocità. Il pagamento avviene almeno una volta all'anno, ovvero al più tardi nell'anno successivo alla ripartizione.

²I membri ed i mandanti devono indicare ai fini del pagamento il proprio indirizzo ed un conto bancario valido in Svizzera (indirizzo bancario). Nel caso in cui venga indicato un conto bancario all'estero, le commissioni bancarie sui bonifici possono essere a carico dei membri e dei mandanti.

³La cessione dei diritti a favore di SWISSPERFORM non è vincolante per quest'ultima. Il pagamento viene effettuato agli aventi diritto notificati come tali presso SWISSPERFORM, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella parte specifica.

1.5.3. Importo minimo liquidabile

¹Le quote di aventi diritto che non raggiungono un importo di CHF 50.– a conteggio non vengono liquidate.

²I singoli gruppi di esperti possono deliberare una soglia minima inferiore.

1.5.4. Aventi diritto senza indirizzo di pagamento

Le quote non vengono liquidate agli aventi diritto di cui non è possibile reperire l'indirizzo di pagamento (indirizzo e conto bancario o postale) o che, nonostante sollecito, non hanno indicato alcun indirizzo di pagamento. Esse rimangono tuttavia accreditate a favore degli aventi diritto fino alla scadenza del termine di prescrizione ai sensi della cifra 1.5.7.

1.5.5. Pagamento alle società consorelle

¹Nel caso in cui una legislazione estera o una società affiliata estera applichi deduzioni superiori al 10% sulle entrate derivanti dai diritti di protezione affini per scopi diversi dalle spese amministrative, i pagamenti a detta società affiliata verranno ridotti per i medesimi punti percentuali che oltrepassano il 10%.

²I pagamenti agli aventi diritto o alle loro organizzazioni provenienti da Paesi in cui i diritti di protezione affini non sono tutelati come all'interno della legislazione svizzera, possono essere preventivamente e in maniera proporzionale, decurtati dei costi particolari sostenuti nella gestione dei rapporti con il Paese in questione. Tra questi figurano in particolare i costi per verifiche giuridiche, i costi di traduzione, i costi sostenuti per i rapporti con le associazioni di categoria del Paese in questione, nonché i costi particolari sostenuti nei rapporti con le autorità di vigilanza e di amministrazione.

1.5.6. Affiliazione a diverse società di gestione

In merito alla gestione dei propri diritti da parte di SWISSPERFORM, un membro oppure un mandante può limitare al territorio svizzero la gestione dei propri diritti. In tal caso, egli si fa carico dei costi proporzionali aggiuntivi causati dalla separazione dei diritti. Sono fatti salvi gli accordi particolari contenuti nei contratti di gestione stipulati con organizzazioni di gestione estere.

1.5.7. Prescrizione

Tutti i diritti degli aventi diritto nei confronti di SWISSPERFORM cadono in prescrizione dopo cinque anni dalla ripartizione, e al più tardi il 31 dicembre del sesto anno successivo alla relativa utilizzazione.

1.5.8. Assegnazione degli importi non liquidabili

Gli importi che secondo quanto stabilito alle cifre 1.5.3–1.5.5 non vengono liquidati agli aventi diritto, vengono utilizzati, salvo diversamente deliberato dai relativi gruppi di esperti, per la promozione culturale nel settore fonografico ed audiovisivo.

1.6. Entrate dall'estero

1.6.1. Linee di principio

¹Le entrate provenienti dall'estero a favore di aventi diritto identificati vengono trasferite a questi ultimi senza applicare deduzioni. Sono fatte salve le deduzioni previste dalle normative di legge.

²Le entrate provenienti dall'estero per determinate utilizzazioni e determinati gruppi di aventi diritto vengono attribuite al rispettivo settore di ripartizione e distribuite agli aventi diritto svizzeri unitamente alle entrate rimosse in Svizzera.

1.6.2. Riserva dei contratti di reciprocità

Nei casi in cui SWISSPERFORM, in merito agli importi riscossi da una società affiliata, ha concordato con quest'ultima una ripartizione in deroga alle linee di principio, sarà tale ripartizione ad essere determinante.

1.7. Documentazione inerente alla titolarità dei diritti

1.7.1. Notifica e obbligo di informazione

¹Gli aventi diritto sono tenuti a fornire a SWISSPERFORM i dati necessari ai fini della ripartizione. In particolare, sono tenuti a dichiarare le prestazioni, i supporti sonori ed audiovisivi, nonché le trasmissioni e i relativi diritti loro spettanti. Sono responsabili della veridicità delle informazioni da loro fornite.

²Qualora non rispondano alle domande di SWISSPERFORM sulla situazione dei loro diritti, quest'ultima presumerà che non siano titolari del diritto oggetto della domanda.

³I produttori comunicano su richiesta i dati necessari all'identificazione degli artisti e delle artiste interpreti, nella misura in cui tali dati siano disponibili.

⁴I dettagli relativi alle informazioni che devono essere fornite dagli aventi diritto sono disciplinati nella parte specifica.

1.7.2. Notifica indiretta

¹La notifica di un supporto sonoro o audiovisivo o di una trasmissione da parte dei produttori o di un organismo di diffusione vale anche per gli artisti e le artiste interpreti inclusi nella notifica, nella misura in cui questi siano essi stessi membri o mandanti di SWISSPERFORM.

²La notifica di un'opera audiovisiva presso la società di gestione Suissimage è valida anche per i titolari di diritti di protezione affini dichiarati contestualmente presso SWISSPERFORM.

1.7.3. Aventi diritto notificati

Nell'ambito della ripartizione rientrano solo prestazioni, supporti sonori e audiovisivi e trasmissioni notificati entro il termine previsto e in modo completo. Gli aventi diritto che non sono membri di SWISSPERFORM devono aver conferito in precedenza un mandato di gestione a SWISSPERFORM.

1.7.4. Conflitti tra notifiche

¹In caso di conflitti tra notifiche relative ai diritti su una prestazione, un supporto sonoro o audiovisivo o su una trasmissione, i pretendenti vengono informati della notifica inoltrata da più parti e invitati a chiarire la situazione inerente tali diritti. Finché tale chiarimento non avviene e uno dei pretendenti non dimostra la propria titolarità, i diritti controversi rimangono esclusi dalla ripartizione.

²Nel caso in cui le notifiche in conflitto riguardino sia un membro che una terza parte, si presumerà che i diritti spettino al membro, a condizione che quest'ultimo escluda SWISSPERFORM da eventuali pretese della terza parte.

³Il gruppo di esperti competente può inoltre stabilire che, in caso di notifiche in conflitto, l'assegnazione della quota di ripartizione avvenga dopo la scadenza di un termine da esso stabilito.

1.7.5. Gestione d'affari senza mandato

In mancanza di un rapporto di affiliazione o di un mandato, SWISSPERFORM gestisce ove possibile i diritti nell'ambito della gestione d'affari senza mandato ai sensi dell'art. 419 e seguenti del Codice delle obbligazioni. SWISSPERFORM compie ogni ragionevole sforzo, al fine di determinare gli aventi diritto, applicando in tal caso una deduzione aggiuntiva del 10% o di almeno CHF 50.– a copertura di tutte le spese supplementari occorse ai fini della ripartizione.

2. Parte specifica

2.1. Ripartizione delle quote agli artisti interpreti

2.1.1. Disposizioni generali

2.1.1.1. Definizioni

I. Artisti interpreti del settore fonografico

Sono considerati tali musicisti, direttori d'orchestra, produttori artistici (Artistic Producers), direttori di coro, cantanti, attori, speaker e altri artisti interpreti che eseguono sotto il profilo artistico un'opera protetta dal diritto d'autore oppure una forma di espressione dell'arte popolare, nonché coloro che partecipano artisticamente alle prestazioni in maniera tale da influire sul risultato immediatamente udibile della prestazione.

II. Artisti interpreti del settore audiovisivo

Sono considerati tali attori, burattinai e marionettisti, danzatori, registi teatrali, registi di doppiaggio, direttori d'orchestra, direttori di coro, musicisti, cantanti, e inoltre clown, artisti circensi, stunt performer (comprese le controfigure), speaker (compresi doppiatori, narratori e audiodescrittori) e altri artisti interpreti che eseguono sotto il profilo artistico un'opera protetta dal diritto d'autore o una forma di espressione dell'arte popolare, nonché coloro che partecipano artisticamente alle prestazioni in modo tale da influire sul risultato immediatamente percepibile delle prestazioni.

2.1.1.2. Competenze

¹I gruppi di esperti degli Artisti interpreti prendono decisioni congiunte in merito alle disposizioni generali, ai sensi della cifra 2.1.1 del regolamento di ripartizione. Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi decide in merito alle disposizioni relative al proprio settore professionale, ai sensi della cifra 2.1.2 e il gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi delibera in merito alle disposizioni che lo riguardano ai sensi della cifra 2.1.3. Entrambi i gruppi di esperti decidono congiuntamente in merito alle disposizioni di cui alla cifra 2.1.4.

²La ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzazione di prestazioni musicali fissate solo sulla traccia sonora di un supporto audiovisivo viene assegnata al settore Interpreti di fonogrammi. L'assegnazione dei relativi importi di ripartizione è tuttavia disciplinata all'interno della parte generale che segue. Le modifiche alle presenti disposizioni, nonché i rispettivi contratti con gli aventi diritto e le società consorelle, richiedono l'approvazione di entrambi i gruppi di esperti.

2.1.1.3. I settori di ripartizione assegnati ai gruppi di esperti

¹Il settore Interpreti di fonogrammi è composto dai settori di ripartizione «Supporti sonori commerciali», «Musica su supporti audiovisivi» e «Supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo».

²Il settore Interpreti audiovisivi è composto dai settori di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» e «Altre prestazioni audiovisive».

³Il settore di ripartizione «Utilizzazioni online» fa parte di entrambi i settori professionali Interpreti di fonogrammi e Interpreti audiovisivi.

2.1.1.4. Distribuzione delle somme di ripartizione tra i settori di ripartizione

¹Le somme di ripartizione assegnate agli interpreti nell'ambito della ripartizione sommaria secondo la cifra 1.3 vengono raggruppate e distribuite tra i singoli settori di ripartizione secondo le regole seguenti.

²Le entrate tariffarie che, a seconda della denominazione della rispettiva tariffa, indennizzano le utilizzazioni di un settore di ripartizione specifico, devono essere assegnate esclusivamente al settore di ripartizione corrispondente. Questo vale in particolare per le entrate dalle utilizzazioni online, che devono essere assegnate al settore di ripartizione corrispondente come stabilito alla cifra 2.1.4. Le indennità per le

utilizzazioni online all'interno delle tariffe di diffusione devono per contro essere assegnate ai settori di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» o «Altre prestazioni audiovisive».

³Le entrate tariffarie che indennizzano, senza distinzione, le utilizzazioni di supporti sonori commerciali e supporti sonori non disponibili in commercio, vengono assegnate ai settori di ripartizione «Supporti sonori commerciali» e «Supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo» - mediante delibera del gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi - sulla base di rilevazioni periodiche delle utilizzazioni e secondo le quote pro rata temporis delle registrazioni utilizzate.

⁴Le entrate tariffarie che indennizzano, senza distinzione, diverse utilizzazioni nei media audiovisivi ai sensi dell'art. 35 LDA e dell'art. 33 cpv. 2 lett. b ed LDA, vengono assegnate ai singoli settori di ripartizione - mediante delibera dei gruppi di esperti - sulla base di rilevazioni periodiche delle utilizzazioni e secondo le quote pro rata temporis delle registrazioni utilizzate. In tal senso, alle registrazioni con prestazioni nell'immagine si applica un fattore di ponderazione di 3/5, alle registrazioni con prestazioni musicali sulla traccia sonora così come alle registrazioni con prestazioni verbali sulla traccia sonora viene attribuito un fattore di ponderazione pari ad 1/5. Una registrazione che contiene sia prestazioni sulla traccia video che prestazioni musicali e verbali sulla traccia sonora ottiene di conseguenza un fattore di ponderazione pari ad 1 (5/5), mentre ad una registrazione che contiene solo prestazioni nell'immagine si applica un fattore di ponderazione di 3/5, ad una registrazione con prestazioni nell'immagine e prestazioni musicali sulla traccia sonora si applica un fattore di 4/5 e ad una registrazione che contiene prestazioni nell'immagine e prestazioni verbali sulla traccia sonora si applica parimenti un fattore pari a 4/5.

⁵La rilevazione dell'utilizzazione di cui ai commi 3 e 4 avviene sulla base dei seguenti documenti, nell'ordine in cui sono reperibili:

- notifiche degli utenti importabili ed elaborabili elettronicamente;
- rilevazioni delle utilizzazioni, importabili ed elaborabili elettronicamente, provenienti da altre società di gestione, in particolare da Suissimag e SUISA;
- rilevazioni statistiche sul comportamento di utilizzazione in merito a tariffe specifiche.

⁶Quando i dati di un'utilizzazione specifica non sono disponibili ai sensi dei cpv. 3 e 4, l'assegnazione avviene sulla base dell'utilizzazione rilevata nei canali radiofonici e televisivi della SSR. Quando i costi per la determinazione dell'utilizzazione superano il 25% della somma da ripartire, i gruppi di esperti possono effettuare l'assegnazione ai settori di ripartizione anche sulla base di una stima secondo equo apprezzamento.

⁷Le assegnazioni svolte dai gruppi di esperti secondo le regole di cui sopra sono elencate nell'allegato AAT1.

2.1.1.5. Regole di assegnazione nei settori di ripartizione per la musica in ambito audiovisivo con entrate tariffarie ai sensi della cifra 2.1.1.4 cpv. 4

¹Al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi» occorre dapprima versare i compensi per le prestazioni musicali fissate solo sulla traccia sonora di supporti audiovisivi commerciali, assegnando:

- 1/5 delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi commerciali con film cinematografici e televisivi. Le quote rimanenti vengono assegnate al settore di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» a titolo di compenso sia per gli artisti che partecipano nell'immagine che per gli speaker che partecipano nella traccia sonora.
- la metà delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi commerciali con documentari e film d'animazione. Le quote rimanenti vengono assegnate al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» a titolo di compenso agli speaker che partecipano nella traccia sonora.
- 19/20 delle entrate derivanti dall'utilizzazione di video musicali a titolo di compenso per le prestazioni musicali nella parte video e sonora dei video musicali. Il restante 1/20 viene destinato al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» a titolo di compenso per le prestazioni che compaiono solo nella parte dell'immagine.

²Al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi» occorre dapprima versare i compensi per le prestazioni musicali fissate solo sulla traccia sonora di supporti audiovisivi non disponibili in commercio, assegnando:

- 1/5 delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi non disponibili in commercio, contenenti prestazioni nell'immagine così come prestazioni verbali e musicali sulla traccia sonora;
- 1/4 delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi non disponibili in commercio, contenenti prestazioni nell'immagine, così come prestazioni esclusivamente musicali sulla traccia sonora. Sono fatte salve le prestazioni musicali secondo il cpv. 4;
- la metà delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi non disponibili in commercio, che non contengono prestazioni nell'immagine, ma solo prestazioni musicali e verbali sulla traccia sonora;
- la totalità delle entrate derivanti dall'utilizzazione di supporti audiovisivi non disponibili in commercio che non contengono prestazioni nell'immagine ma esclusivamente prestazioni musicali sulla traccia sonora.

Le restanti quote che derivano dalle entrate per i supporti audiovisivi non disponibili in commercio vengono assegnate al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» a titolo di compenso agli artisti che hanno partecipato nell'immagine e agli speaker che hanno partecipato nella traccia sonora.

^{2bis} Le assegnazioni citate nei cpv. 1 e 2 possono essere riadattate mediante una delibera congiunta dei rispettivi gruppi di esperti, quando ai sensi dell'art.35 cpv. 4 LDA o di accordi internazionali sussistono differenze sostanziali riguardo la protezione dei diritti all'interno dei settori di ripartizione citati. La relativa regolamentazione deve essere inserita nell'allegato AAT1.

³Le prestazioni musicali registrate sia nell'immagine che sulla traccia sonora (ad es. opere liriche, trasmissione di concerti) devono ottenere un compenso all'interno del settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive», al quale devono essere assegnate le rispettive quote sulla somma di ripartizione ai sensi della cifra 2.1.1.4, cpv. 4.

⁴Sono fatte salve le regole di assegnazione del settore di ripartizione «Utilizzazioni online» ai sensi della cifra 2.1.4.

2.1.1.6. Riserve e accantonamenti

¹I gruppi di esperti competenti deliberano in merito alle riserve da costituire per le ripartizioni successive e per i rischi della ripartizione. Nella misura in cui per i singoli settori di ripartizione non sono previste qui di seguito regole particolari, le suddette riserve devono essere strutturate in modo tale che, durante il termine di prescrizione, gli aventi diritto che hanno presentato una notifica tardiva ricevano, ove possibile, un compenso pari, ma in nessun caso superiore, a quello degli aventi diritto con pari fattori di titolarità e ponderazione, che hanno partecipato alla prima sessione di ripartizione o alla precedente.

²Oltre a ciò, i gruppi di esperti competenti possono costituire, a carico delle somme di ripartizione assegnate ai settori di ripartizione, degli accantonamenti giustificati dal punto di vista economico, allo scopo di ampliare ulteriormente il sistema di ripartizione e di coprire i rischi legati all'applicazione delle norme del settore di ripartizione. La costituzione e lo scioglimento di tali accantonamenti devono essere strutturati in modo tale che i titolari dei diritti riferiti ai singoli anni di utilizzazione partecipino il più equamente possibile a tali spese.

2.1.1.7. Titolarità dei diritti

¹Fatta eccezione per le entrate tariffarie di cui ai cpv. 3 e 8, tutti gli artisti interpreti godono dei medesimi diritti, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla reciprocità. Sono fatte salve le sanzioni nei confronti delle società di gestione estere di cui all'allegato AAT2.

²Se la gestione avviene al di fuori degli ambiti legali soggetti al diritto di gestione ai sensi dell'art. 40 LDA, la partecipazione viene regolata dalle disposizioni del contratto di gestione stipulato.

³Partecipano alle entrate tariffarie derivanti dall'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio, ai sensi dell'articolo 35 LDA, solo gli artisti interpreti domiciliati in Svizzera oppure in possesso della cittadinanza svizzera, così come i cittadini di un Paese che concede ai cittadini di nazionalità svizzera i medesimi diritti.

⁴Sono fatti salvi i diritti di cittadini stranieri sulla base di accordi internazionali.

⁵La verifica sulla corrispondenza di un diritto valido all'estero rispetto al diritto svizzero, ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LDA, oppure sulla titolarità di un diritto basato su un accordo internazionale, avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato AAT3. Sono fatte salve le disposizioni relative a singoli settori di ripartizione, per i quali la titolarità di un diritto, secondo l'art. 35 cpv. 4 LDA, non è data al singolo diritto, piuttosto ad una categoria di diritti che ne raggruppa diversi. Quando le entrate tariffarie indennizzano più diritti senza distinzione, sono i gruppi di esperti a decidere la ripartizione tra i singoli diritti. I dettagli sono regolamentati nell'allegato AAT3.

⁶Nell'ambito dei contratti di reciprocità è possibile verificare la questione sulla titolarità in maniera più dettagliata e deliberare una regolamentazione diversa da quanto indicato al cpv. 5.

⁷Quando la verifica di una titolarità individuale si rivela essere troppo onerosa nel singolo caso, SWISSPERFORM può in prima istanza concederla sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di affiliazione. Ai membri di società di gestione estere è possibile attribuire determinate titolarità di diritti in maniera forfettaria. Tuttavia, è fatta salva la prova in merito alla titolarità del diritto da parte degli aventi diritto, così come la verifica in merito ad una titolarità da parte di SWISSPERFORM nel singolo caso.

⁸Partecipano alle entrate tariffarie derivanti dall'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 35a LDA, solo gli artisti interpreti che prendono parte ad un'opera prodotta o coprodotta in Svizzera o in un Paese di cui è riconosciuta la reciprocità. I Paesi di cui è riconosciuta la reciprocità sono determinati in base ai criteri stabiliti nell'allegato AAT4.

2.1.1.8. Compensi forfettari

¹I compensi forfettari sono ammessi nei seguenti casi:

- quando a fronte di uno sforzo ragionevole non è possibile rilevare l'utilizzazione, oppure non è possibile rilevarla completamente;
- quando la ripartizione individuale in un determinato settore comporterebbe indennizzi che non hanno raggiunto la soglia di pagamento per la maggior parte degli aventi diritto.

²Quando l'utilizzazione in un determinato settore viene rilevata in modo dettagliato, le entrate derivanti da tale utilizzazione non possono essere ripartite forfettariamente, fatta salva la cifra 2.1.1.12.

³Nei restanti casi, il gruppo di esperti competente decide ogni anno, sulla base dei dati di utilizzazione disponibili, la quota delle prestazioni da compensare forfettariamente; tale quota non può superare il 5% nel caso di proventi derivanti dalla diffusione e dalla ritrasmissione mentre per i proventi derivanti dalle altre tariffe la quota massima è pari al 10%.

⁴I compensi forfettari vengono liquidati alle associazioni svizzere che rappresentano gli interpreti, le quali si impegnano a mantenere accessibili anche ai non affiliati i servizi finanziati mediante i compensi forfettari.

⁵Il gruppo di esperti di riferimento può deliberare che le organizzazioni estere e internazionali partecipino ai compensi forfettari, quando una parte significativa delle utilizzazioni non individuabili riguarda aventi diritto stranieri.

⁶Il 5% delle quote annuali degli artisti interpreti provenienti dalle indennità per i supporti vergini, per la copia privata, per l'utilizzazione aziendale, il noleggio e l'utilizzazione scolastica viene impiegato per la lotta alle utilizzazioni non autorizzate e per il riconoscimento dei diritti.

⁷Sono fatte salve le disposizioni particolari dei contratti di reciprocità con l'estero.

2.1.1.9. Regolamentazione per i gruppi

¹Gli artisti interpreti che hanno partecipato ad una registrazione sotto una denominazione comune (nome del gruppo) e che sono affiliati a SWISSPERFORM con i loro diritti di protezione affini internazionali, hanno la possibilità, mediante inoltro di una dichiarazione scritta a SWISSPERFORM, di designare un rappresentante ed un indirizzo di pagamento comuni. SWISSPERFORM procederà ai versamenti all'indirizzo di pagamento con effetto liberatorio nei confronti dei dichiaranti.

²Nel caso in cui non tutti gli artisti partecipanti alla registrazione abbiano sottoscritto la dichiarazione congiunta secondo il cpv. 1, SWISSPERFORM effettua i versamenti per tutti i partecipanti tramite l'organismo di pagamento designato secondo il cpv. 1, fin tanto che i partecipanti non firmatari non inoltrano a SWISSPERFORM una dichiarazione contraria.

³I rappresentanti scelti da orchestre, cori, compagnie di ballo e danza classica e da altri artisti che partecipano regolarmente in un ensemble sono considerati da SWISSPERFORM rappresentanti del gruppo per le registrazioni effettuate congiuntamente. SWISSPERFORM effettua i versamenti all'organismo di pagamento indicato dal relativo rappresentante.

⁴Nel caso in cui i membri di un'orchestra, coro, compagnia di ballo o danza classica non abbiano designato un rappresentante, SWISSPERFORM ha la facoltà, riguardo alle registrazioni effettuate con il nome del gruppo, di effettuare i versamenti, con effetto liberatorio a favore dei membri del gruppo, al titolare del gruppo, quale amministratore senza mandato, e a condizione che il titolare del gruppo abbia inoltrato una dichiarazione di manleva nei confronti di SWISSPERFORM.

2.1.1.10. Contratti di reciprocità con società consorelle estere

¹Quando i contratti di reciprocità con società consorelle estere prevedono che gli importi delle ripartizioni a favore dei loro membri e mandanti rimangano nel Paese di incasso (contratti di non scambio), i suddetti importi vengono ripartiti a membri e mandanti di SWISSPERFORM. Tali somme compensano i diritti di questi ultimi nei Paesi con i quali SWISSPERFORM ha stipulato un contratto di non scambio o di scambio forfettario.

²Quando i contratti di reciprocità con società consorelle estere prevedono un mutuo trasferimento delle somme di ripartizione a favore di membri e mandanti dell'altra società, le suddette somme di ripartizione vengono versate per intero alla società affiliata.

³Ulteriori condizioni per la conclusione di contratti di reciprocità con società consorelle estere sono regolate nell'allegato AAT2.

2.1.1.11. Deduzioni amministrative e partecipazione alle spese per aventi diritto stranieri

¹Quando l'identificazione di registrazioni sonore o audiovisive e/o di aventi diritto stranieri richiede un impegno particolare, è possibile che nei confronti degli aventi diritto stranieri, che non sono rappresentati all'interno di SWISSPERFORM mediante una società affiliata, venga applicata una deduzione del 10%, oppure pari ad almeno CHF 50.– sull'importo di ripartizione spettante.

²Nel caso in cui gli utilizzatori contestino la titolarità di aventi diritto stranieri in riferimento all'applicazione dell'art. 35 cpv. 4 LDA e/o sulla base del diritto convenzionale applicabile, SWISSPERFORM è autorizzata, e non obbligata, a fare rispettare i relativi diritti per vie legali. SWISSPERFORM può richiedere alle società consorelle la partecipazione alle spese derivanti dalla suddetta iniziativa legale.

2.1.1.12. Assegnazione degli importi non liquidabili

Gli importi non liquidabili a causa della mancanza di un indirizzo di pagamento, di un rapporto giuridico nei confronti di SWISSPERFORM, di un'identificazione insufficiente dell'avente diritto o degli aventi diritto o a causa del mancato raggiungimento dell'importo minimo liquidabile possono essere utilizzati dopo la scadenza del termine di prescrizione in una o più delle seguenti modalità:

- gli importi prescritti vengono reimmessi nella ripartizione, secondo modalità regolate dai gruppi di esperti;
- gli importi prescritti servono alla riduzione dei costi per la ripartizione e agli accantonamenti per i conteggi successivi oppure per ulteriori sviluppi del sistema di ripartizione;

- gli importi prescritti vengono versati nel fondo costituito a scopi culturali e sociali dei settori fonografico ed audiovisivo;
- gli importi prescritti vengono ripartiti in maniera forfettaria come al cpv. 2.1.1.8.

La ripartizione avviene alla scadenza del termine di prescrizione con delibera del gruppo di esperti di riferimento.

2.1.1.13. Coinvolgimento di organizzazioni nelle attività di ripartizione

¹I gruppi di esperti possono incaricare altre organizzazioni qualificate in merito ad attività nell'ambito della ripartizione secondo il presente regolamento. L'attività dell'organizzazione incaricata è subordinata alla vigilanza del gruppo di esperti di riferimento. I contratti con le organizzazioni incaricate devono essere approvati dal comitato direttivo di SWISSPERFORM.

²All'interno dei contratti occorre garantire che vengano rispettate tutte le disposizioni del regolamento di ripartizione e che gli aventi diritto possano riferire reclami e contestazioni ai gruppi di esperti di riferimento. I contratti devono essere a tempo determinato e occorre garantire che, alla scadenza del contratto, il settore di ripartizione in questione, compresi i relativi dati sulla ripartizione, possa essere reintegrato all'interno di SWISSPERFORM o trasferito in un'altra organizzazione senza oneri eccessivi.

2.1.1.14. Entrata in vigore delle modifiche alle regole di ripartizione per gli artisti interpreti (Disposizioni generali)

¹Le modifiche alle regole di ripartizione per gli artisti interpreti (Disposizioni generali, cifra 2.1.1 e segg.) entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e valgono per la ripartizione delle entrate dell'anno 2016. Le disposizioni relative alla ripartizione delle entrate derivanti dalle utilizzazioni online entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza e valgono per le entrate realizzate a partire dal 1° gennaio 2022.

²Le modifiche inerenti alla riassegnazione delle prestazioni musicali contenute in video musicali al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi» (cifre 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4 e 2.1.1.5) entrano in vigore il 1° aprile 2025 e valgono per la ripartizione delle entrate dell'anno 2024.

2.1.2. Ripartizione per artisti interpreti del settore fonografico

2.1.2.1. Definizione dei settori di ripartizione

¹Il settore di ripartizione «Supporti sonori commerciali» comprende tutte le fissazioni di un'opera reperibili in commercio, indipendentemente dal fatto che vengano distribuite in forma fisica oppure non fisica.

²Il settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi» comprende tutte le prestazioni sulla traccia sonora di un supporto audiovisivo ad eccezione del settore di ripartizione «Utilizzazioni online».

³Il settore di ripartizione «Supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo» comprende tutte le prestazioni che non appartengono né al settore di ripartizione «Supporti sonori commerciali» né al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi».

2.1.2.2. Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione di supporti sonori commerciali

2.1.2.2.1. Creazione delle ripartizioni e assegnazione delle entrate tariffarie

Vengono suddivisi su quattro ripartizioni i proventi derivanti dalla ritrasmissione via cavo e tramite ripetitori e reti IP, dalla ricezione pubblica delle trasmissioni, dalla riproduzione privata, dal noleggio, dall'utilizzazione in ambito scolastico e aziendale, dall'utilizzazione di opere da parte di persone con disabilità, dall'utilizzazione di registrazioni d'archivio, dalla concessione in uso di decoder TV (set-top box) con memoria e di videoregistratori vPVR, dall'utilizzazione di diritti orfani, nonché dalla diffusione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio, dal rendere percepibile, dall'esecuzione pubblica e dalla proiezione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio. Le ripartizioni da 1 a 3 corrispondono ai tipici programmi radiofonici musicali diffusi dalle tre reti di emittenti della SSR; la ripartizione 4 raggruppa le emittenti private determinanti. I dettagli sono disciplinati nell'allegato APH1.

2.1.2.2.2. Principi della ripartizione

¹Per ogni registrazione sonora la quota all'interno della ripartizione è determinata da:

- durata di utilizzazione di una registrazione;
- eventuale fattore di ponderazione del canale;
- dimensione della formazione;
- eventuale supplemento per la prima diffusione.

²Il gruppo di esperti determina il fattore di ponderazione di ciascun canale all'interno dell'allegato APH1. Il fattore di ponderazione tiene conto delle entrate nelle ripartizioni da 1 a 3 a seconda delle entrate dai rispettivi canali della SSR. Per la ripartizione 4 non viene effettuata la ponderazione. Le ponderazioni devono essere periodicamente adattate allo sviluppo delle entrate provenienti dai canali analizzati.

³Il gruppo di esperti può deliberare che una registrazione sonora ottenga all'interno di un periodo di conteggio di una ripartizione un supplemento per la sua prima diffusione. Il gruppo di esperti può altresì introdurre una riduzione progressiva (allegato APH1).

⁴La dimensione della formazione viene suddivisa in livelli ai sensi dell'allegato APH1, dove alla categoria più grande può essere assegnato un fattore di ponderazione che è al massimo 2,5 volte il fattore applicato alla formazione più piccola (fattore di formazione). I livelli vengono periodicamente verificati.

⁵Gli artisti che partecipano ad una registrazione vengono distinti secondo una delle seguenti tre categorie di ruolo.

- Featured Artists: solisti e direttori d'orchestra con indicazione del nome e membri di una formazione fino a 15 partecipanti con indicazione del nome.
- Non-Featured Artists: interpreti senza indicazione del nome oppure membri di formazioni con indicazione del nome formate da 16 o più partecipanti.
- Artistic Producers: artisti di queste categorie con o senza indicazione del nome.

La ripartizione dei proventi in funzione dei ruoli dei partecipanti avviene secondo una chiave delle quote percentuali per categoria di ruolo e in base al livello assegnato a seconda della formazione ai sensi del cpv. 4. Il gruppo di esperti decide e verifica periodicamente le chiavi di ripartizione ovvero le quote per ogni categoria di ruolo, come da allegato APH1.

Le quote sui proventi vengono ripartite per categoria di ruolo tra i partecipanti in parti uguali. I dettagli sono regolamentati nell'allegato APH1.

⁶In ciascuna registrazione un partecipante può appartenere ad una sola categoria di ruolo. Nel caso in cui vengano corrisposte le premesse di più categorie di ruolo, vale la categoria di ruolo dal valore più alto.

⁷Sia le dimensioni della formazione che la classificazione secondo le categorie vengono stabilite da SWISSPERFORM sulla base dei dati che sono stati forniti dai partecipanti e dai produttori di supporti sonori oppure sono rilevabili dalle banche dati internazionali oppure sono pubblicamente accessibili. Per quanto riguarda membri e mandanti si presuppone che abbiano fornito un'autodichiarazione autentica. Per quanto riguarda gli aventi diritto stranieri viene fatto affidamento sulla valutazione delle società di gestione competenti, nella misura in cui tale valutazione non sia palesemente in contraddizione con i principi dei cpv. 5 e 6 di cui sopra.

⁸Gli interessati possono opporsi alla classificazione tramite il gruppo di esperti.

2.1.2.2.3. Titolarità dei diritti

¹La titolarità dei diritti sui supporti sonori commerciali viene valutata secondo le singole categorie di diritti di cui all'allegato AAT3. I dettagli sono disciplinati all'interno dell'allegato APH1.

2.1.2.2.4. Dati di utilizzazione determinanti

¹La ripartizione avviene nei limiti del possibile sulla base delle notifiche di diffusione inoltrate relativamente all'utilizzazione.

²Ai fini della ripartizione occorre valutare almeno i dati sulla diffusione dei principali canali radiofonici della SSR e di cinque emittenti radiofoniche private tenendo in considerazione i criteri seguenti:

- regione linguistica;
- copertura in base al numero di ascoltatori;

- presenza di elenchi di notifiche;
- qualità dei dati riportati dall'emittente;
- prodotto della gestione per ciascuna emittente;
- rapporto tra la somma di ripartizione complessiva ai Interpreti di fonogrammi ed i minuti analizzati per ciascuna emittente;
- repertorio comunicato.

Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi determina i dettagli nell'allegato APH1.

³Se i proventi dalle indennità di diffusione, derivati da diverse emittenti, vengono raggruppati nella ripartizione, il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi può attribuire un fattore di ponderazione a ciascuna emittente.

2.1.2.2.5. Obblighi degli artisti interpreti aventi diritto ai fini della partecipazione

¹Gli interpreti le cui prestazioni sono fissate su un supporto sonoro disponibile in commercio, dichiarano a SWISSPERFORM la natura della loro partecipazione alla suddetta registrazione, specificando i dati necessari all'identificazione della registrazione. Su richiesta forniscono a SWISSPERFORM ulteriori informazioni che possono essere utili alla ripartizione degli incassi agli aventi diritto.

²L'Artistic Producer o direttore artistico di una registrazione dichiara a SWISSPERFORM i partecipanti alle proprie registrazioni ed i rispettivi ruoli musicali mediante l'apposito iter di notifica previsto. SWISSPERFORM può pretendere inoltre i medesimi dati anche dai produttori di supporti sonori.

³È esclusa la responsabilità di SWISSPERFORM in merito a dati errati o incompleti per quanto riguarda le registrazioni o gli aventi diritto.

2.1.2.2.6. Riserve

¹Il gruppo di esperti crea le riserve necessarie secondo la cifra 2.1.1.6 cpv. 1.

²Per quanto riguarda i partecipanti che al momento di una ripartizione non sono ancora stati identificati, il gruppo di esperti può creare delle riserve di ripartizione, ad esempio fissando per ciascuna categoria di ruolo un valore di default per il numero di partecipanti e accreditando ai partecipanti identificati solo la loro quota secondo tale valore di default, fino allo scioglimento della riserva di ripartizione. Le riserve devono essere sciolte e ripartite tra i partecipanti identificati, nel momento in cui il numero dei partecipanti è noto, tuttavia al più tardi entro il termine legale di cinque anni previsto per la notifica tardiva dei diritti a SWISSPERFORM. I dettagli sono disciplinati nell'allegato APH1.

³SWISSPERFORM non è responsabile degli errori nei dati di diffusione rilevanti ai fini delle analisi, di cui alla cifra 2.1.2.2.4. Tuttavia, corregge gli errori comprovati, da essa stessa riscontrati oppure segnalati dai titolari dei diritti.

2.1.2.3. Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione di musica su supporti audiovisivi

2.1.2.3.1. Creazione di fondi di ripartizione

¹Le entrate, che ai sensi delle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5 sono destinate al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi», vengono assegnate annualmente ai fondi di ripartizione indicati al cpv. 2 dal gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi. Per quanto riguarda la musica integrata sulla traccia sonora di un'opera registrata con Suissimage vengono costituiti due fondi di ripartizione distinti.

²Di seguito i fondi di ripartizione creati:

- A Musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi registrati con Suissimage fino a 15 partecipanti;
- B Musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi registrati con Suissimage a partire da 16 partecipanti;
- C Musica sulla traccia sonora di altri supporti audiovisivi fino a 15 partecipanti;
- D Musica sulla traccia sonora di altri supporti audiovisivi a partire da 16 partecipanti;
- E Musica di spot pubblicitari, jingles, loghi audio e similari;
- F Musica in video musicali

³L'assegnazione ai fondi di ripartizione avviene sulla base delle utilizzazioni rilevate periodicamente, in applicazione analoga di quanto indicato alle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5.

⁴Al fine di tenere in debita considerazione le diverse dimensioni delle formazioni all'interno dei fondi di ripartizione, questi ultimi possono essere ponderati in modi diversi, a condizione che la ponderazione non oltrepassi il rapporto di uno a cinque. I partecipanti in formazioni di grandi dimensioni assegnate ai fondi di ripartizione B e D non possono in alcun caso ottenere un'indennità per il minutaggio superiore a quella dei partecipanti in formazioni più piccole assegnate ai fondi di ripartizione A e C.

⁵I solisti ed i direttori d'orchestra all'interno di grandi formazioni partecipano, in sede di ripartizione, ai fondi di ripartizione A oppure C. Dai fondi di ripartizione B e D, costituiti secondo le regole sopra indicate, può pertanto essere trasferita una quota massima del 20% ciascuno ai fondi di ripartizione A e C.

⁶Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi ne regola i dettagli nell'allegato APH2.

2.1.2.3.2. Partecipazione degli artisti interpreti ai singoli fondi di ripartizione

¹In linea di principio la partecipazione di ciascun artista interprete ai fondi di ripartizione avviene, tenuto conto della titolarità personale ai sensi della cifra 2.1.1.7, sulla base dei minuti di diffusione di un'opera oppure di una forma espressiva dell'arte popolare interpretata dall'artista in questione e diffusa in un programma determinante. Si tiene conto di dieci diffusioni al massimo all'anno della medesima opera o forma espressiva. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 2.1.1.8.

²Il minutaggio determinante ai sensi del cpv.1 è la durata temporale dell'opera musicale sulla traccia sonora dell'opera audiovisiva.

³Quando i minuti di diffusione non sono rilevabili con precisione, viene fatta una stima con l'ausilio di parametri direttamente correlati ai minuti di diffusione, come ad es. la durata della registrazione, il numero e il genere delle registrazioni ai fini della diffusione.

⁴Ad eccezione del fondo E (spot pubblicitari, jingles, loghi audio) i contributi brevi al di sotto del minuto non vengono considerati ai fini della ripartizione.

⁵Ai sensi del cpv. 1, per i fondi di ripartizione A e B valgono i programmi televisivi analizzati secondo la cifra 2.1.3.2.1. Riguardo ai fondi di ripartizione C, D ed E valgono i programmi televisivi svizzeri, ritrasmessi via cavo a livello nazionale. In questo caso si tiene conto di tutti i canali principali della SSR e di altri canali. La metà dei restanti canali viene selezionata secondo la rispettiva copertura giornaliera, l'altra metà secondo le quote di contenuti rilevanti ai fini della ripartizione. In totale vengono tenuti in considerazione un minimo di 10 ed un massimo di 18 canali televisivi. I canali principali della SSR vengono ponderati con il coefficiente 1. I restanti canali possono essere ponderati sulla base della copertura giornaliera globale svizzera oppure regionale per area linguistica. I dettagli si evincono dall'allegato APH2.

⁶La copertura giornaliera è la quota percentuale di utenze domestiche che nel giorno medio seguono un canale per almeno 30 secondi. È determinante il valore medio misurato per l'anno di utilizzazione.

⁷Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi può deliberare, in merito a parti dei palinsesti, che le quote di un avente diritto vengano stabilite e versate a quest'ultimo anche in mancanza di una sua notifica.

⁸I membri di SWISSPERFORM, che hanno conferito a SWISSPERFORM la gestione dei propri diritti in un Paese, con il quale SWISSPERFORM ha concluso un contratto di non scambio oppure di scambio forfettario con la società di gestione competente, possono dichiarare anche le trasmissioni all'interno dei canali distribuiti nel Paese in questione. Vengono presi in considerazione 18 canali televisivi al massimo del Paese in questione; la scelta e la ponderazione di tali canali avviene analogamente a quanto riportato alla cifra 2.1.3.3.2 cpv. 4. Al posto della copertura giornaliera è possibile utilizzare anche i fattori di ponderazione di una società di gestione del Paese in questione oppure altri criteri consueti per la posizione sul mercato dei canali. I dettagli si evincono dall'allegato APH2.

2.1.2.3.3. Obblighi degli artisti aventi diritto ai fini della partecipazione

Ogni anno gli aventi diritto notificano entro il 30 giugno i propri minuti di diffusione dell'anno precedente all'interno dei canali determinanti secondo la cifra 2.1.2.3.2, allegando i necessari documenti giustificativi da inviare agli indirizzi indicati da SWISSPERFORM.

2.1.2.3.4. Notifiche tardive e creazione di riserve

¹Per le notifiche tardive viene costituito un fondo di riserva, al quale viene riservato annualmente il 30% della somma di ripartizione. Tuttavia, nel caso in cui, a causa di un numero troppo basso di notifiche inoltrate per tempo all'interno della ripartizione principale, risultasse un valore in franchi al minuto a persona superiore a CHF 5.–, il fondo di riserva dovrà essere conseguentemente aumentato. Del suddetto fondo di riserva saranno a disposizione 2/3 per la prima ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro il 30 giugno del secondo anno di calendario successivo all'utilizzazione. 1/3 del suddetto fondo di riserva è a disposizione della seconda ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro la fine del sesto anno di calendario successivo all'utilizzazione.

²L'indennità spettante ai singoli aventi diritto non può in nessun caso essere superiore all'indennità liquidata agli aventi diritto nella ripartizione precedente. Sono esclusi ulteriori diritti. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti di reciprocità, nel rispetto dei quali, il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi può costituire ulteriori accantonamenti.

³Per le richieste tardive, dovute ad errori nella ripartizione, viene costituito un ulteriore fondo di riserva al quale viene destinato annualmente l'1% della somma di ripartizione riservata agli interpreti.

⁴Le somme non ripartite dopo la scadenza del termine devono essere utilizzate ai sensi della cifra 2.1.1.12.

2.1.2.4. Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione di supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo

2.1.2.4.1. Creazione di fondi di ripartizione

¹Le entrate che ai sensi delle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5 sono destinate al settore di ripartizione «Supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo», vengono assegnate annualmente ai fondi di ripartizione indicati al cpv. 2 dal gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi.

²Di seguito i fondi di ripartizione creati:

- A Musica: solisti e formazioni fino a 15 partecipanti;
- B Musica: orchestre, grandi bande musicali, altre formazioni incluse bande di strumenti a fiato, cori e grandi cori d'opera: a partire da 16 partecipanti;
- C Prestazioni di speaker in radiodrammi, letture e recitazioni;
- D Prestazioni in spot pubblicitari, jingles e loghi audio e simili;
- E Prestazioni in forme espressive dell'arte popolare.

³L'assegnazione ai fondi di ripartizione avviene sulla base delle utilizzazioni rilevate periodicamente, in applicazione analoga di quanto indicato alle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5.

⁴Al fine di tenere in debita considerazione le diverse dimensioni delle formazioni all'interno dei fondi di ripartizione, questi ultimi possono essere ponderati in modi diversi, a condizione che la ponderazione non oltrepassi il rapporto di uno a cinque. I partecipanti in formazioni di grandi dimensioni assegnate al fondo di ripartizione B non possono in alcun caso ottenere un'indennità per il minutaggio superiore a quella dei partecipanti in formazioni più piccole assegnate al fondo di ripartizione A.

⁵I solisti ed i direttori d'orchestra all'interno di grandi formazioni partecipano, in sede di ripartizione, al fondo di ripartizione A. Dal fondo di ripartizione B, costituito secondo le regole sopra indicate, può pertanto essere trasferita una quota massima del 20% al fondo di ripartizione A.

⁶Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi ne regola i dettagli nell'allegato APH3.

2.1.2.4.2. Partecipazione degli artisti interpreti ai singoli fondi di ripartizione

¹In linea di principio la partecipazione di ciascun interprete ai fondi di ripartizione avviene, tenuto conto della titolarità personale ai sensi della cifra 2.1.1.7, sulla base dei minuti di diffusione di un'opera oppure

di una forma espressiva dell'arte popolare interpretata dall'artista in questione e diffusa in un programma determinante. Viene tenuto conto di dieci diffusioni al massimo all'anno della medesima opera o forma espressiva. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 2.1.1.8.

²Quando i minuti di diffusione non sono rilevabili con precisione, viene fatta una stima con l'ausilio di parametri direttamente correlati ai minuti di diffusione, come ad es. la durata della registrazione, numero e genere delle registrazioni ai fini della diffusione.

³Ad eccezione del fondo D (spot pubblicitari, jingles, loghi audio) i contributi brevi al di sotto del minuto non vengono considerati ai fini della ripartizione.

⁴Ai sensi del cpv. 1 sono considerati determinanti per i fondi di ripartizione i canali analizzati ai sensi della cifra 2.1.2.4 e dell'allegato APH1, rinunciando in tal caso alle ponderazioni.

⁵Il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi può deliberare, in merito a parti dei palinsesti, che le quote di un avente diritto vengano stabilite e versate a quest'ultimo anche in mancanza di una sua notifica.

⁶I membri di SWISSPERFORM, che hanno conferito a SWISSPERFORM la gestione dei propri diritti in un Paese, con il quale SWISSPERFORM ha concluso un contratto di non scambio oppure di scambio forfettario con la società di gestione competente, possono dichiarare anche le trasmissioni all'interno dei canali distribuiti nel Paese in questione. Le regole in merito all'ammissibilità di un canale secondo il cpv. 4 valgono in maniera analoga per la selezione dei canali aventi diritto alla ripartizione nell'altro Paese.

2.1.2.4.3. Obblighi degli artisti interpreti aventi diritto ai fini della partecipazione

Ogni anno gli aventi diritto notificano entro il 30 giugno i propri minuti di diffusione dell'anno precedente all'interno dei canali determinanti secondo la cifra 2.1.2.4.2, allegando i necessari documenti giustificativi da inviare agli indirizzi indicati da SWISSPERFORM.

2.1.2.4.4. Notifiche tardive e creazione di riserve

¹Per le notifiche tardive viene costituito un fondo di riserva, al quale viene riservato annualmente il 30% della somma di ripartizione. Tuttavia, nel caso in cui, a causa di un numero troppo basso di notifiche inoltrate per tempo all'interno della ripartizione principale, risultasse un valore in franchi al minuto a persona superiore a CHF 5.–, il fondo di riserva dovrà essere conseguentemente aumentato. Del suddetto fondo di riserva saranno a disposizione 2/3 per la prima ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro il 30 giugno del secondo anno di calendario successivo all'utilizzazione. 1/3 del suddetto fondo di riserva è a disposizione della seconda ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro la fine del sesto anno di calendario successivo all'utilizzazione.

²L'indennità spettante ai singoli aventi diritto non può in nessun caso essere superiore all'indennità liquidata agli aventi diritto nella ripartizione ordinaria. Sono esclusi ulteriori diritti. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti di reciprocità, nel rispetto dei quali, il gruppo di esperti degli Interpreti di fonogrammi può costituire accantonamenti particolari.

³Per le richieste tardive, dovute ad errori nella ripartizione, viene costituito un ulteriore fondo di riserva al quale viene destinato annualmente l'1% della somma di ripartizione riservata agli interpreti.

⁴Le somme non ripartite dopo la scadenza del termine devono essere utilizzate ai sensi della cifra 2.1.1.12.

2.1.2.5. Entrata in vigore delle modifiche alle regole di ripartizione tra gli artisti interpreti del settore fonografico

¹Le modifiche alle regole di ripartizione per gli interpreti del settore fonografico (cifra 2.1.1 e segg.) entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e valgono per la ripartizione delle entrate dell'anno 2016.

²Le modifiche inerenti alla riassegnazione delle prestazioni musicali contenute in video musicali al settore di ripartizione «Musica su supporti audiovisivi» così come le nuove regole per il settore di ripartizione «Supporti sonori commerciali» (cifre 2.1.2.1, 2.1.2.2 e 2.1.2.3.1.) entrano in vigore il 1° aprile 2025 e valgono per la ripartizione delle entrate dell'anno 2024.

2.1.3. Ripartizione tra gli artisti interpreti del settore audiovisivo

2.1.3.1. Definizione dei settori di ripartizione

¹Di seguito sono considerate «Film cinematografici e televisivi» le produzioni audiovisive registrate presso Suissimage nelle categorie di opere e generi elencati nell'allegato AAV1 del presente regolamento.

²Il settore di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» comprende le prestazioni di attori, stunt performer (incluse le controfigure), registi di doppiaggio, speaker (inclusi doppiatori, narratori e audiodescrittori) all'interno di film cinematografici e televisivi secondo la definizione di cui sopra.

³Il settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» comprende tutte le prestazioni audiovisive che non appartengono ai settori di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» oppure «Utilizzazioni online». Ne fanno parte ad es. le prestazioni artistiche registrate in forma audiovisiva nelle produzioni teatrali, coreutiche e musicali, le prestazioni artistiche in spettacoli, documentari e spot pubblicitari, le prestazioni artistiche nelle forme di espressione dell'arte popolare e le prestazioni di speaker nei documentari e nei film d'animazione.

2.1.3.2. Ripartizione delle indennità derivanti dall'utilizzazione di prestazioni nei film cinematografici e televisivi

2.1.3.2.1. Definizione dell'utilizzazione determinante

Le entrate assegnate secondo le cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5 al settore di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi» vengono ripartite sulla base dell'utilizzazione rilevata da Suissimage all'interno dei palinsesti televisivi in Svizzera. Il gruppo di esperti può deliberare di analizzare ulteriori rilevazioni sulle utilizzazioni elaborate da Suissimage. I dettagli sono regolati nell'allegato AAV1. Sono fatte salve le entrate dalle utilizzazioni online, che vengono ripartite esclusivamente secondo le regole di cui alla cifra 2.1.4.

2.1.3.2.2. Principi della ripartizione

¹La ripartizione avviene in proporzione alle somme annuali dei punteggi assegnati alle prestazioni nei singoli film ed al diritto individuale rispetto alle entrate derivanti dalle tariffe.

²I punteggi assegnati alle prestazioni nei singoli film sono il risultato del prodotto dei seguenti fattori:

- a) Fattore punteggio film
- b) Fattore funzione
- c) Fattore ponderazione del ruolo

³Il fattore punteggio film è dato dai seguenti criteri:

- a) Durata dell'utilizzazione
- b) Fattori di ponderazione per le categorie di opere e per i generi secondo l'allegato AAV1
- c) Orario di diffusione secondo l'allegato AAV1
- d) Supplemento per la prima diffusione secondo l'allegato AAV1

⁴Il fattore funzione per gli interpreti in un film cinematografico o televisivo dipende dalla prestazione, che può riguardare solo la parte dell'immagine oppure comprendere anche la parte sonora. Un attore che nella versione trasmessa interpreta anche vocalmente il proprio ruolo riceve il fattore funzione 4. Agli attori e stunt performer che compaiono solo nella parte dell'immagine dell'opera si applica il fattore funzione 3. Agli speaker (compresi doppiatori, narratori, audiodescrittori) e registi del doppiaggio che partecipano solo alla parte sonora del supporto audiovisivo si applica il fattore funzione 1. Se un artista partecipa a un film cinematografico o televisivo in più funzioni, il conteggio tiene in considerazione solo la funzione con la ponderazione maggiore. Ciò non si applica nel caso dell'autodoppiaggio del ruolo da parte

dell'attore che compare nell'immagine, che deve essere considerato come quando interpreta il proprio ruolo nella versione sonora originale.

⁵Il fattore di ponderazione del ruolo di un attore viene determinato in linea di principio secondo il numero di giornate di ripresa, quello di uno speaker, doppiatore e narratore secondo il numero di takes. Attori, speaker, doppiatori e narratori vengono classificati nelle tre categorie di ponderazione A, B e C a seconda delle giornate di ripresa o dei takes. I registi di doppiaggio, gli audiodescrittori e gli stunt performer vengono assegnati alla categoria C. I fattori di ponderazione assegnati alle categorie di ponderazione così come le giornate di ripresa o i takes determinanti ai fini dell'assegnazione in una categoria vengono stabiliti ai sensi dell'allegato AAV1. Nel caso in cui il numero delle giornate di ripresa o dei takes non sia conosciuto, la ponderazione del ruolo può essere stabilita in alternativa sulla base di altri criteri. Nel caso dei doppiatori è possibile basarsi sulla ponderazione del ruolo dell'attore doppiato. La ponderazione di un attore, speaker, doppiatore e narratore può, nei casi certi, essere determinata anche da SWISSPERFORM o mediante una notifica verificabile da parte dell'avente diritto.

⁶Gli attori che non sono in possesso dei dati necessari per la ponderazione del ruolo, vengono assegnati alla categoria C.

⁷La titolarità personale riguardo alle tariffe viene determinata secondo la cifra 2.1.1.7. Vengono costituite le seguenti tre categorie di diritto:

- Categoria I: diritto a tutte le entrate tariffarie;
- Categoria II: diritto a tutte le entrate tariffarie ad eccezione dei diritti di diffusione (allegato AAT3, cifra 2.1 BR) e di esecuzione pubblica (allegato AAT3, cifra 2.6 PP)
- Categoria III: diritto alle entrate tariffarie derivanti dal prestito (allegato AAT3 cifra 2.3 LE), dalla messa a disposizione (allegato AAT3 cifra 2.4 MA), dalla copia privata (allegato AAT3 cifra 2.5 PC), dal noleggio (allegato AAT3 cifra 2.7 RE) e dalla riproduzione (allegato AAT3 cifra 2.8 RP)

⁸Nel caso di film cinematografici e televisivi prodotti in un Paese con il quale SWISSPERFORM ha concluso un contratto di non scambio o di scambio forfettario con la/le società di gestione locale/i oppure nel caso in cui sussistano le premesse secondo l'allegato AAT2 cifra VI.5, per i film prodotti in tale Paese viene costituito un accantonamento proporzionale al rapporto tra il loro minutaggio ed il minutaggio totale dei film analizzati. Per la creazione dell'accantonamento è determinante lo stato della documentazione alla fine del primo anno di calendario successivo all'utilizzazione. Eventuali modifiche successive alla documentazione relativa al Paese di produzione non vengono più considerate ai fini della misurazione dell'accantonamento. Gli importi accantonati vengono trattenuti e ripartiti ai sensi del cpv. seguente.

⁹Gli importi accantonati ai sensi del capoverso 8 vengono ripartiti, ai sensi dei capoversi di cui sopra, sotto forma di supplemento percentuale al risultato della ripartizione agli interpreti che hanno incaricato SWISSPERFORM in tempo utile (cifra 2.1.3.2.3) di rappresentare i loro diritti nell'altro Stato contraente.

2.1.3.2.3. Obblighi degli artisti interpreti aventi diritto ai fini della partecipazione

¹Partecipano alla ripartizione ordinaria solo gli artisti interpreti che entro fine febbraio del secondo anno di calendario successivo all'utilizzazione, hanno dato incarico a SWISSPERFORM di gestire i propri diritti e che sono stati inseriti nella documentazione delle opere di Suissimage in qualità di attore, speaker (inclusi doppiatori, narratori, audiodescrittori), regista di doppiaggio oppure stunt performer, nella misura in cui le loro prestazioni vengono utilizzate ai sensi della cifra 2.1.3.2.1.

²L'amministrazione di SWISSPERFORM include nella documentazione delle opere, anche dopo la scadenza del termine di notifica ai sensi del cpv. 1, ulteriori interpreti che corrispondono agli altri requisiti del regolamento. Una richiesta di inserimento nella documentazione dopo la scadenza del termine di notifica di cui al cpv. 1 non ha tuttavia alcun effetto retroattivo sulla ripartizione ordinaria dell'anno di utilizzazione in questione.

³Gli attori, speaker (inclusi doppiatori, narratori, audiodescrittori), registi di doppiaggio o stunt performer comunicano di propria iniziativa a SWISSPERFORM tutti i dati necessari alla ponderazione delle loro prestazioni secondo la cifra 2.1.3.2.2 cpv. 5 e l'allegato AAV1.

2.1.3.2.4. Notifiche tardive e creazione di riserve

¹Per le notifiche tardive viene costituito un fondo di riserva, al quale viene riservato annualmente il 30% della somma di ripartizione riservata agli artisti interpreti. Del suddetto fondo di riserva saranno a disposizione 2/3 per la prima ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro il 30 giugno del secondo anno di calendario successivo all'utilizzazione. 1/3 del suddetto fondo di riserva è a disposizione della seconda ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro la fine del sesto anno di calendario successivo all'utilizzazione. La partecipazione degli aventi diritto avviene secondo i punteggi assegnati, ai sensi della cifra 2.1.3.2.2 cpv. 1.

²L'indennità spettante ai singoli aventi diritto non può in nessun caso essere superiore all'indennità liquidata agli aventi diritto sulla base del rispettivo punteggio nella ripartizione precedente. Sono esclusi ulteriori diritti.

³Sono fatti salvi accantonamenti particolari che il gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi deve predisporre per obblighi imprevisti.

⁴Per le richieste tardive, dovute ad errori nella ripartizione, viene istituito un ulteriore fondo di riserva al quale viene destinato annualmente l'1% della somma di ripartizione riservata al suddetto settore di ripartizione.

⁵Le somme non ripartite dopo la scadenza del termine ai sensi dei capoversi di cui sopra vengono utilizzate ai sensi della cifra 2.1.1.12 del regolamento di ripartizione.

2.1.3.3. Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione di altre prestazioni audiovisive

2.1.3.3.1. Creazione di fondi di ripartizione

¹Le entrate che ai sensi delle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5, sono destinate al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive», vengono assegnate annualmente ai fondi di ripartizione indicati al cpv. 2 dal gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi.

²Di seguito i fondi di ripartizione creati:

- A Musica, danza: solisti e formazioni fino a 15 partecipanti;
- B Musica, orchestre, grandi bande musicali, altre formazioni incluse bande di strumenti a fiato, cori, compagnie di danza classica e grandi cori d'opera: a partire da 16 partecipanti;
- C Prestazioni di attori e speaker in documentari e film d'animazione;
- D Prestazioni di attori e speaker in spot pubblicitari e sigle;
- E Prestazioni in forme di espressione dell'arte popolare.

Nei fondi di ripartizione C e D le pure prestazioni di speaker vengono conteggiate per 1/4, le prestazioni solo sulla traccia video per 3/4 e le prestazioni sulla traccia sonora e video per intero.

³L'assegnazione ai fondi di ripartizione avviene sulla base delle utilizzazioni rilevate periodicamente, in applicazione analoga di quanto indicato alle cifre 2.1.1.4 e 2.1.1.5.

⁴Al fine di tenere in debita considerazione le diverse dimensioni delle formazioni all'interno dei fondi di ripartizione, questi ultimi possono essere ponderati in modi diversi, a condizione che la ponderazione non oltrepassi il rapporto di uno a cinque. I partecipanti in formazioni di grandi dimensioni assegnate al fondo di ripartizione B non possono in alcun caso ottenere un'indennità per il minutaggio superiore a quella dei partecipanti in formazioni più piccole assegnate al fondo di ripartizione A.

⁵I solisti e i direttori d'orchestra all'interno di grandi formazioni partecipano, in sede di ripartizione, al fondo di ripartizione A. Dal fondo di ripartizione B, costituito secondo le regole sopra indicate, può essere pertanto trasferita una quota massima del 20% al fondo di ripartizione A.

⁶Il gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi ne regola i dettagli nell'allegato AAV2.

2.1.3.3.2. Partecipazione degli artisti interpreti ai singoli fondi di ripartizione

¹In linea di principio la partecipazione di ciascun artista interprete ai fondi di ripartizione avviene, tenuto conto della titolarità personale ai sensi della cifra 2.1.1.7, sulla base dei minuti di diffusione di un'opera oppure di una forma espressiva dell'arte popolare interpretata dall'artista in questione e diffusa in un

programma determinante. Si tiene conto di dieci diffusioni al massimo all'anno della medesima opera o forma espressiva. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 2.1.1.8.

²Quando i minuti di diffusione non sono rilevabili con precisione, viene fatta una stima con l'ausilio di parametri direttamente correlati ai minuti di diffusione, come ad es. la durata della registrazione, numero e genere delle registrazioni ai fini della diffusione.

³Ad eccezione del fondo D (spot pubblicitari, sigle) i contributi brevi al di sotto del minuto non vengono considerati ai fini della ripartizione.

⁴Ai sensi del cpv. 1, sono determinanti i programmi televisivi analizzati ritrasmessi via cavo a livello nazionale. In questo caso si tiene conto di tutti i canali principali della SSR e di altri canali. La metà di questi ulteriori canali viene selezionata secondo la rispettiva copertura giornaliera, l'altra metà secondo le quote di contenuti rilevanti ai fini della ripartizione. In totale vengono tenuti in considerazione un minimo di 10 ed un massimo di 18 canali televisivi. I canali principali della SSR vengono ponderati con il coefficiente 1. I restanti canali possono essere ponderati sulla base della copertura giornaliera globale svizzera oppure regionale, per area linguistica. I dettagli si evincono dall'allegato AAV2.

⁵La copertura giornaliera è la quota percentuale di utenze domestiche che nel giorno medio seguono un canale per almeno 30 secondi. È determinante il valore medio misurato per l'anno di utilizzazione.

⁶Il gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi può deliberare, in merito a parti dei palinsesti, che le quote di un avente diritto vengano stabilite e versate a quest'ultimo anche in mancanza di una sua notifica.

⁷I membri di SWISSPERFORM che hanno conferito a SWISSPERFORM la gestione dei propri diritti in un Paese, con il quale SWISSPERFORM ha concluso un contratto di non scambio oppure di scambio forfettario con la società di gestione competente, possono dichiarare anche le trasmissioni all'interno dei canali distribuiti nel Paese in questione. Vengono presi in considerazione 18 canali televisivi al massimo del Paese in questione; la scelta e la ponderazione di tali canali avviene analogamente a quanto riportato al cpv. 4. Al posto della copertura giornaliera è possibile utilizzare anche i fattori di ponderazione di una società di gestione del Paese in questione oppure altri criteri consueti per la posizione sul mercato dei canali. I dettagli si evincono dall'allegato AAV2.

2.1.3.3.3 Obblighi degli artisti aventi diritto ai fini della partecipazione

Ogni anno gli aventi diritto notificano entro il 30 giugno i propri minuti di diffusione dell'anno precedente all'interno dei canali determinanti secondo la cifra 2.1.3.3.2, allegando i necessari documenti giustificativi da inviare agli indirizzi indicati da SWISSPERFORM.

2.1.3.3.4 Notifiche tardive e creazione di riserve

¹Per le notifiche tardive viene costituito un fondo di riserva, al quale viene riservato annualmente il 30% della somma di ripartizione. Tuttavia, nel caso in cui, a causa di un numero troppo basso di notifiche inoltrate per tempo all'interno della ripartizione principale, risultasse un valore in franchi al minuto a persona superiore a CHF 10.–, il fondo di riserva dovrà essere conseguentemente aumentato. Del suddetto fondo di riserva saranno a disposizione 2/3 per la prima ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro il 30 giugno del secondo anno di calendario successivo all'utilizzazione. 1/3 del suddetto fondo di riserva è a disposizione della seconda ripartizione successiva, alla quale partecipano gli aventi diritto che hanno inoltrato una notifica tardiva, rispettando i requisiti richiesti, entro la fine del sesto anno di calendario successivo all'utilizzazione.

²L'indennità spettante ai singoli aventi diritto non può in nessun caso essere superiore all'indennità liquidata agli aventi diritto nella ripartizione precedente. Sono esclusi ulteriori diritti.

³Sono fatti salvi accantonamenti particolari che il gruppo di esperti degli Interpreti audiovisivi deve predisporre per obblighi imprevisti.

⁴Per le richieste tardive, dovute ad errori nella ripartizione, viene costituito un ulteriore fondo di riserva al quale viene destinato annualmente l'1% della somma di ripartizione riservata agli interpreti.

⁵Le somme non ripartite dopo la scadenza del termine devono essere utilizzate secondo la cifra 2.1.1.12.

2.1.3.4. Entrata in vigore delle modifiche alle regole di ripartizione per gli interpreti del settore audiovisivo

¹Le modifiche alle regole di ripartizione per gli interpreti del settore audiovisivo (cifra 2.1.3 e segg.) entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e valgono per la ripartizione delle entrate dell'anno 2016.

²Nel caso in cui i prerequisiti richiesti dalle modifiche al sistema di ripartizione non fossero ancora soddisfatti, le regole di ripartizione precedenti valgono per un ulteriore anno sulla base di una decisione dei gruppi di esperti degli Artisti interpreti.

2.1.4. Ripartizione delle indennità dalle utilizzazioni online

2.1.4.1 Definizione del settore di ripartizione

Il settore di ripartizione comprende le indennità ai sensi dell'art. 35a LDA, così come ulteriori entrate tariffarie derivanti dalle utilizzazioni online, che vengono assegnate dai gruppi di esperti al suddetto settore di ripartizione.

2.1.4.2 Definizione dell'utilizzazione determinante

¹Le entrate assegnate al settore di ripartizione «Utilizzazioni online» vengono ripartite secondo le utilizzazioni notificate annualmente da SSA in merito ai supporti audiovisivi rilevanti per la ripartizione ai sensi della cifra 2.1.1.7 cpv. 8. Per utilizzazione si intende da un lato l'offerta per l'utilizzazione online delle opere nei cataloghi (presenza in catalogo) e dall'altro il numero di utilizzazioni effettive (visualizzazioni).

²In mancanza di dati sufficienti sulle utilizzazioni, SWISSPERFORM ha la facoltà, quando l'utilizzazione è accertata, di stimarne l'entità.

2.1.4.3 Principi di ripartizione

¹La ripartizione avviene in rapporto ai punteggi assegnati ogni anno alle prestazioni nei singoli film.

²La ripartizione può avvenire separatamente per singole classi di ripartizione con entrate differenziabili. In questo caso le entrate della rispettiva classe di ripartizione devono essere ripartite esclusivamente tra gli artisti interpreti che hanno partecipato a film effettivamente utilizzati anche nella rispettiva classe di ripartizione.

³I punteggi assegnati alle prestazioni nei singoli film sono il risultato del prodotto dei seguenti fattori:

- a) Fattore punteggio film
- b) Fattore funzione
- c) Fattore ponderazione del ruolo

⁴Il fattore punteggio film è dato dai seguenti criteri:

- a) Offerta dell'utilizzazione online (presenza nei cataloghi)
- b) Numero delle utilizzazioni effettive (visualizzazioni)
- c) Durata dell'opera utilizzata
- d) Eventuali fattori di ponderazione per le categorie delle opere e per i generi

I dettagli per il calcolo sono regolamentati nell'allegato ONL.

⁵I gruppi di esperti hanno il diritto di considerare all'interno della ripartizione solo i film con un'utilizzazione minima stabilita per ciascuna classe di ripartizione dai gruppi di esperti. I dettagli sono riportati nell'allegato ONL.

⁶Il fattore funzione è determinato come alla cifra 2.1.3.2.2 cpv. 4. I musicisti ed i cantanti con prestazioni sulla traccia sonora ottengono il fattore funzione 1.

⁷Il fattore di ponderazione del ruolo viene stabilito come alla cifra 2.1.3.2.2 cpv. 5. Quando ciò non è possibile, si possono applicare fattori idonei alternativi (cfr. allegato OLN).

⁸I musicisti che partecipano solo sulla traccia sonora vengono suddivisi tra le categorie A, B e C a seconda della durata della loro partecipazione. I dettagli sono regolamentati nell'allegato ONL.

⁹Le partecipazioni brevi sulla traccia sonora al di sotto del minuto non vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione.

¹⁰Gli artisti per i quali mancano i dati necessari alla ponderazione del ruolo vengono inseriti nella categoria di ponderazione più bassa.

¹¹La titolarità personale dei diritti si basa su quanto riportato alla cifra 2.1.1.7 cpv. 8 e nell'allegato AAT4.

2.1.4.4 Obblighi per la partecipazione e notifiche tardive

Le regole riportate alle cifre 2.1.3.2.3 e 2.1.3.2.4 sono analogamente applicabili e valgono anche per i musicisti sulla traccia sonora dell'opera audiovisiva.

2.2 Ripartizione delle quote dei produttori di supporti sonori

2.2.0 Produttori di supporti sonori

Sono considerati produttori del settore fonografico (produttori di supporti sonori) le persone fisiche e giuridiche, che hanno la responsabilità organizzativa ed economica per le registrazioni sonore realizzate legittimamente, destinate alla commercializzazione in quantità elevata di esemplari sotto un'etichetta. Non sono considerati produttori di supporti sonori, in particolare, manager, tecnici del suono, ingegneri del suono, studi di registrazione, direttori di registrazione, produttori esecutivi (producer), editori musicali, organismi di diffusione (per quanto riguarda la produzione di registrazioni che servono all'identificazione di emittenti, reti di emittenti e trasmissioni o che fungono da sottofondo o cornice alle stesse, come sigle, jingles, loops, trailers ecc.), produttori di matrici o di glass master, impianti di pressatura, stabilimenti di duplicazione, importatori paralleli e pirati di supporti sonori.

2.2.1 Principi della ripartizione

¹Le entrate che spettano ai produttori di supporti sonori vengono ripartite agli aventi diritto in funzione delle singole utilizzazioni dei supporti sonori. Nel caso in cui le utilizzazioni effettive siano rintracciabili solo a fronte di un onere sproporzionato oppure gli aventi diritto siano difficili da identificare, la ripartizione può avvenire secondo criteri diversi verificabili e attendibili.

²Quando per determinati settori di utilizzazione (come ad es. la riproduzione privata) gli strumenti per la rilevazione dettagliata delle utilizzazioni effettive non sono disponibili oppure se queste sono determinabili solo a fronte di un onere sproporzionato, il conteggio viene effettuato in base alle quote di mercato dei singoli produttori di supporti sonori ai sensi della cifra 2.2.2.2.

³I diversi diritti sulle entrate tariffarie, ad esempio in seguito alla reciprocità ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LDA, devono essere presi in considerazione solo se la chiara denominazione della tariffa indica che le entrate tariffarie vengono versate unicamente per un determinato repertorio. Sono fatte salve le disposizioni in deroga nei contratti di reciprocità. Il gruppo di esperti dei Produttori di supporti sonori stabilisce per ogni anno di ripartizione i diritti sulle rispettive entrate tariffarie in base alle rispettive tariffe vigenti [cfr. allegato PPH (Produttori di fonogrammi)].

⁴Tutti gli organi e le persone che svolgono compiti legati alla ripartizione sono tenuti al segreto professionale.

2.2.2 Svolgimento della ripartizione

¹I proventi derivanti dalla ritrasmissione via cavo e tramite ripetitori e reti IP, dalla ricezione pubblica delle trasmissioni, dal noleggio, dall'utilizzazione di registrazioni d'archivio, dall'utilizzazione di diritti orfani così come dalla diffusione, dal rendere percepibile, dall'esecuzione pubblica e dalla proiezione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio vengono distribuiti mediante cinque ripartizioni. Le ripartizioni da 1 a 3 corrispondono ai tipici programmi radiofonici musicali diffusi dalle tre reti di emittenti della SSR; la ripartizione 4 riunisce le emittenti private determinanti; la ripartizione 5 serve a separare la quota relativa ai video musicali. Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi stabilisce i dettagli [cfr. allegato PPH (Produttori di fonogrammi)].

²In ciascuna delle cinque ripartizioni, secondo il cpv. 1, i proventi assegnati vengono innanzitutto ripartiti ai sensi della cifra 2.2.2.1. Questo riguarda tutte quelle registrazioni che, sulla base dei dati dichiarati dai produttori di supporti sonori ai sensi della cifra 2.2.2.1.1 cpv. 1, possono essere identificate e sono chiaramente riconducibili ad una registrazione riportata nei dati di diffusione ai sensi della cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2. Le rimanenti quote dei proventi assegnati alle suddette cinque ripartizioni vengono ripartite complessivamente secondo quanto alla cifra 2.2.2.2.

³I proventi derivanti dalla riproduzione privata, dall'utilizzazione in ambito scolastico ed aziendale, dall'utilizzazione di opere da parte di persone con disabilità così come dalla concessione in uso di memorie per la registrazione privata locale oppure tramite rete di trasmissioni e palinsesti vengono ripartiti ai sensi della cifra 2.2.2.2.

⁴Il 10% dei proventi di cui al cpv. 3 viene preventivamente destinato ad un fondo antipirateria dei produttori di fonogrammi per la lotta alla pirateria dei supporti sonori.

⁵Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi decide in merito alle riserve necessarie per ciascun settore della ripartizione così come in merito al loro scioglimento.

2.2.2.1 Ripartizione delle indennità secondo i rapporti sulle utilizzazioni

2.2.2.1.1 Notifica delle registrazioni

¹I produttori di supporti sonori dichiarano regolarmente a SWISSPERFORM, senza necessità di espressa richiesta, le registrazioni in merito alle quali rivendicano i diritti di protezione affini, indicando tutti i dati, ai sensi della cifra 2.2.3, necessari all'identificazione della registrazione, del produttore del supporto sonoro, dell'eventuale avente diritto attuale e dell'eventuale avente diritto alla riscossione. Su prima richiesta riportano a SWISSPERFORM tutte le ulteriori informazioni utili alla ripartizione degli incassi agli aventi diritto.

²SWISSPERFORM non è responsabile in alcun modo in merito ad informazioni errate oppure incomplete sulle registrazioni o sugli aventi diritto.

2.2.2.1.2 Modalità di ripartizione

¹La ripartizione dei proventi dall'utilizzazione di registrazioni a favore dei produttori di supporti sonori avviene per quanto possibile sulla base dei rapporti ricevuti sulle utilizzazioni.

²Ai fini della ripartizione occorre analizzare quanto meno i dati sulla diffusione dei nove canali radiofonici principali della SSR e di cinque emittenti radiofoniche private sulla base dei seguenti criteri:

- regione linguistica
- copertura in base al numero di ascoltatori
- presenza di elenchi delle notifiche
- qualità dei dati forniti dall'emittente
- prodotto della gestione per ciascuna emittente
- rapporto tra la somma di ripartizione totale ai produttori di supporti sonori e minuti analizzati per ciascuna emittente
- repertorio comunicato

Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi stabilisce i dettagli [cfr. allegato PPH (Produttori di fonogrammi)].

³Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti di reciprocità, nei quali SWISSPERFORM si impegna a versare le indennità ai propri membri e mandanti anche in merito alle utilizzazioni all'estero.

⁴Se i proventi dalle indennità di diffusione, derivanti da diverse emittenti, vengono raggruppati nella ripartizione, il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può assegnare a ciascuna emittente un fattore di ponderazione.

⁵Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può stabilire che le somme di ripartizione di più anni possano essere raggruppate per determinate utilizzazioni, quando in tal modo è possibile generare un risparmio consistente sui costi della ripartizione e/o ottenere per un numero maggiore di aventi diritto una somma che raggiunge la soglia di pagamento.

2.2.2.1.3 Calcolo della quota sulla somma di ripartizione per registrazione

¹La ripartizione dei proventi per le singole registrazioni utilizzate viene determinata sulla base della durata di utilizzazione della registrazione. Se la durata dell'utilizzazione non è determinabile, valgono nell'ordine i seguenti criteri:

- la durata media della registrazione sulla base di altri dati di diffusione;
- la durata della registrazione secondo i dati riportati sul supporto sonoro oppure nelle banche dati pertinenti;
- la durata della registrazione viene fissata a 2 minuti e 30 secondi.

²Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può stabilire che una registrazione sonora ottenga un supplemento per la prima diffusione nell'anno in questione. Allo stesso modo il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può introdurre una riduzione progressiva.

2.2.2.1.4 Identificazione dell'avente diritto relativamente alla registrazione

¹Al fine di identificare l'avente diritto in relazione ad una registrazione, SWISSPERFORM si basa principalmente sulle notifiche dei produttori di supporti sonori secondo la cifra 2.2.2.1.1 cpv. 1 e si avvale di diverse fonti di dati esterne idonee.

²Se un avente diritto detiene i diritti su una registrazione non per un intero anno di utilizzazione, bensì soltanto per un determinato periodo, può comunicare a SWISSPERFORM la data d'inizio e/o la data di fine della titolarità. Il periodo esatto della titolarità viene registrato nel sistema e le remunerazioni sono calcolate sulla base delle utilizzazioni avvenute durante tale periodo.

³Se un avente diritto detiene soltanto una quota della titolarità di una registrazione (cosiddetti split deals), può comunicare a SWISSPERFORM la propria quota in percentuale. Le remunerazioni sono quindi calcolate proporzionalmente.

⁴La titolarità dei diritti su una registrazione viene in genere rilevata da SWISSPERFORM in modo tale che la registrazione venga attribuita al produttore di supporti sonori originario, eventualmente all'avente diritto attuale ed eventualmente all'avente diritto alla riscossione secondo quanto alla cifra 2.2.3.

⁵Se una registrazione è stata pubblicata sotto diverse etichette, SWISSPERFORM considera determinante ai fini della titolarità dei diritti, l'etichetta sotto la quale la registrazione è stata pubblicata per prima, secondo le informazioni di cui dispone SWISSPERFORM.

2.2.2.1.5 Conteggi successivi

¹Durante i cinque anni successivi alla ripartizione, SWISSPERFORM ha la facoltà di correggere i conteggi degli importi ripartiti a favore oppure a carico degli aventi diritto, qualora nuove documentazioni sulla titolarità dei diritti sulle registrazioni utilizzate oppure sulle utilizzazioni effettuate dovessero condurre ad un risultato diverso per la ripartizione.

²SWISSPERFORM non risponde di eventuali errori nei dati di diffusione rilevanti per l'analisi ai sensi della cifra 2.2.2.1.2. Tuttavia, se un avente diritto, entro cinque anni dall'avvenuta ripartizione, dimostra che i dati di diffusione di un programma rilevante ai fini dell'analisi non sono stati comunicati per errore da un'emittente, oppure se un'emittente di propria iniziativa rettifica i dati di diffusione entro cinque anni dalla ripartizione, si procederà con un conteggio successivo.

³Eventuali conteggi successivi ai sensi del cpv. 1 e/o del cpv. 2 vengono svolti almeno una volta all'anno.

⁴Non vengono eseguite ripartizioni successive ai sensi della cifra 2.2.2.1 (ripartizione secondo i rapporti sull'utilizzazione) per le registrazioni che,

- ai sensi della cifra 2.2.2 cpv. 2, sulla base dei dati dichiarati dai produttori di supporti sonori secondo la cifra 2.2.2.1.1 cpv. 1 non possono essere identificate e/o non sono univocamente riconducibili ad una registrazione riportata all'interno dei dati di diffusione secondo la cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2;
- ai sensi della cifra 2.2.2 cpv. 2, sulla base dei dati dichiarati dalle emittenti secondo la cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2 non possono essere identificate e/o non sono univocamente riconducibili ad una registrazione notificata dai produttori di supporti sonori secondo la cifra 2.2.2.1.1 cpv. 1;
- sono state notificate ai sensi della cifra 2.2.2.1.1 cpv. 1 solo dopo il termine stabilito da SWISSPERFORM per la ripartizione.

Gli aventi diritto interessati hanno tuttavia la possibilità di partecipare ai conteggi successivi secondo la cifra 2.2.2.2.1 cpv. 4, ovvero alle ripartizioni successive basate sulle quote di mercato. I dettagli vengono regolati dal gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi [cfr. allegato PPH (Produttori di fonogrammi)].

2.2.2.2 Ripartizione delle indennità secondo le quote di mercato

2.2.2.2.1 Dichiarazione dei fatturati

¹Gli aventi diritto dichiarano a SWISSPERFORM i fatturati netti realizzati in Svizzera e nel Liechtenstein dalle vendite di supporti sonori disponibili in commercio al netto dell'IVA, spese di spedizione, imballo, costi per la logistica, ecc.

²Le dichiarazioni di fatturato devono essere riportate nel modulo di dichiarazione A di SWISSPERFORM. Il modulo di dichiarazione per l'anno di conteggio precedente (= anno di calendario) viene reso disponibile ai soggetti registrati presso SWISSPERFORM entro il 31 gennaio di ogni anno. I dichiaranti che non si avvalgono del suddetto modulo non vengono tenuti in considerazione.

³La dichiarazione deve riportare i dati completi riguardanti

- le etichette dei supporti sonori distinte tra etichette proprie ed esterne
- i fatturati dalle etichette proprie ed esterne mediante partner di ripartizione ed i loro nomi
- i fatturati dalle etichette proprie ed esterne mediante la ripartizione propria, ovvero mediante vendite dirette (vendite dirette fisiche suddivise tra vendite al commercio/ai rivenditori, ai clienti finali (consumatori) ed ai (gruppi) di artisti così come vendite digitali).

Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto ed inoltrato entro il termine di scadenza.

⁴Le dichiarazioni devono essere inoltrate al più tardi entro il 30 aprile dell'anno di ripartizione. Le dichiarazioni pervenute in ritardo vengono prese in considerazione al massimo durante i cinque anni successivi all'anno di ripartizione ordinario. L'elaborazione aggiuntiva delle suddette dichiarazioni tardive comporta una deduzione del 10%, o un costo minimo pari a CHF 50.-, sull'importo di ripartizione spettante all'avente diritto.

2.2.2.2.2 Dichiarazione di fatturato

¹I fatturati realizzati tramite i partner di ripartizione devono essere ridotti al fatturato netto conseguito, calcolato sulla base del prezzo di vendita al commercio. In caso contrario viene applicata una deduzione del 35% sul fatturato dichiarato.

²I fatturati derivanti dalle vendite dirette al commercio, a rivenditori e clienti finali devono essere ridotti al fatturato netto calcolato sulla base del prezzo di vendita al commercio. In caso contrario viene applicata una deduzione del 35% sul fatturato dichiarato.

³I fatturati derivanti dalle vendite dirette ad artisti/gruppi di artisti così come le vendite digitali devono essere dichiarati insieme al fatturato netto effettivamente realizzato. In ogni caso il prezzo unitario dichiarato, sul quale si basa il fatturato per il supporto sonoro, non può essere superiore al prezzo di vendita al commercio.

2.2.2.2.3 Fatturati non dichiarabili

In particolare non possono essere dichiarati:

- fatturati realizzati con entrate da sponsor e licenze;
- fatturati da entrate override;
- fatturati derivanti da video e DVD;
- fatturati derivanti esclusivamente da vendite di libri;
- fatturati derivanti da supporti vergini o da prodotti pirata.

2.2.2.2.4 Onere della prova da parte del dichiarante

¹SWISSPERFORM ha la facoltà di pretendere l'inoltro completo di tutta la documentazione ai sensi del cpv. 3, utile alla verifica dei dati del dichiarante. Tale facoltà le è conferita in particolare nel caso in cui,

- la dichiarazione riporti nei dati sul fatturato delle differenze rispetto alla dichiarazione precedente,
- la dichiarazione oppure altri documenti presenti inducano al fondato dubbio che potrebbero essere stati dichiarati fatturati non dichiarabili secondo quanto alla cifra 2.2.2.2.1 e/o 2.2.2.2.3, oppure
- si intenda evitare un possibile conflitto tra pretendenti.

²SWISSPERFORM ha inoltre la facoltà di richiedere a campione l'inoltro di tutti i documenti giustificativi necessari.

³SWISSPERFORM stabilisce una scadenza massima di un mese per l'inoltro dei documenti giustificativi necessari. In particolare, SWISSPERFORM può richiedere quali documenti giustificativi un estratto del registro di commercio, bilanci d'esercizio dettagliati, notifiche IVA, rapporti di revisione, il registro delle fatture, ordini, bolle di consegna, fatture di acquisto e di vendita, conteggi delle licenze della SUISA, nonché contratti degli artisti e tutti gli altri contratti di licenza e catene contrattuali delle licenze.

⁴L'onere della prova relativo alla titolarità del diritto di partecipazione alla ripartizione ricade sul dichiarante. Su esplicita richiesta, il dichiarante deve essere disponibile e in grado, in qualsiasi momento e senza indugio, di provare pienamente il diritto rivendicato nella dichiarazione, in caso contrario verranno addebitati al medesimo gli effetti della negligenza ai sensi della cifra 2.2.2.2.5.

⁵Nel caso in cui SWISSPERFORM si trovasse a dover sostenere costi di verifica eccessivamente elevati, per via del numero elevato di (sotto)etichette o di documenti giustificativi presentati in massa dal dichiarante, SWISSPERFORM ha la facoltà di addebitare al dichiarante i costi sostenuti per la verifica.

⁶Nel caso in cui, in seguito alla verifica, il fatturato stabilito presentasse uno scarto superiore al 5% rispetto al fatturato dichiarato, i costi per la verifica possono venire addebitati per intero al dichiarante.

2.2.2.2.5 Conseguenze in caso di documenti giustificativi insufficienti

Nel caso in cui, allo scadere del termine ai sensi della cifra 2.2.2.2.4 cpv. 3, la documentazione richiesta non fosse ancora stata presentata oppure risultasse essere incompleta, viene fissato un breve termine successivo. Trascorso anche tale termine senza avere agito oppure in mancanza delle integrazioni richieste, il fatturato oggetto di verifica viene definitivamente ritenuto come erroneamente dichiarato e pertanto non verrà considerato all'interno della ripartizione.

2.2.2.2.6 Verifica successiva

¹SWISSPERFORM ha la facoltà di sottoporre a verifica le ripartizioni già concluse entro cinque anni al massimo dall'avvenuto pagamento all'avente diritto, qualora SWISSPERFORM venisse a conoscenza di possibili dichiarazioni inesatte o non veritiere. Qualora la suddetta verifica producesse un diritto di indennizzo a favore di SWISSPERFORM, all'importo dovuto viene applicato un interesse del 5% per ogni anno a decorrere dalla data di erogazione del pagamento.

²Nel caso in cui la verifica successiva stabilisse uno scarto superiore al 5% rispetto al fatturato dichiarato, i costi della verifica sono a carico della persona oggetto della verifica. È fatto salvo il diritto di richiedere un risarcimento in merito ad ulteriori danni.

2.2.3 Accordi relativi alla titolarità del diritto di riscossione

Quando SWISSPERFORM è a conoscenza di un accordo, secondo il quale il produttore di supporti sonori, relativamente a determinate registrazioni di un'etichetta, ha trasferito ad un distributore o ad altra persona ("l'avente diritto alla riscossione") la titolarità del diritto alla riscossione delle indennità derivanti dall'utilizzazione dei diritti di protezione affini, SWISSPERFORM versa le indennità relative a tutte le registrazioni dell'etichetta in questione all'avente diritto alla riscossione. Oltre a ciò, SWISSPERFORM liquida per intero le indennità all'avente diritto alla riscossione, anche quando il diritto alla riscossione è stato trasferito solo per una quota delle indennità. Restano riservate le comunicazioni effettuate conformemente alla cifra 2.2.2.1.4 cpv. 2 e/o cpv. 3. L'avente diritto alla riscossione ha l'obbligo di rapportarsi con il produttore di supporti sonori secondo l'accordo che è stato stipulato. L'avente diritto esonera inoltre SWISSPERFORM da eventuali pretese da parte di terzi.

2.2.4 Conflitti tra pretendenti

Ad integrazione della cifra 1.7.4 della Parte generale si applica quanto segue: a pagamento avvenuto non sussiste più alcuna pretesa nei confronti di SWISSPERFORM, a prescindere dal fatto che, prima o dopo il pagamento, si riveli la presenza di un terzo richiedente. Tuttavia SWISSPERFORM comunica immediatamente alla terza parte a chi è stato liquidato il pagamento.

2.2.5 Competenza di precisazione

Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi detiene la competenza di richiedere integrazioni oppure precisazioni in merito ai dati necessari per una verifica o per un conteggio. È inoltre autorizzato a interpretare, a propria ragionevole discrezione, i principi e le regole della ripartizione delle quote spettanti ai produttori di supporti sonori, nella misura in cui ciò si renda necessario nel singolo caso, al fine di colmare eventuali lacune normative.

2.2.6 Compenso forfettario

Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può stipulare con singoli gruppi di aventi diritto dei contratti per il compenso forfettario dei diritti.

2.2.7 Contratti di reciprocità con le società consorelle estere

¹Se i contratti di reciprocità con le società consorelle estere prevedono che gli importi della ripartizione a favore degli aventi diritto da esse rappresentati rimangano nel Paese di incasso (contratti di non scambio), tali importi vengono ripartiti agli aventi diritto rappresentati da SWISSPERFORM e servono alla compensazione dei loro diritti nei Paesi con i quali SWISSPERFORM ha stipulato un contratto di non scambio.

²Se i contratti di reciprocità con le società consorelle estere prevedono un mutuo trasferimento degli importi della ripartizione a favore degli aventi diritto rappresentati dall'altra società, i suddetti importi della ripartizione vengono trasferiti per intero alla società affiliata.

2.2.8 Deduzione delle spese amministrative per gli aventi diritto stranieri

Quando l'identificazione delle registrazioni sonore o audiovisive e/o degli aventi diritto stranieri comporta una spesa particolare, è possibile che agli aventi diritto stranieri, che non sono rappresentati presso SWISSPERFORM mediante una società affiliata, venga applicata una deduzione del 10%, o di almeno CHF 50.– sull'importo di ripartizione loro spettante.

2.2.9 Delega dei compiti di ripartizione

Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può incaricare un'organizzazione competente di svolgere i compiti nell'ambito della ripartizione, in conformità al presente regolamento.

2.2.10 Assegnazione degli importi non liquidabili

Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi può deliberare che gli importi non corrisposti per mancanza di un indirizzo di pagamento, mancanza di un rapporto giuridico con SWISSPERFORM, identificazione insufficiente dell'avente diritto o mancato raggiungimento dell'importo minimo liquidabile, allo scadere del termine possano essere utilizzati secondo una o più delle seguenti modalità:

- gli importi prescritti tornano nella ripartizione e il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi ne regola le modalità di ripartizione,
- gli importi prescritti vengono utilizzati per ridurre i costi della ripartizione e per gli accantonamenti per i conteggi successivi,
- gli importi prescritti vengono trasferiti ai fondi istituiti a scopi culturali e sociali del settore fonografico,
- gli importi prescritti vengono ripartiti a forfait ai sensi della cifra 2.2.6.

2.2.11 Entrata in vigore delle modifiche alle regole di ripartizione per i produttori di supporti sonori (cifra 2.2)

¹Le modifiche alle regole di ripartizione per i produttori di supporti sonori (cifra 2.2) entrano in vigore a partire dal 1° agosto 2020 e si applicano retroattivamente alle ripartizioni delle entrate a partire dal 2017, ad eccezione di quanto alla cifra 2.2.2, cpv. 3, che vale per le ripartizioni delle entrate a partire dal 2019.

²A titolo di disposizione transitoria supplementare, in merito alla ripartizione delle entrate del 2017 e del 2018 vale la seguente regolamentazione: una quota dei proventi derivanti dalla riproduzione privata, dall'utilizzazione in ambito scolastico e aziendale, dall'utilizzazione di opere da parte di persone con disabilità, nonché dalla concessione in uso di decoder (set-top-box) con memoria e videoregistratori vPVR viene distribuita agli aventi diritto nazionali ai sensi della cifra 2.2.2.2. Tale quota viene determinata dal gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi sulla base dei dati a disposizione relativi alle quote di supporti sonori disponibili in commercio degli aventi diritto nazionali e trasmessi dalle emittenti radiofoniche rilevanti ai fini delle analisi.

2.3 La ripartizione delle quote dei produttori audiovisivi

2.3.0 Definizione

Sono produttori del settore audiovisivo (produttori di supporti audiovisivi) le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilità organizzativa ed economica della prima registrazione audiovisiva oppure visiva di una prestazione o di un altro evento visivo. Non sono considerati produttori di supporti audiovisivi in particolare le società di noleggio, gli stabilimenti di duplicazione, gli studi di sonorizzazione cinematografica, le aziende di doppiaggio, i produttori di matrici e di glass master.

2.3.1. Informazioni generali

¹La ripartizione delle quote dei produttori audiovisivi relativamente ai diritti di protezione affini per i singoli supporti audiovisivi avviene conformemente all'accordo tra SWISSPERFORM e Suissimage, in collaborazione con Suissimage e parallelamente alla ripartizione di Suissimage, nella misura in cui le regolamentazioni di seguito riportate non dispongano diversamente.

²In caso di dubbi, si applicano per analogia le regole di Suissimage.

2.3.2. In particolare: la ripartizione delle quote dei produttori audiovisivi

2.3.2.1. Documentazione e procedura

¹La ripartizione avviene sulla base della documentazione sulle utilizzazioni di Suissimage e sulla base delle notifiche d'opera raccolte da Suissimage (si veda la cifra 1.7.2). SWISSPERFORM non produce una propria documentazione relativamente ad opere ed utilizzazioni.

²Le scadenze valide per la ripartizione di Suissimage valgono anche per la ripartizione dei diritti di protezione affini ai produttori audiovisivi (ripartizione di SWISSPERFORM).

³Le liste di controllo in merito alle utilizzazioni considerate ai fini della ripartizione, inviate da Suissimage ai titolari dei diritti prima della ripartizione, nonché la conseguente correzione dei dati di utilizzazione sono determinanti anche per la ripartizione di SWISSPERFORM. Le dichiarazioni di manleva delle società consorelle nei confronti di Suissimage valgono anche per SWISSPERFORM.

2.3.2.2. Termini per la notifica

¹Ai fini della ripartizione connessa all'uso vengono presi in considerazione solo i supporti audiovisivi, sui quali sono fissate le opere che sono state notificate a Suissimage entro il 31 marzo dell'anno di ripartizione (ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo alla trasmissione).

²Se l'opera viene notificata tardivamente e vengono aggiunti i dati sulla diffusione,

- entro il 30 giugno: la trasmissione viene registrata retroattivamente ed inclusa nel conteggio ordinario;
- dopo il 30 giugno: la trasmissione viene conteggiata mediante il fondo di riserva, nella misura in cui l'opera non sia stata ancora oggetto di conteggio integrale.

³Le notifiche tardive prive di dati sulla diffusione verranno considerate per la prima volta nella ripartizione ordinaria dell'anno successivo.

⁴In merito al rispetto del termine fa fede il timbro postale per gli invii postali, mentre per gli invii in forma elettronica fa fede la data di ricezione presso la società di gestione.

2.3.2.3. Opere di breve durata

¹Le opere di durata inferiore a 5 minuti vengono considerate ai fini della loro acquisizione e ripartizione, se l'avente diritto ne dimostra l'utilizzazione. Le opere che sono state utilizzate in un altro supporto o in una trasmissione con un titolo diverso devono essere notificate separatamente a Suissimage; quando si tratta di una trasmissione occorre indicare emittente, data, ora e durata della diffusione.

²Le categorie di opere sotto ai 5 minuti, la cui acquisizione potrebbe generare oneri eccessivi, possono essere indennizzate mediante un compenso forfettario conformemente alla cifra 1.4.

³Le opere al di sotto del minuto così come singoli estratti di opere al di sotto dei 3 minuti non vengono considerati ai fini della ripartizione.

2.3.2.4. Successione legale

¹Nell'ambito dei diritti esclusivi gestiti collettivamente (artt. 22, 22a, 22b, 22c, 24b LDA), un altro titolare dei diritti può subentrare al produttore, nella misura in cui abbia acquisito per la Svizzera i diritti corrispondenti e per tutto il tempo che li detiene.

²Una successione legale viene tenuta in considerazione quando tutti i diritti rilevanti per le società di gestione sono stati trasferiti ad un nuovo titolare dei diritti.

2.3.2.5. Coproduzioni

Quando diversi produttori partecipano ad un supporto audiovisivo, l'importo complessivo loro spettante viene ripartito in parti uguali, salvo diverso accordo.

2.3.2.6. Conteggi successivi per notifiche tardive dei diritti; fondo di riserva

¹Per le notifiche tardive dei diritti vengono effettuati due conteggi successivi.

²Il primo conteggio successivo avviene un anno dopo la ripartizione ordinaria, il secondo conteggio successivo avviene nel sesto anno dopo la ripartizione ordinaria.

³Per l'indennità delle notifiche tardive, nella misura in cui il gruppo di esperti non abbia deliberato diversamente (cifra 1.2.4), vengono costituiti degli accantonamenti, che ammontano al 10% della somma di ripartizione annuale disponibile per ciascun anno e per ciascuna tariffa. Di questi, l'80% viene destinato al primo conteggio successivo ed il 20% al secondo conteggio successivo.

⁴Il valore del punto in franchi di un anno di conteggio successivo non può superare il 90% del valore corrispondente applicato nel conteggio (ordinario o successivo) precedente per il medesimo anno di ripartizione.

2.3.3. Indennità per la ritrasmissione e la ricezione pubblica

2.3.3.1. Settore di ripartizione

¹Nel presente settore di ripartizione rientrano i proventi derivanti dalla ritrasmissione e dalla ricezione pubblica delle trasmissioni, nella misura in cui non si tratti di indennità per l'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio.

²Una quota corrispondente all'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio viene inizialmente separata dai proventi derivanti dalla ritrasmissione e dalla ricezione di trasmissioni e attribuita al settore di ripartizione di cui alla cifra 2.3.8. La quota si determina secondo il rapporto tra la durata di utilizzazione complessiva dei supporti audiovisivi disponibili in commercio all'interno dei programmi televisivi svizzeri e la durata complessiva dei programmi televisivi svizzeri. Il gruppo di esperti stabilisce annualmente l'ammontare della quota, sulla base dei dati di utilizzazione a sua disposizione.

2.3.3.2. Base di calcolo

¹Per la ripartizione dei proventi vengono presi in considerazione gli stessi programmi televisivi che sono rilevanti per la ripartizione di Suissimage per il settore ritrasmissione e ricezione delle trasmissioni.

²Nel caso in cui l'inclusione di tutti i programmi televisivi rilevanti per la ripartizione di Suissimage comporti in maniera considerevole all'interno della ripartizione di SWISSPERFORM quote al di sotto della soglia di pagamento (cifra 1.5.3), il gruppo di esperti limiterà il numero dei programmi televisivi da analizzare.

³In merito ai programmi rilevanti per la ripartizione sono fatti salvi gli accordi per i pagamenti forfettari.

2.3.3.3. Ponderazione

La quota spettante per i singoli supporti audiovisivi viene determinata da

- durata della diffusione
- categoria dell'opera
- coefficiente del programma
- orario e numero di diffusioni
- copertura giornaliera.

2.3.3.4. Durata della diffusione

Fa stato la durata effettiva della diffusione in minuti interi.

2.3.3.5. Categoria dell'opera

¹I supporti audiovisivi possono essere suddivisi in diverse categorie sulla base della rispettiva prestazione produttiva. La suddivisione viene effettuata annualmente dal gruppo di esperti.

²La classificazione della categoria con il valore più elevato non può superare di oltre 30 volte quella della categoria con il valore più basso.

³Le opere riferite all'anno di produzione 1998 e successivi ottengono per la prima diffusione integrale mondiale in un canale nazionale ad accesso libero un supplemento di prima diffusione («majoration création»). Il suddetto supplemento corrisponde ad un fattore minimo pari a 1,5 e massimo pari a 5 e viene stabilito in maniera definitiva dal gruppo di esperti. Le opere antecedenti l'anno 1998 ottengono il supplemento se uno degli aventi diritto dimostra che si tratta di una prima diffusione in un canale nazionale.

2.3.3.6. Coefficiente del programma

A ciascun programma televisivo viene assegnato un coefficiente da 1 a 5, a seconda della lingua in cui viene diffuso il programma. L'assegnazione viene effettuata tutti gli anni dal gruppo di esperti.

2.3.3.7. Orario e numero di diffusioni

¹All'orario di diffusione in televisione viene assegnato un coefficiente da 0,5 a 3. L'orario di inizio della trasmissione è determinante ai fini della valutazione. L'assegnazione dei coefficienti viene svolta annualmente dal gruppo di esperti.

²Riguardo ai programmi degli organismi di diffusione che in Svizzera non hanno l'obbligo di concessione, la ripartizione può essere limitata a quelle opere che vengono diffuse tra le 19h00 e la 01h59 (Primetime). Quando Suissimage delibera tale restrizione, essa vale anche per la ripartizione di SWISSPERFORM.

³In ogni caso vengono considerate al massimo 10 diffusioni all'anno della medesima produzione. Sono fatte salve le disposizioni ai sensi della cifra 2.3.3.2 cpv. 3 e 2.3.4.4.

2.3.3.8. Copertura giornaliera

Il gruppo di esperti assegna ai singoli programmi televisivi un fattore di ponderazione compreso tra 1 e 5, tenendo conto della copertura giornaliera, dei canali soggetti all'obbligo di diffusione secondo l'ordinamento radiotelevisivo e di un'eventuale codifica del programma.

I programmi svizzeri ottengono un fattore di ponderazione doppio.

2.3.4. Indennità per supporti vergini

2.3.4.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questa ripartizione i proventi derivanti dalle indennità per i supporti audiovisivi registrabili.

2.3.4.2. Base di calcolo

Per la ripartizione viene tenuto conto di quei supporti audiovisivi rientranti nella ripartizione ai sensi della cifra 2.3.3, fatta salva la cifra 2.3.4.4.

2.3.4.3. Assegnazione al settore di ripartizione utilizzazione in ambito scolastico

¹Al fine di indennizzare le quote dei supporti vergini riservate in altre tariffe, viene inizialmente assegnato il 2% delle entrate determinanti al settore di ripartizione utilizzazione in ambito scolastico.

²Se nel presente settore di ripartizione non avviene una ripartizione autonoma, l'assegnazione non viene effettuata.

³Le entrate derivanti dal noleggio di set-top-box e dall'uso privato con l'ausilio di apparecchi di riproduzione di terzi (art. 19 cpv. 2 LDA) sono escluse dall'assegnazione al settore di ripartizione utilizzazione in ambito scolastico.

2.3.4.4. Assegnazione a supporti audiovisivi non diffusi oppure non rilevati

¹Dagli importi da ripartire viene provvisoriamente riservato un 20% per la riproduzione di supporti audiovisivi non utilizzati in televisione, più precisamente per:

- lungometraggi;
- documentari;
- videoclip musicali;
- film industriali e di pubbliche relazioni (inclusi gli spot pubblicitari);
- programmi didattici e di formazione;
- brevi film d'animazione.

²La suddetta quota del 20% viene assegnata alle associazioni che rappresentano i produttori della relativa categoria di supporti audiovisivi, sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal gruppo di esperti.

2.3.4.5. Assegnazione a supporti audiovisivi diffusi

La rimanenza degli importi da ripartire viene distribuita secondo le regolamentazioni sulla ritrasmissione. In questo caso, tuttavia, non viene applicata la ponderazione basata sull'orario di diffusione.

Per contro, sulla base di una delibera del gruppo di esperti, viene considerata la frequenza delle registrazioni, moltiplicando i valori attribuiti alle categorie di opere per un fattore supplementare tra 1 e 3.

2.3.5. Indennità di noleggio

2.3.5.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questa ripartizione le indennità per il noleggio di supporti audiovisivi.

2.3.5.2. Ripartizione delle quote

Gli importi da ripartire vengono assegnati nella ripartizione dei supporti vergini, fatte salve le regolamentazioni dei contratti di gestione con società di gestione estere.

2.3.6. Indennità per l'utilizzazione in ambito scolastico

2.3.6.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questa ripartizione le indennità per l'utilizzazione didattica.

2.3.6.2. Assegnazione a supporti audiovisivi non diffusi oppure non rilevati

¹Dagli importi da ripartire viene inizialmente riservato un 20% per la riproduzione di supporti audiovisivi non utilizzati in televisione, più precisamente per:

- lungometraggi;
- documentari;
- videoclip musicali;
- film industriali e di pubbliche relazioni (inclusi gli spot pubblicitari);
- programmi didattici e di formazione;
- brevi film d'animazione.

²La suddetta quota del 20% viene assegnata alle associazioni che rappresentano i produttori della relativa categoria di supporti audiovisivi, sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal gruppo di esperti.

2.3.6.3. Ripartizione delle quote rimanenti

¹Gli importi da ripartire vengono distribuiti a seconda dell'opera, conformemente alle notifiche fornite a Suissimage sulle trasmissioni registrate, ai sensi delle regole sulla ripartizione per i supporti vergini.

²Qualora gli importi da ripartire fossero troppo esigui per giustificare una ripartizione autonoma, il gruppo di esperti può deliberare di destinare i proventi della ripartizione alla ripartizione per i supporti vergini.

2.3.7. Indennità per l'utilizzazione in ambito aziendale

2.3.7.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questa ripartizione le indennità per l'utilizzazione in ambito aziendale.

2.3.7.2. Assegnazione a supporti audiovisivi non diffusi oppure non rilevati

¹Dagli importi da ripartire viene inizialmente riservato un 20% per la riproduzione di supporti audiovisivi non utilizzati in televisione, più precisamente per:

- lungometraggi;
- documentari;
- videoclip musicali;
- film industriali e di pubbliche relazioni (inclusi gli spot pubblicitari);
- programmi didattici e di formazione;
- brevi film d'animazione.

²La suddetta quota del 20% viene assegnata alle associazioni che rappresentano i produttori della relativa categoria di supporti audiovisivi, sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal gruppo di esperti.

2.3.7.3. Ripartizione delle quote rimanenti

¹Gli importi da ripartire vengono distribuiti a seconda dell'opera, conformemente alle notifiche fornite a Suissimage sulle trasmissioni registrate, ai sensi delle regole sulla ripartizione per i supporti vergini.

²Qualora gli importi da ripartire fossero troppo esigui per giustificare una ripartizione autonoma, il gruppo di esperti può deliberare di destinare i proventi della ripartizione alla ripartizione per i supporti vergini.

2.3.8. Indennità per l'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio

2.3.8.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questo settore le indennità derivanti dalle utilizzazioni seguenti:

- proiezione di supporti audiovisivi disponibili in commercio (TC E);
- proiezione accessoria di supporti audiovisivi disponibili in commercio (TC 3a);
- trasmissione di supporti audiovisivi disponibili in commercio (Tariffa A TV, TC S TV, diritto di diffusione in finestre pubblicitarie della TV tedesca, TC Y TV, TC 1 prima diffusione e pacchetti misti TC 1, quota di prima diffusione);
- utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio da parte di persone con disabilità (TC 10);
- quota delle indennità per la ritrasmissione e la ricezione pubblica derivante dall'utilizzazione di supporti audiovisivi disponibili in commercio (TC 1, pacchetti misti TC 1, quota di ritrasmissione, TC 2a, TC 2b, TC 3a, TC 3b e TC 3c), ai sensi della cifra 2.3.3.1 del regolamento di ripartizione.

2.3.8.2. Riserva di reciprocità

¹I produttori audiovisivi hanno diritto a partecipare ai proventi del presente settore di ripartizione solo nella misura in cui gli artisti e le artiste che hanno partecipato ai supporti audiovisivi disponibili in commercio prodotti, hanno residenza abituale in Svizzera oppure sono cittadini svizzeri oppure appartengono ad uno Stato che accorda alle artiste ed agli artisti con cittadinanza svizzera il medesimo diritto (art. 35 cpv. 4 LDA). Nel caso in cui la reciprocità sia riferita solo a determinate modalità di utilizzazione (ad esempio solo per la ritrasmissione), la ripartizione dovrà essere suddivisa di conseguenza.

²Il gruppo di esperti chiarisce sulla base delle regolamentazioni dei rispettivi Paesi, se e in quale misura sussiste la reciprocità. Per ogni anno di ripartizione e per ogni tipo di utilizzazione rientrante in tale ambito di ripartizione, redige un elenco dei Paesi relativamente ai quali si può ritenere che vi sia la reciprocità.

2.3.8.3. Base di calcolo

Il calcolo delle quote di ripartizione avviene in applicazione analoga delle disposizioni di cui alle cifre 2.3.3.2–2.3.3.8. In tale contesto, ai supporti audiovisivi disponibili in commercio ai quali hanno collaborato artiste ed artisti che hanno la loro residenza abituale in Svizzera, che sono cittadini svizzeri o che appartengono a uno Stato che applica il principio di reciprocità viene assegnato il coefficiente 1, mentre a tutti gli altri supporti audiovisivi viene assegnato il coefficiente 0.

2.3.9. Indennità per l'utilizzazione di opere d'archivio di organismi di diffusione e di opere orfane

2.3.9.1. Settore di ripartizione

Rientrano in questa ripartizione le indennità per l'utilizzazione di opere d'archivio e di opere orfane.

2.3.9.2. Ripartizione delle quote

Le quote da ripartire vengono assegnate direttamente agli aventi diritto sulla base delle notifiche di utilizzazione, previa deduzione delle spese amministrative. Qualora non sia possibile identificare gli aventi diritto o questi risultino irreperibili, gli importi vengono versati alla Fondazione culturale svizzera per il settore audiovisivo.

2.3.10. Altre indennità

Le rimanenti indennità vengono destinate alla ripartizione per i supporti vergini.

2.4 Ripartizione delle quote degli organismi di diffusione

(Poiché attualmente la quota degli organismi di diffusione è disciplinata da un contratto forfettario con IRF, non è necessario un regolamento di ripartizione specifico.)

3. Disposizioni finali

3.1. Entrata in vigore

Il regolamento di ripartizione del 17 febbraio/ 19 giugno 1998 entra retroattivamente in vigore l'1 gennaio 1998 e sostituisce la versione del 31 luglio 1996. Ulteriori modifiche sono state approvate dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale mediante le decisioni del 02.11.1999, 15.05.2001, 29.12.2003, 27.08.2004, 24.06.2005, 13.07.2005, 30.06.2008, 12.01.2009, 05.03.2012, 31.07.2013, 24.09.2013, 29.05.2015, 12.08.2016, 07.02.2017, 27.02.2017, 02.03.2018, 27.11.2018, 21.03.2019, 15.08.2019, 25.03.2020, 09.11.2020, 23.09.2021, 21.10.2021, 28.10.2021, 02.05.2023, 27.09.2023, 03.10.2024, 26.02.2025, 06.05.2025, 25.11.2025 e 26.03.2026.

3.2. Rilevanza per membri e mandanti

Il presente regolamento di ripartizione è parte integrante dei contratti di gestione e di affiliazione.

3.3. Competenza di precisazione

I gruppi di esperti hanno la facoltà, sia di concerto per quanto riguarda le disposizioni generali, che singolarmente per tramite del gruppo di esperti corrispondente, di apportare precisazioni al presente regolamento di ripartizione, nella misura in cui ciò sia necessario per la messa in atto della ripartizione.

ALLEGATO A

Ripartizione sommaria							
Diritti di ritrasmissione		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	audiovisivi		
TC 1 Ritrasmissione	Audio 25%	23%		22.90%	0.10%	54%	100%
	Audiovisivo 75%	2.80%	20.85%	2.80%	19.55%	54%	100%
TC 1 Entrate supplementari	Audio 25%	23%		22.90%	0.10%	54%	100%
	Audiovisivo 75%	2.80%	20.85%	2.80%	19.55%	54%	100%
TC 1 Pacchetti misti, quota ritrasmissione 10%	Audio 25%	23%		22.90%	0.10%	54%	100%
	Audiovisivo 75%	2.80%	20.85%	2.80%	19.55%	54%	100%
TC 2a Ritrasmissione ripetitori	Audio 25%	23%		22.90%	0.10%	54%	100%
	Audiovisivo 75%	2.80%	20.85%	2.80%	19.55%	54%	100%
TC 2b Ritrasmissione reti IP		3.08%	20.56%	3.08%	19.28%	54%	100%

Diritti di esecuzione pubblica		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	audiovisivi		
TC 3a Rendere percepibile, in particolare musica di sottofondo	Audio	40%		40%		20%	100%
	Audiovisivo	2.80%	21%	2.80%	19.40%	54%	100%
TC 3b Aerei	Audio 1/3	50%		50%			100%
	Audiovisivo 2/3	5%	45%	5%	45%		100%
TC 3b Autobus turistici		36%	4%	36%	4%	20%	100%
TC 3b Ferrovie, navi ecc.		50%		50%			100%

TC 3c Public Viewing		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	90%	100%
TC C Chiese		25%	25%	25%	25%		100%
TC E Proiezione di film	Cinema	20%	30%	20%	30%		100%
	Altre proiezioni	3%	47%	3%	47%		100%
TC H Manifestazioni danzanti e ricreative nell'industria alberghiera e della ristorazione		49%	1%	49%	1%		100%
TC Hb Manifestazioni danzanti e ricreative		49%	1%	49%	1%		100%
TC HV Hotel-Video		2%	48%	2%	48%		100%
TC K Concerti e prestazioni simili a concerti	Musica in primo piano	50%		50%			100%
	Musica durante le pause (esecuzione) 80%	50%		50%			100%
	Musica durante le pause (riproduzione) 20%	5%		95%*			100%
TC L Corsi di danza/danza classica/ginnastica		50%		50%			100%
TC MA Juke-box	Audio	50%		50%			100%
TC Z Circo	Audio	50%		50%			100%

*senza deduzioni per i fondi

Indennità per supporti sonori vergini		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	AV		
TC 4 Cassette vergini	Audio	44.5%	0.5%	44.5%	0.5%	10%	100%
	Audiovisivo	1%	29%	1%	29%	40%	100%
TC 4 CD-R		32.805%	15.89%	32.805%	15.89%	2.61%	100%
TC 4 DVD		3.795%	40.13%	3.795%	40.13%	12.15%	100%

TC 4i Dispositivi di memoria digitali	Audio	41.585%	7.085%	41.585%	7.085%	2.66%	100%
	Audiovisivo	2.5%	30.835%	2.5%	30.835%	33.33%	100%
TC 4i Smartphones		43.45%	5.38%	43.45%	5.38%	2.34%	100%
TC 4i Tablets		43.45%	5.38%	43.45%	5.38%	2.34%	100%
TC 4i Laptops		43.45%	5.38%	43.45%	5.38%	2.34%	100%
TC 4i Dischi rigidi esterni		43.45%	5.38%	43.45%	5.38%	2.34%	100%
TC 7 Utilizzazioni nelle scuole	Audio	45%		45%		10%	100%
	Audiovisivo	1%	32.33%	1%	32.33%	33.34%	100%
TC 7 Utilizzazioni nelle scuole Copie digitali		22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	10%	100%
TC 8 Utilizzazioni nelle organizzazioni		22.50%	22.50%	22.50%	22.50%	10%	100%
TC 12 Memorizzazione di trasmissioni*		2%	26.17%	2%	26.17%	43.66%	100%
TC 12 Quota supplemento 1 (50%)		0%	0%	0%	0%	100%	100%

*inclusa quota supplemento 1 (50%)

Diritti di noleggio		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	audiovisivi		
TC 5 Noleggio	Audio	50%		50%			100%
	Audiovisivo	2%	48%	2%	48%		100%
TC 6 Prestito in biblioteche pubbliche	Audio	50%		50%			100%
	Audiovisivo	2%	48%	2%	48%		100%

Diritti di diffusione		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	audiovisivi		
TC 1 Prima diffusione		49%	1%	49%	1%		100%
TC 1 Pacchetti misti Quota prima diffusione 90%		25%	25%	25%	25%		100%
Tariffa A SSR Radio	Audio	50%		50%			100%
Tariffa A SSR Televisione	Programmi radiofonici ripresi	50%		50%			100%
	Supporti sonori com- merciali in produzioni proprie	50%		50%			100%
	Supporti audiovisivi commerciali	3%	47%	3%	47%		100%
	Film musicali	47.5%	2.5%	50%			100%
TC S Emittenti radio private	Audio	50%		50%			100%
TC S Emittenti televisive pri- vate	Supporti sonori com- merciali	50%		50%			100%
	Supporti audiovisivi commerciali	3%	47%	3%	47%		100%
	Film musicali	47.5%	2.5%	50%			100%
Diritto di diffusione TV Finestra pubblicitaria in TV tedesche		42%	8%	42%	8%		100%
Diritto di diffusione Simulcasting estero		100%					100%
TC Y Emittenti radio in abbo- namento	Audio	50%		50%			100%
TC Y Emittenti televisive in abbonamento	Supporti sonori com- merciali	50%		50%			100%
	Supporti audiovisivi commerciali	3%	47%	3%	47%		100%
	Film musicale	47.5%	2.5%	50%			100%
TC 11¹ Registrazioni d'archivio organismi di diffusione							100%

¹ In merito alla ripartizione sommaria viene deciso caso per caso.

Altri diritti		Interpreti		Produttori		Organismi di diffusione	Totale
		audio	audiovisivi	audio	audiovisivi		
TC 10 Utilizzazioni da parte di persone con disabilità		24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	1%	100%
TC 13¹ Utilizzazioni di diritti orfani							100%
TC 14 Video on Demand		20%	80%				100%
Diritti online¹							100%

ALLEGATO AAT1 (Artisti interpreti)

Il presente allegato regola la suddivisione delle indennità agli artisti interpreti di fonogrammi (APH) ed agli interpreti audiovisivi (AAV) secondo i seguenti 5 settori di ripartizione di cui alla cifra 2.1.1.3:

- APH - supporti sonori commerciali
- musica su supporti audiovisivi
- supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo
- AAV - prestazioni in film cinematografici e televisivi
- altre prestazioni audiovisive

Le assegnazioni vengono effettuate in diversi singoli passaggi secondo le disposizioni del regolamento di ripartizione.

1. Deduzione dei costi e deduzioni per la lotta contro le utilizzazioni non autorizzate ed a favore del riconoscimento dei diritti.

- 1.1. A partire dalle rispettive quote degli interpreti di fonogrammi ed audiovisivi e conformemente alla ripartizione sommaria (cifra. 1.3) vengono dapprima detratti i costi a seconda dei gruppi di aventi diritto corrispondenti.
- 1.2. In seguito si procede con le deduzioni per la lotta contro le utilizzazioni non autorizzate e a favore del riconoscimento dei diritti (cifra 2.1.1.8 cpv. 6).

2. Accorpamento delle quote degli interpreti di fonogrammi ed audiovisivi

Le somme risultanti al netto delle deduzioni per le rispettive quote degli interpreti di fonogrammi e degli interpreti audiovisivi vengono accorpate (cifra 2.1.1.4 cpv. 1).

3. Assegnazioni dirette

Le entrate tariffarie riconducibili ad un settore di ripartizione specifico vengono assegnate direttamente al medesimo (cifra 2.1.1.4 cpv. 2; ad es. le entrate da TC K, TC L, Tariffa A Radio, TC S Radio vengono assegnate direttamente al settore di ripartizione «Supporti sonori commerciali»).

4. Suddivisione in quote per interpreti di fonogrammi ed audiovisivi

Le rimanenti entrate tariffarie vengono suddivise tra i settori audio (cifra 2.1.1.4 cpv. 3) ed audiovisivo (cifra 2.1.1.4 cpv. 4). La suddivisione avviene secondo tre metodi diversi.

- 4.1. Se una tariffa prevede già una suddivisione, questa viene attuata.
- 4.2. In presenza di quote della ripartizione sommaria, le quote degli interpreti di fonogrammi ed audiovisivi vengono riproporzionate su base 100%. Pertanto 1/8 di quanto spetta agli interpreti di fonogrammi viene assegnato agli interpreti audiovisivi (secondo il vecchio regolamento di ripartizione, la musica in un supporto audiovisivo aveva un valore di 1/8; cifra 2.1.2.1.4 del vecchio regolamento; poiché, in base alle quote di ripartizione sommaria stabilite, 1/8 della quota degli interpreti audiovisivi veniva assegnato ogni volta agli interpreti di fonogrammi, occorre ora compensare tale quota).
- 4.3. In merito alle tariffe per le quali i gruppi di esperti hanno stabilito quote arrotondate approssimativamente (ad es. TC 3c 50% / 50%, TC E cinema 40% / 60%), la compensazione di 1/8 non viene effettuata.

5. Assegnazioni agli interpreti di fonogrammi

Per quanto riguarda gli interpreti di fonogrammi, l'assegnazione ai settori di ripartizione «Supporti sonori commerciali» da un lato e «Supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo» dall'altro (cifra 2.1.1.4 cpv. 3) avviene secondo un'analisi approfondita.²

6. Assegnazioni per i «Film musicali»

Le entrate derivanti dalle tariffe A TV film musicali, TC S TV film musicali e TC Y TV film musicali vengono assegnate a titolo di passaggio intermedio al settore di ripartizione «Film musicali» (cifra 2.1.1.5 cpv. 1, terzo punto elencato).

7. Suddivisione dei supporti audiovisivi diffusi secondo 8 settori di ripartizione

7.1. Sulla base di un'analisi periodica della statistica di diffusione³ della SSR, i supporti audiovisivi diffusi vengono suddivisi in 8 settori.

Due settori riguardano i supporti audiovisivi commerciali (cifra 2.1.1.5 cpv. 1):

- film per il cinema e film televisivi (ponderazione 100%)
- documentari e film d'animazione (ponderazione 40%)

Sei settori riguardano i supporti audiovisivi non commerciali (cifra 2.1.1.5 cpv. 2):

- trasmissioni con immagine, voce e musica (ponderazione 100%)
- trasmissioni con immagine e musica (ponderazione 80%)
- trasmissioni con voce e musica (ponderazione 40%)
- trasmissioni solo con musica (ponderazione 20%)
- prestazioni musicali (ponderazione 80%; cifra 2.1.1.5 cpv. 4)
- trasmissioni con immagine e voce (ponderazione 80%).

La ponderazione viene effettuata ai sensi delle regole alla cifra 2.1.1.4 cpv. 4: alle prestazioni nell'immagine si applica una ponderazione pari a 3/5, alle prestazioni musicali sulla traccia sonora una ponderazione pari a 1/5 ed alle prestazioni vocali sulla traccia sonora si applica altrettanto 1/5.

7.2. Per determinate tariffe le quote degli otto settori vengono acquisite direttamente sulla base delle analisi della statistica di diffusione (ad es. TC 1 dell'audiovisione, TC 3a dell'audiovisione).

7.3. In merito alle tariffe nelle quali l'utilizzazione di supporti audiovisivi commerciali è preponderante rispetto all'utilizzazione di supporti audiovisivi non commerciali (ad es. TC HV, TC 4, TC 4i, TC 12), i due settori relativi ai supporti audiovisivi commerciali vengono ponderati al rialzo al 75% e le sei quote relative ai supporti audiovisivi non commerciali vengono ponderate al ribasso al 25%. I rapporti reciproci tra i settori dei supporti audiovisivi commerciali ed i settori dei supporti audiovisivi non commerciali rimangono invariati.

7.4. Per quanto riguarda la TC 8 (utilizzazioni nelle organizzazioni) prevale l'utilizzazione dei supporti audiovisivi non commerciali sull'utilizzazione dei supporti audiovisivi commerciali. In questo caso i due settori dei supporti audiovisivi commerciali vengono ponderati al ribasso al 25 % e i sei settori dei supporti audiovisivi non commerciali vengono ponderati al rialzo al 75%. I rapporti reciproci tra i settori dei supporti audiovisivi commerciali ed i settori dei supporti audiovisivi non commerciali rimangono invariati.

7.5. In merito alle tariffe nelle quali l'utilizzazione è valutabile solo approssimativamente (ad es. TC H, TC 10), i settori dei supporti audiovisivi commerciali ed i settori dei supporti audiovisivi non commerciali vengono rispettivamente ponderati al 50%. I rapporti reciproci tra i settori dei supporti audiovisivi commerciali ed i settori dei supporti audiovisivi non commerciali rimangono invariati.

7.6. In merito alle tariffe che riguardano esclusivamente l'utilizzazione di supporti audiovisivi commerciali, i due settori dei supporti audiovisivi commerciali vengono ponderati al rialzo al 100%.

² Le quote calcolate sono state comunicate all'IPI l'ultima volta in data 22.06.2017 e sono state recepite dall'IPI per e-mail in data 22.06.2017.

³ La statistica di diffusione della SSR è stata analizzata per l'ultima volta nel 2016.

8. Suddivisione nel settore audiovisivo (supporti audiovisivi commerciali) e assegnazioni in «Musica nei supporti audiovisivi»

- 8.1. Conformemente alle quote stabilite nel passaggio precedente, le entrate tariffarie per i supporti audiovisivi commerciali vengono ripartite tra il settore dei film per il cinema e la televisione e il settore dei documentari e film d'animazione (ai sensi della cifra 2.1.1.5 cpv. 1).
- 8.2. Al settore di ripartizione «Musica nei supporti audiovisivi» vengono assegnate le seguenti quote:
- 1/5 dal settore film per il cinema e la televisione; la restante quota viene assegnata al settore di ripartizione «Prestazioni in film per il cinema e la televisione» (cifra 2.1.1.5 cpv. 1 lemma 1).
 - la metà dal settore documentari e film d'animazione; la restante quota viene assegnata al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» (cifra 2.1.1.5 cpv. 1 lemma 2).

I gruppi di esperti degli Interpreti audiovisivi e degli Interpreti di fonogrammi hanno constatato che, nel caso dei diritti di ritrasmissione, gli attori statunitensi di film cinematografici e televisivi sono protetti dal diritto di reciprocità ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LDA, mentre le prestazioni musicali di interpreti statunitensi sulla traccia sonora nei suddetti film non beneficiano della reciprocità. I gruppi di esperti hanno pertanto deliberato quanto segue, ai sensi della cifra 2.1.1.5 cpv. 2bis del regolamento di ripartizione⁴:

Ai sensi della cifra 2.1.1.5 cpv. 1 lemma 1, l'assegnazione relativa ai diritti di ritrasmissione al settore di ripartizione «Musica nei supporti audiovisivi» viene ridotta di un importo che corrisponde all'80% della quota di produzioni cinematografiche e televisive statunitensi proporzionata al loro minutaggio rispetto alla programmazione cinematografica e televisiva complessiva nei palinsesti rilevanti per la ripartizione ai sensi della cifra 2.1.3.2.1.

9. Suddivisione nel settore audiovisivo (supporti audiovisivi non commerciali) e assegnazioni in «Musica nei supporti audiovisivi»

- 9.1. Conformemente alle quote stabilite al punto 7, le entrate tariffarie per i supporti audiovisivi non commerciali vengono distribuite ai settori trasmissioni con immagine, voce e musica, trasmissioni con immagine e musica, trasmissioni con voce e musica, trasmissioni solo musicali, esibizioni musicali e trasmissioni con immagine e voce.
- 9.2. Al settore di ripartizione «Musica nei supporti audiovisivi» vengono attribuite le quote seguenti:
- 1/5 dal settore trasmissioni con immagine, voce e musica
 - 1/4 dal settore trasmissioni con immagine e musica
 - la metà dal settore trasmissioni con voce e musica
 - tutto il settore trasmissioni solo musicali

Le rimanenti quote vengono assegnate al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» (cifra 2.1.1.5 cpv. 2).

- 9.3. Tutto il settore prestazioni musicali viene assegnato al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» (cifra 2.1.1.5 cpv. 4).
- 9.4. Tutto il settore trasmissioni con immagini e voce viene assegnato al settore di ripartizione «Altre prestazioni audiovisive» (cifra 2.1.1.5 cpv. 2).

10. Assegnazione film musicali

19/20 delle entrate dall'utilizzazione di film musicali vengono assegnate al settore di ripartizione «Musica nei supporti audiovisivi», mentre la rimanente quota di 1/20 viene assegnata al settore «Altre prestazioni audiovisive» (cifra 2.1.1.5 cpv. 1, terzo punto in elenco).

⁴ Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 21.09.2022; delibera del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi del 24.10.2022.

11. Composizione di tutte le assegnazioni

Le assegnazioni secondo i punti di cui sopra vengono composte al fine di poterle assegnare ai cinque settori di ripartizione (secondo la cifra 2.1.1.3) «Supporti sonori commerciali», «Supporti sonori non commerciali e prestazioni dal vivo», «Musica nei supporti audiovisivi» (interpreti di fonogrammi), «Prestazioni in film per il cinema e film per la televisione» e «Altre prestazioni audiovisive» (interpreti audiovisivi).

12. Assegnazioni finali

- 12.1. Con le assegnazioni finali ai cinque settori di ripartizione secondo la cifra 2.1.1.3 vengono indicate le rispettive quote percentuali sulla somma di ripartizione totale per gli interpreti di fonogrammi e gli interpreti audiovisivi.
- 12.2. Mediante un ultimo passaggio vengono indicati
 - il totale dei tre settori di ripartizione degli Interpreti di fonogrammi con le rispettive quote percentuali sul suddetto totale e
 - il totale dei due settori di ripartizione degli Interpreti audiovisivi con le rispettive quote percentuali sul suddetto totale.

ALLEGATO AAT2 (Artisti interpreti)

La gestione dei diritti degli artisti interpreti nei contesti internazionali (Disposizioni esecutive relative agli art. 3 e 6 degli Statuti ed alle cifre 2.1.1.7 e 2.1.1.10 del Regolamento di ripartizione)

I. Artisti interpreti con residenza e/o luogo di lavoro in Svizzera

1. I membri e i mandanti che stabilmente lavorano come artisti interpreti e/o risiedono in Svizzera, incaricano SWISSPERFORM della gestione a livello mondiale dei diritti di protezione affini degli artisti interpreti gestiti da società di gestione. A tal fine, per la durata del rapporto di affiliazione o del contratto di gestione, essi cedono a SWISSPERFORM tutti i diritti che in Svizzera devono essere obbligatoriamente gestiti tramite società di gestione, nonché i diritti paragonabili ai suddetti diritti all'estero, e partecipano, secondo le disposizioni del regolamento di ripartizione, agli incassi realizzati mediante accordi di reciprocità con società di gestione estere. All'interno del contratto di affiliazione e di gestione è possibile concordare l'estensione della cessione dei diritti ed il mandato di gestione relativamente ad ulteriori diritti da gestire collettivamente.
2. La gestione dei diritti da parte di SWISSPERFORM e l'ambito della cessione dei diritti possono essere limitati al territorio svizzero. In tal caso, il membro o il mandante non ha diritto a partecipare agli incassi realizzati da SWISSPERFORM tramite accordi di reciprocità con società di gestione estere.
3. Su delibera dei gruppi di esperti competenti, nel contratto di affiliazione e di gestione possono essere offerte ai membri ed ai mandanti possibilità di limitazione perfezionate in relazione al territorio e/o all'ambito della cessione dei diritti, come ad es. la possibilità di escludere singoli Paesi e/o categorie di diritti all'interno del mandato di gestione e/o di limitarlo a singoli Paesi e/o categorie di diritti. Il gruppo di esperti competente determina le singole categorie di diritti e provvede all'assegnazione dei diritti cedibili a SWISSPERFORM in tali categorie di diritti. In tal caso, SWISSPERFORM ha la facoltà di addebitare ai membri ed ai mandanti i costi derivanti dalla documentazione aggiuntiva richiesta.

II. Artisti interpreti con residenza e/o luogo di lavoro al di fuori della Svizzera

1. Gli artisti interpreti che non lavorano come artisti interpreti e/o non risiedono stabilmente in Svizzera, possono incaricare SWISSPERFORM della gestione dei loro diritti in Svizzera. A tal fine essi trasferiscono a SWISSPERFORM tutti i diritti di protezione affini di artisti interpreti che loro spettano in Svizzera e che devono obbligatoriamente essere gestiti da società di gestione. Il gruppo di esperti competente può deliberare che il contratto di gestione preveda di limitare la gestione dei diritti a determinate categorie di diritto determinate dai gruppi di esperti oppure di estendere la gestione ad ulteriori diritti gestibili in maniera collettiva. In merito alle possibilità di limitazione, SWISSPERFORM ha la facoltà di addebitare ai mandanti i costi derivanti dalla documentazione aggiuntiva richiesta.
2. I mandanti partecipano alla ripartizione conformemente alle regole e alle disposizioni esecutive del regolamento di ripartizione, valide anche per i membri.
3. I mandanti che non risiedono e/o non lavorano stabilmente in Svizzera come artisti interpreti non partecipano tuttavia agli incassi di SWISSPERFORM nell'ambito di accordi di reciprocità con i Paesi esteri.
4. I costi specifici derivanti dai rapporti con un mandante dall'estero, quali corrispondenza dedicata, accertamenti giuridici, spese di traduzione, spese postali, telefoniche e bancarie oppure spese particolari per la documentazione dovute a rapporti di rappresentanza straordinari oppure a specifi-

che istruzioni di pagamento, possono essere addebitati al risultato di ripartizione dell'artista interprete interessato. Se il risultato della ripartizione è incerto, l'esecuzione di accertamenti approfonditi può essere subordinata al versamento di un adeguato anticipo sulle spese.

5. SWISSPERFORM non accetta incarichi di gestione dei diritti all'estero da parte di mandanti che non lavorano come artisti interpreti e/o non risiedono stabilmente in Svizzera. La suddetta restrizione può essere revocata mediante delibera dei gruppi di esperti competenti, sia in toto che anche in relazione a singoli Paesi ed aree economiche. Qualora, in seguito ad una tale delibera, si proceda ad una gestione dei diritti all'estero, la cifra II.3 non è applicabile ai Paesi in questione.
6. Gli artisti stranieri possono farsi rappresentare da terzi, quali agenzie, avvocati ecc. Tuttavia, l'artista deve firmare personalmente i seguenti documenti: la cessione dei diritti e l'assegnazione dell'incarico a SWISSPERFORM. In caso di dubbio, può essere richiesta l'autenticazione della firma. In via eccezionale, è possibile rinunciare alla firma personale dell'artista, a condizione che una terza parte presenti un valido documento di procura firmato dall'artista e che firmi una garanzia stilata da SWISSPERFORM, nella quale si stabilisce in particolare che la terza parte debba utilizzare, se possibile, una propria procura standard, che le modifiche e le revoche della procura devono essere prontamente comunicate e che la terza parte manleva SWISSPERFORM in riferimento a indennità indebitamente percepite. In ogni caso, l'artista straniero deve indicare un domicilio e una residenza fiscale validi, presso i quali possano essere validamente inviate le comunicazioni. SWISSPERFORM è titolata a comunicare tale indirizzo alle autorità fiscali che ne facciano richiesta.
7. Il mandante può autorizzare terze parti di visionare i propri conteggi.

III. Liechtenstein

1. Per tutto il tempo in cui SWISSPERFORM svolge attività di società di gestione concessionaria nel Liechtenstein, il termine «Svizzera» di cui alle cifre I e II va sostituito con «Svizzera e Liechtenstein»
2. Per tutto il tempo in cui SWISSPERFORM svolge attività di società di gestione concessionaria nel Liechtenstein, le persone residenti o che lavorano nel Liechtenstein sono eguagliate alle persone residenti o che lavorano in Svizzera.

IV. Doppie affiliazioni, cessioni multiple

1. I membri e i mandanti che, oltre a SWISSPERFORM, hanno conferito a una terza parte, in particolare ad un'altra società di gestione, un mandato per la gestione dei diritti nel medesimo ambito giuridico, vengono invitati per iscritto da SWISSPERFORM a fornire un chiarimento entro tre mesi, in modo che sia definito univocamente chi, ovvero quale società di gestione, rappresenti un artista nell'ambito giuridico in questione. Fino al chiarimento definitivo della situazione giuridica, il membro o il mandante non può far valere alcun diritto derivante dal rapporto di affiliazione o dal contratto di gestione.
2. Se, nonostante una richiesta scritta da parte di SWISSPERFORM, il rapporto di rappresentanza di SWISSPERFORM nell'ambito giuridico in questione non viene chiarito entro tre mesi, SWISSPERFORM può adottare una delle seguenti misure:
 - a) SWISSPERFORM può dichiarare nullo il mandato o l'affiliazione a causa di una cessione dei diritti poco chiara o inadeguata e rinunciare a qualsiasi ulteriore gestione dei diritti per conto del membro o del mandante.
 - b) SWISSPERFORM può limitare alla Svizzera un mandato conferito a livello mondiale ed escludere il membro o il mandante dalla partecipazione agli incassi derivanti dai contratti di reciprocità.
3. Qualora SWISSPERFORM, nell'esercizio dei diritti di membri e mandanti, si trovi a dover redigere più conteggi per una medesima persona, suddivisi per singole categorie di diritti (ad esempio per una società affiliata e un'agenzia), SWISSPERFORM può applicare, per ogni conteggio aggiuntivo necessario, una deduzione forfettaria relativa ai costi, stabilita dai gruppi di esperti competenti e corrispondente al massimo ai costi medi annuali di ripartizione per gruppo di aventi diritto, costi sostenuti per ogni singolo titolare di diritti nazionale ed estero al quale spetta un'indennità.

V. Contratti di collaborazione con organizzazioni di artisti internazionali

1. Alle organizzazioni di artisti internazionali riconosciute, che all'interno del settore dei diritti di protezione affini rappresentano adeguatamente una parte significativa di artisti interpreti residenti in una nazione, possono essere affidati loro, indipendentemente dalla reciprocità, i seguenti compiti nell'ambito di accordi di collaborazione:
 - pagamento di quote personalizzate agli artisti aventi diritto residenti sul loro territorio,
 - rappresentanza degli interessi di artisti residenti sul loro territorio mediante un contributo relativo alla documentazione ed alla notifica di registrazioni e trasmissioni.
2. L'organizzazione di artisti estera non ha la facoltà di stipulare un contratto di collaborazione. In particolare, tale diritto può essere negato anche qualora ciò comporti per SWISSPERFORM un onere amministrativo sproporzionato o qualora l'organizzazione estera non si impegni in modo evidente anche a favore degli interessi degli interpreti svizzeri.
3. I costi specifici derivanti dai rapporti con un'organizzazione estera, quali corrispondenza dedicata, accertamenti giuridici, spese di traduzione, spese postali, telefoniche e bancarie possono essere addebitati al risultato di ripartizione dell'organizzazione interessata. Se il risultato della ripartizione è incerto, l'esecuzione di accertamenti approfonditi può essere subordinata al versamento di un adeguato anticipo sulle spese.

VI. Contratti di reciprocità con società consorelle estere

1. I contratti di reciprocità con società consorelle estere vengono conclusi quando soddisfano i seguenti requisiti:
 - gestiscono adeguatamente i diritti di protezione affini degli artisti interpreti nel territorio coperto dal contratto, diritti che rientrano anche nell'ambito di attività di SWISSPERFORM;
 - dispongono delle autorizzazioni richieste, nella misura in cui siano necessarie per lo svolgimento di attività di gestione del settore;
 - distribuiscono individualmente ai propri membri almeno una parte del prodotto della gestione e hanno già effettuato almeno una volta una ripartizione in tal senso;
 - garantiscono una gestione corretta e il rispetto di tutti gli obblighi assunti;
 - escludono SWISSPERFORM da qualsiasi pretesa da parte dei loro membri.
2. I contratti di reciprocità che non prevedono uno scambio effettivo di prestazioni, ma si limitano alla rappresentanza legale reciproca e per il resto stabiliscono che i prodotti della gestione incassati rimangano nel Paese del partner contrattuale e servano a coprire i crediti dei propri membri maturati nell'area di attività dell'altro partner contrattuale, vengono stipulati su richiesta con tutte le società consorelle che soddisfano le condizioni previste alla cifra V. Tali contratti fungono tuttavia solo da regolamentazione transitoria fino alla conclusione di un contratto di scambio ai sensi della cifra VI.3. Essi devono pertanto avere una durata limitata ed essere regolarmente riesaminati in vista della loro conversione in un contratto ai sensi della cifra VI.3.
3. I contratti di reciprocità che prevedono uno scambio effettivo di prestazioni, vengono conclusi solo con società consorelle che soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - la legislazione dello Stato in cui operano prevede, quantomeno all'interno di alcuni settori fondamentali, una protezione degli artisti interpreti materialmente equiparabile a quella del diritto svizzero. In questo ambito si valutano anche la pressione fiscale ed il trasferimento delle indennità;
 - i repertori di SWISSPERFORM o della società consorella vengono utilizzati sul territorio dell'altra società in modo non trascurabile;
 - la società consorella è disposta a fare partecipare gli interpreti svizzeri alla ripartizione senza discriminazioni. La compilazione dei documenti di iscrizione o di altri documenti necessari per partecipare alla ripartizione deve essere strutturata in modo tale da potere essere effettuata dagli interpreti svizzeri senza particolari difficoltà;

- nella misura in cui la ripartizione avviene sulla base dell'effettiva utilizzazione della prestazione protetta, questa deve essere conteggiata dalla società consorella estera in modo tale che la partecipazione alla ripartizione degli artisti svizzeri sia equa e paritaria;
- i diritti in merito ai quali la società consorella estera non può concedere la reciprocità, possono essere esclusi dal campo di applicazione del contratto di reciprocità.

Al posto di uno scambio di prestazioni personalizzato, è possibile applicare, quale misura transitoria, lo scambio di quote di utilizzazione forfettarie.

4. Nell'ambito dei contratti di reciprocità le società di gestione in genere si fanno carico dei propri costi. È possibile prevedere diversamente, nel caso in cui si prospetti una evidente disparità tra gli oneri amministrativi a carico dei due contraenti.
5. Le società di gestione estere che dopo il terzo sollecito con termine di scadenza di 30 giorni per la risposta non consentono agli aventi diritto svizzeri di partecipare al prodotto della gestione secondo un principio di parità di trattamento equivalente a quello dei propri membri, possono subire all'interno dei settori in questione un trattamento pari a quello di un contratto di non scambio secondo la cifra VI.2, fino alla cessazione del comportamento discriminatorio.

(Approvato dai gruppi di esperti degli Interpreti di fonogrammi e degli Interpreti audiovisivi nelle sedute dell'8 settembre 2003, 26 aprile 2012, 6 giugno 2012, 29 agosto 2012, 13 settembre 2012, 2 febbraio 2016 e 25 febbraio 2016.)

ALLEGATO AAT3 (Artisti interpreti)

Titolarità dei diritti degli artisti interpreti in merito alle entrate tariffarie secondo l'art. 35 cpv. 4 LDA e secondo gli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera

1. Diritti

La verifica della corrispondenza tra un diritto internazionale ed il diritto svizzero avviene secondo il sistema dei codici giuridici (right codes) conformi alla banca dati International Database (IPD) di SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights), la federazione mondiale che raggruppa le società di gestione dei diritti degli artisti interpreti. Le entrate tariffarie che sono conformi al suddetto standard vengono assegnate ai citati right codes. Una modifica dei codes comporta un conseguente adattamento della classificazione.

Viene fatta distinzione tra i seguenti diritti:

BR Broadcasting (diritti di diffusione)

CP Communication to the public (rendere percepibili prestazioni diffuse o messe a disposizione)

LE Lending (prestito)

MA Making Available (messa a disposizione)

PC Private Copying (copia privata)

PP Public Performance (proiezione/esecuzione)

RE Rental (noleggio)

RP Reproduction Rights (diritti di riproduzione)

RR Retransmission Rights (diritti di ritrasmissione)

2. Assegnazione delle entrate tariffarie ai singoli diritti

2.1 **BR** Broadcasting (diffusione)

Ne fanno parte le entrate tariffarie per le diffusi derivanti dalla tariffa A, dalla TC S, dal diritto di diffusione nelle finestre pubblicitarie delle TV tedesche, dalla TC Y e dalla TC 1, dalla prima diffusione e dalle entrate supplementari per la prima diffusione. Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla tariffa A e dalla TC S, occorre dapprima scorporare le entrate relative alla riproduzione ai fini della diffusione e le entrate dalla messa a disposizione. Dopo tale separazione occorre costituire una quota per la diffusione digitale (Digital Broadcasting, **DB**) (simulcasting, webcasting, digital cablecasting). Quando tale quota non è direttamente scorponabile all'interno della tariffa, essa ammonta al 20%. Per quanto riguarda le entrate tariffarie derivanti dalle tariffe citate per la diffusione di film musicali, viene scorponata una quota del 50% per i videoclip (**VC**).

2.2 **CP** Communication to the Public (rendere percepibili le prestazioni diffuse o messe a disposizione)

Ne fanno parte le entrate tariffarie relative al rendere percepibili prestazioni diffuse o rese accessibili ai sensi delle tariffe TC 3a, TC 3b e TC 3c. Poiché tali entrate comprendono anche la proiezione/esecuzione (PP Public Performance) di supporti sonori e audiovisivi commerciali, le entrate tariffarie, nella misura in cui non siano state scorponate nella tariffa, vengono assegnate in parti uguali ai due diritti CP e PP.

2.3 **LE** Lending (prestito)

Ne fanno parte unicamente le entrate tariffarie dalla TC6b nel Principato del Liechtenstein.

2.4 **MA** Making Available (messa a disposizione)

Ne fanno parte le entrate per la messa a disposizione derivanti dalla tariffa A, dalla TC S, dalla TC11.

2.5 **PC** Private Copying (copia privata)

Ne fanno parte le entrate dalle tariffe TC 4 e TC 12.

2.6 **PP** Public Performance (proiezione/esecuzione)

Ne fanno parte le entrate per la proiezione e l'esecuzione derivanti dalle tariffe TC 3a, TC 3b, TC 3c, TC 7, TC C, TC E, TC H, TC HV, TC Hb, TC K, TC L, TC Ma e TC Z. Nella misura in cui le entrate da TC 3a, TC 3b, TC 3c e TC 7 coprono, senza distinzione, il rendere percepibile di prestazioni diffuse o messe a disposizione, così come la proiezione e/o la riproduzione di supporti sonori e audiovisivi, le entrate vengono ripartite per metà tra i due diritti coinvolti (TC 3a, TC 3b e TC 3c ripartizione a metà tra PP e CP, TC 7 ripartizione a metà tra PP e RP).

2.7 **RE** Rental (noleggio)

Ne fanno parte le entrate derivanti dalle tariffe TC 5 e TC 6a.

2.8 **RP** Reproduction Rights (diritti di riproduzione)

Ne fanno parte le entrate per la riproduzione finalizzata alla diffusione o alla messa a disposizione che derivano dalle tariffe A, TC S e TC 11, le entrate per la riproduzione dalla TC 7 così come le entrate da TC 9 e TC 10.

2.9 **RR** Retransmission Rights (diritti di ritrasmissione)

Ne fanno parte le entrate da TC 1, TC 2a e TC 2b.

2.10 Suddivisione delle entrate derivanti da TC 13

Le entrate da TC 13 sono da assegnare a quei diritti per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzazione secondo il tariffario. Nei casi in cui i diritti sull'utilizzazione vengano concessi a fronte di un'indennità univoca per più diritti, le entrate devono essere ripartite equamente tra i diritti d'utilizzazione concessi.

3. Procedimento per la verifica dei diritti corrispondenti secondo l'art. 35 cpv. 4 LDA

- 3.1 Secondo l'art. 35 cpv. 4 LDA, gli artisti interpreti, con residenza abituale in Svizzera oppure con cittadinanza in uno Stato che accorda ai cittadini svizzeri un diritto corrispondente (di reciprocità), possiedono un diritto al compenso. Un diritto è considerato conforme al diritto svizzero, qualora stabilito in via giudiziale oppure se nel relativo Paese una società di gestione gestisce i diritti corrispondenti per gli artisti interpreti svizzeri in maniera adeguata e non discriminatoria.
- 3.2. La verifica è limitata alle persone affiliate a SWISSPERFORM come membri o mandanti oppure che fanno valere i propri diritti nei settori definiti alle cifre 3.3 e 3.4 tramite società consorelle.
- 3.3 La verifica è limitata ai diritti **BR**, **CP**, **PP** e **RR**. Per tutti gli altri diritti si applica il principio del trattamento nazionale, ovvero la titolarità dei diritti sussiste indipendentemente dalla residenza e dalla nazionalità.
- 3.4 La verifica riguarda solo le entrate da supporti sonori commerciali e supporti audiovisivi commerciali e pertanto i settori di ripartizione Supporti sonori commerciali, Musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi (fondi A e B), Prestazioni in film cinematografici e televisivi e Altre prestazioni audiovisive (fondo C).
- 3.5 Quando le premesse per l'applicazione di un accordo internazionale sono date, oltre alla verifica della titolarità dei diritti, ai sensi dell'art. 35 cpv. 4, occorre effettuare anche una verifica sulla titolarità dei diritti secondo un accordo.

- 3.6 All'interno dei contratti di reciprocità occorre stabilire a quali entrate partecipano i membri della società consorella e quali requisiti aggiuntivi devono essere soddisfatti per poter partecipare ad ulteriori entrate.

4. Procedimento per la verifica dei diritti secondo la Convenzione di Roma

Nell'ambito della verifica della titolarità dei diritti ai sensi della Convenzione internazionale sulla tutela degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di diffusione (Convenzione di Roma, CR), viene verificata la partecipazione di artisti interpreti all'interno di supporti sonori disponibili in commercio, i cui produttori appartengono ad un Paese che ha sottoscritto la CR senza riserve in merito all'art. 12 CR, il quale limita o esclude un corrispondente diritto al compenso.

5. Procedimento per la verifica dei diritti secondo il Trattato dell'OMPI (WPPT)

Nell'ambito della verifica della titolarità dei diritti ai sensi del Trattato dell'OMPI sulle prestazioni e sui fonogrammi (WPPT), viene verificata la partecipazione di artisti interpreti all'interno di supporti sonori disponibili in commercio, i cui produttori appartengono ad un Paese che ha sottoscritto il trattato dell'OMPI senza riserve in merito all'art. 15 WPPT, il quale limita o esclude un corrispondente diritto al compenso o un corrispondente diritto esclusivo.

In subordine, si verifica se i supporti sonori sono stati pubblicati per la prima volta o contemporaneamente in un altro Paese aderente al WPPT, che ha sottoscritto tale accordo senza la suddetta riserva relativa all'articolo 15 WPPT.

(Approvato dai gruppi di esperti degli Interpreti di fonogrammi e audiovisivi nelle sedute del 2 febbraio 2016, 25 febbraio 2016, 20 agosto 2025 e 8 settembre 2025.)

ALLEGATO AAT4 (Artisti interpreti)

Diritto degli artisti interpreti alle entrate tariffarie secondo l'art. 35a cpv. 4 LDA

1. Definizione dei Paesi di produzione riconosciuti ai fini della ripartizione (cifra 2.1.1.7 cpv. 8)

¹All'interno della ripartizione vengono presi in considerazione solo gli artisti interpreti che partecipano in una produzione, che è stata prodotta oppure coprodotta da un produttore con sede in Svizzera oppure il cui Paese di produzione o coproduzione rientra nell'elenco di cui al cpv. 2. Gli altri Paesi vengono riconosciuti con delibera dei gruppi di esperti come Paesi con diritto di reciprocità, qualora vengano riconosciuti come tali da tutti gli utilizzatori o qualora la loro qualifica di Paese con diritto di reciprocità sia stata accertata mediante sentenza legale definitiva.

²I Paesi di produzione o coproduzione rilevanti sono:

- Svizzera
- Italia
- Spagna

³Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di ripartizione, che all'interno della ripartizione non tengono conto delle produzioni dall'utilizzazione limitata.

2. Riconoscimento di Paese di coproduzione

Il riconoscimento di Paese di coproduzione si basa sulla tariffa applicabile TC 14, che alla cifra 24 recita quanto segue:

«Un'opera audiovisiva con più Paesi di coproduzione appartiene ad un Paese di coproduzione rilevante, quando:

- tutti i suddetti Paesi di produzione sono Paesi di produzione rilevanti; oppure
- la Svizzera è uno di questi Paesi di produzione (e l'opera soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione cinematografica per ottenere lo status di coproduzione svizzera e vi è coinvolto almeno un autore o un artista interprete svizzero); oppure
- almeno uno di questi Paesi di produzione è un Paese di produzione rilevante e la lingua originale dell'opera è una lingua nazionale di uno dei suddetti Paesi di produzione rilevanti.»

3. Titolarità personale dei diritti

Sono aventi diritto alla ripartizione tutti gli artisti interpreti, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza, che hanno partecipato ad una produzione rilevante inserita nella ripartizione ai sensi delle cifre 1 e 2.

(Approvato dai gruppi di esperti degli Interpreti di fonogrammi e audiovisivi nelle sedute del 16 maggio 2024 e del 23 maggio 2024.)

ALLEGATO APH1 (Interpreti di fonogrammi)

Settore di ripartizione «Supporti sonori commerciali»

Minimo liquidabile – Abbassamento della soglia minima (cifra 1.5.3)

In applicazione della cifra 1.5.3 cpv. 2 vale una soglia minima inferiore: le quote degli aventi diritto che non raggiungono l'importo di CHF 10.– per conteggio (per i pagamenti esteri: CHF 50.– per conteggio) non vengono liquidate. Le indennità per i singoli conteggi vengono tuttavia cumulate su un conto degli aventi diritto e vengono liquidate non appena l'importo complessivo raggiunge la soglia minima.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 17 luglio 2025.)

1. Titolarità dei diritti (cifra 2.1.2.2.3)

¹Le entrate tariffarie vengono assegnate alle singole categorie di diritti ai sensi dell'allegato AAT3.

²Gli aventi diritto partecipano alle entrate tariffarie che sono state assegnate a quelle categorie di diritti alle quali hanno diritto – che sia a titolo dell'affiliazione a SWISSPERFORM, di un contratto di gestione o della reciprocità.

2. I dati di diffusione analizzati (cifra 2.1.2.2.4)

¹I proventi della ripartizione vengono assegnati in linea di principio a quattro ripartizioni:

Le ripartizioni da 1 a 4 corrispondono a quattro programmi musicali caratteristici, ovvero programmi di musica di intrattenimento/musica popolare, programmi principalmente di musica classica e jazz, programmi di musica pop/rock e programmi delle emittenti private.

²Il gruppo di esperti stabilisce quali criteri, secondo la cifra 2.1.2.2.4, vengono applicati per la selezione delle emittenti. Il gruppo di esperti decide inoltre se assegnare alle emittenti determinati fattori di ponderazione (cfr. cifra 2.1.2.2.2). I suddetti criteri secondo la cifra 2.1.2.2.4 valgono per tutte e quattro le ripartizioni.

³Oltre ai nove canali radio principali della SSR vengono valutati i seguenti canali della SSR: SRF Musikwelle Radio Rumantsch, Option Musique, Swiss Classic, Swiss Jazz, Swiss Pop e Virus.

⁴Tra le emittenti private vengono analizzate: Radio 24, Radio Argovia, Radio Basilisk, Radio Berner Oberland (BeO), Radio Central, Radio Chablais, Radio Energy Zürich, Radio Eviva, Radio Fribourg, Radio Lausanne FM, Radio Pilatus e Radio Zürisee.

⁵I dati analizzati possono essere rappresentati graficamente come segue:

Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4
SRF 1	SRF 2 Kultur	SRF 3	Radio 24
La Première	Espace 2	Couleur 3	Radio Argovia
Rete 1	Rete 2	Rete 3	Radio Basilisk
SRF Musikwelle	Swiss Classic	SRF Virus	Radio BeO
Option Musique	Swiss Jazz	Swiss Pop	Radio Central
Radio Rumantsch			Radio Chablais
			Radio Energy Zürich
			Radio Eviva
			Radio Fribourg
			Radio Lausanne FM
			Radio Pilatus
			Radio Zürisee

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 18 giugno 2019, 18 marzo 2021, 30 giugno 2021 e 25 febbraio 2025.)

3. Supplemento di prima diffusione e riduzione progressiva (cifra 2.1.2.2.2 cpv. 3)

Al momento non viene concesso alcun supplemento di prima diffusione e non viene applicata una riduzione progressiva. Il gruppo di esperti può decidere diversamente per ogni anno di ripartizione.

4. Assegnazione delle entrate tariffarie (cifra 2.1.2.2.1)

4.1. Assegnazione delle indennità di diffusione derivanti dalle tariffe A (SSR), TC S (emittenti private), TC Y (emittenti in abbonamento), TC 1 prima diffusione, TC 1 pacchetti misti e finestre pubblicitarie svizzere nelle tv tedesche

I proventi di ripartizione derivanti dalle indennità di diffusione vengono ripartiti come segue:

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Video musicali (musica su supporti audiovisivi)
Tariffa A Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 3, proporzionalmente alle quote dei proventi generati dai singoli programmi radiofonici della SSR analizzati.			0%	0%
Tariffa A TV (Programmi radio ripresi)	44%	28%	28%	0%	0%
Tariffa A TV (Supporti sonori commerciali in produzioni proprie)	44%	28%	28%	0%	0%
Tariffa A TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
Tariffa A TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%

TC S Radio	0%	0%	0%	100%	0%
TC S Simulcasting	0%	0%	0%	100%	0%
TC S TV (Supporti sonori commerciali)	0%	0%	0%	100%	0%
TC S TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
TC S TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%
TC Y Radio	0%	0%	0%	100%	0%
TC Y TV (Supporti sonori commerciali)	0%	0%	0%	100%	0%
TC Y TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
TC Y TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%
TC 1 Prima diffusione	25%	25%	25%	25%	0%
TC 1 Pacchetti misti, quota prima diffusione 90%	25%	25%	25%	25%	0%
Diritto di diffusione TV finestra pubblicitaria in TV tedesche	39.43%	28.92%	26.55%	5%	0.1%

4.2. Assegnazione dei proventi di ripartizione dalla ritrasmissione via cavo (TC 1) e mediante ripetitori e reti IP (TC 2a e 2b), dalla ricezione di programmi radiofonici e dall'esecuzione di supporti sonori commerciali (TC 3a e 3b) così come dalla ricezione di trasmissioni televisive sui grandi schermi (TC 3c)

I proventi di ripartizione dalla ritrasmissione e dalla ricezione di trasmissioni vengono così ripartiti:

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Video musicali (musica su supporti audiovisivi)
TC 1 Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.1.2.2.4 cpv. 2.				0%
TC 1 Entrate supplementari radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.1.2.2.4 cpv. 2.				0%
TC 1 Pacchetti misti radio, quota di ritrasmissione 10%	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.1.2.2.4 cpv. 2.				0%
TC 1 TV	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 1 TV Entrate supplementari	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 1 TV Pacchetti misti TV, quota di ritrasmissione 10%	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 2a Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%

TC 2a TV	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 2b	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 3a Audio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3a Audiovisivo	25%	15%	30%	30%	0%
TC 3b Aerei Audio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Aerei Audiovisivo	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Autobus turistici	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Ferrovie, navi ecc.	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3c	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%

4.3. Assegnazione dei proventi di ripartizione dalla riproduzione privata (TC 4), dall'indennità di noleggio (TC 5 e TC 6), dall'utilizzazione in ambito scolastico ed aziendale (TC 7 e TC 8), dall'utilizzazione da parte di persone con disabilità (TC 10), dall'utilizzazione di registrazioni d'archivio di organismi di diffusione (TC 11), dalla concessione in uso di decoder TV (Set-Top-Box) con memoria e di videoregistratori virtuali (vPVR) (TC 12), dall'utilizzazione di diritti orfani (TC 13) e dall'indennità per l'esecuzione di supporti sonori commerciali

A causa della mancanza di documentazione, i proventi di ripartizione derivanti da riproduzione privata, indennità di noleggio, utilizzazione in ambito scolastico ed aziendale, utilizzazione di opere da parte di persone con disabilità, utilizzazione di registrazioni d'archivio di organismi di diffusione, concessione in uso di decoder TV (Set-Top-Box) con memoria e di videoregistratori virtuali (vPVR), utilizzazione di diritti orfani e tariffe di esecuzione vengono assegnati alla ripartizione delle indennità di diffusione e ripartiti come segue:

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Video musicali (musica su supporti audiovisivi)
TC 4 Cassette vergini audio	39%	14%	34%	13%	0%
TC 4 Cassette vergini audiovisione	39%	14%	34%	13%	0%
TC 4 CD-R	30%	10%	30%	30%	0%
TC 4 DVD	25%	25%	25%	25%	0%
TC 4i Dispositivi di memorizzazione digitali audio	30%	10%	30%	30%	0%
TC 4i Dispositivi di memorizzazione digitali Audiovisivo	30%	10%	30%	30%	0%

TC 4i Smartphones	23.21%	13.12%	34.31%	29.26%	0.1%
TC 4i Tablets	23.21%	13.12%	34.31%	29.26%	0.1%
TC 4i Laptops	23.21%	13.12%	34.31%	29.26%	0.1%
TC 4i Dischi rigidi esterni	23.21%	13.12%	34.31%	29.26%	0.1%
TC 5 Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC 5 Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC 6 Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC 6 Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC 7 Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC 7 Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC 7 Copie digitali	25%	25%	25%	25%	0%
TC 8	25%	25%	25%	25%	0%
TC 10	25%	25%	25%	25%	0%
TC 11	44.17%	22.08%	33.65%	0%	0.1%
TC 12	30%	10%	30%	30%	0%
TC 13	50%	50%	0%	0%	0%
TC C	25%	25%	25%	25%	0%
TC E Cinema	20%	0	40%	40%	0%
TC E Altre esecuzioni	20%	0	40%	40%	0%
TC H	22.08%	0%	38.91%	38.91%	0.1%
TC Hb	22.08%	0%	38.91%	38.91%	0.1%
TC HV	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Musica in primo piano	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Musica di sottofondo 80%	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Riproduzione di musica di sottofondo 20%	25%	25%	25%	25%	0%
TC L	25%	25%	25%	25%	0%
TC Ma	25%	25%	25%	25%	0%
TC T Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC T Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC Z	25%	25%	25%	25%	0%

5. Dimensione della formazione e ponderazione (cifra 2.1.2.2.2 cpv. 4)

Nei rapporti esterni rispetto ad altre registrazioni, le registrazioni vengono suddivise secondo le seguenti categorie e rispettivamente ponderate secondo la tabella seguente:

Dimensione della formazione	Ponderazione
1-7 partecipanti	1
8-20 partecipanti	1.4
21-50 partecipanti	1.8
51-80 partecipanti	2.2
oltre 81 partecipanti	2.5

6. Quote sui proventi di registrazione per categoria di ruolo (cifra 2.1.2.2.2 cpv. 5)

Dimensione della formazione	Featured Artist (FA)	Non Featured Artist (NFA)	Artistic Producer (AP)
1-7 partecipanti	60%	20%	20%
8-20 partecipanti	55%	35%	10%
21-50 partecipanti	35%	55%	10%
51-80 partecipanti	25%	65%	10%
oltre 81 partecipanti	15%	80%	5%

Quando ad una registrazione non partecipa alcun AP, la suddetta quota viene ripartita secondo il rapporto dato tra FA e NFA. Quando ad una registrazione non partecipa alcun NFA, la quota spetta ai FA e viceversa. La quota dell'AP rimane invariata. Quando ad una registrazione partecipano tutti con il medesimo ruolo, i proventi vengono ripartiti equamente tra i suddetti partecipanti.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 20 maggio 2025.)

7. Riserve per la registrazione (cifra 2.1.2.2.6)

¹Per i partecipanti non ancora noti al momento della ripartizione, vengono costituite delle riserve di ripartizione sulle singole registrazioni, fissando il seguente valore predefinito per numero di collaboratori:

Dimensione della formazione	Featured Artist (FA)	Non Featured Artist (NFA)	Artistic Producer (AP)
1-7 partecipanti	3	3	1
8-20 partecipanti	4	8	1
21-50 partecipanti	4	20	1
51-80 partecipanti	4	50	1
oltre 81 partecipanti	4	80	1

²Fino allo scioglimento delle riserve di ripartizione di cui al cpv. 1, ai partecipanti conosciuti viene accreditata solo la rispettiva quota in base al suddetto valore predefinito.

³Le riserve di ripartizione di cui ai commi 1 e 2 vengono sciolte e ripartite tra i partecipanti conosciuti quando il numero dei partecipanti è noto («Line-Up Complete»). I partecipanti sono considerati noti se sono stati espressamente confermati, ad esempio dal produttore della registrazione o da una fonte pubblicamente disponibile. Il numero dei partecipanti è considerato conosciuto al più tardi dopo la scadenza del termine legale di cinque anni per la notifica tardiva dei diritti a SWISSPERFORM, secondo lo stato attuale in quel momento.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 25 febbraio 2025.)

ALLEGATO APH2 (Interpreti di fonogrammi)

Settore di ripartizione «Indennità dall'utilizzazione di musica su supporti audiovisivi»

Minimo liquidabile – Abbassamento della soglia minima (cifra 1.5.3)

In applicazione della cifra 1.5.3 cpv. 2 vale una soglia minima inferiore: le quote degli aventi diritto che non raggiungono l'importo di CHF 10.– per conteggio (per i pagamenti esteri: CHF 50.– per conteggio) non vengono liquidate. Le indennità per i singoli conteggi vengono tuttavia cumulate su un conto degli aventi diritto e vengono liquidate non appena l'importo complessivo raggiunge la soglia minima.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 17 luglio 2025.)

1. Assegnazione della somma di ripartizione annuale ai fondi di ripartizione (cifra 2.1.2.3.1)

Fondo di ripartizione	Ponderazione	Assegnazione calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili
A Musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi registrati con Suissimage fino a 15 partecipanti	1 volta	51.01% (incluso 20% a favore dei solisti)
B Musica sulla traccia sonora di supporti audiovisivi registrati con Suissimage a partire da 16 partecipanti	4 volte	16.65%
C Musica sulla traccia sonora di altri supporti audiovisivi fino a 15 partecipanti	1 volta	18.72% (incluso 20% a favore dei solisti)
D Musica sulla traccia sonora di altri supporti audiovisivi a partire da 16 partecipanti	4 volte	6.11%
E Musica in spot pubblicitari, jingles e loghi audio	1 volta	7.51%
F Musica in video musicali	Assegnazione diretta Allegato AAT1, cpv. 6	

Ai sensi della cifra 2.1.2.3.1 cpv. 5 è possibile effettuare un trasferimento per un massimo del 20% a favore di solisti e direttori d'orchestra dai fondi di ripartizione B e D ai fondi di ripartizione A o C. Un eventuale trasferimento viene calcolato al momento dell'assegnazione e registrato nella tabella.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 13 novembre 2018 e del 25 febbraio 2025.)

2. Canali televisivi determinanti nazionali (cifra 2.1.2.3.2 cpv. 5)

¹Per i fondi di ripartizione A e B i canali analizzati risultano come indicato alla cifra 2.1.3.2.1, ai sensi della quale vengono ripresi i canali analizzati da Suissimage nel settore di ripartizione «Prestazioni in film cinematografici e televisivi».

²Al fine di determinare i canali televisivi determinanti per i fondi di ripartizione C, D ed E, per ogni anno di ripartizione vengono prese in considerazione le statistiche relative alla copertura giornaliera fornite da Suissimage. La selezione dei canali viene effettuata dal gruppo di esperti o da un organo delegato dal medesimo, in applicazione delle disposizioni di cui alla cifra 2.1.2.3.2, commi 5 e 6. Sono stati definiti rilevanti ai fini della ripartizione i seguenti canali:

Ponderazione 100%:

SRF 1, SRF zwei, SRF Info, RTS un, RTS deux, RSI LA 1, RSI LA 2

Ponderazione 50% (sulla base della copertura giornaliera):

3+, 4+, TZüri

Ponderazione 50% (sulla base dei contenuti rilevanti per la ripartizione):

TV 24, S1, blue ZOOM D

(Delibere del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 20 giugno 2018 e del 7 dicembre 2022)

³Tutti i canali principali della SSR vengono ponderati con un fattore del 100%. Altri canali tenuti in considerazione secondo le disposizioni della cifra 2.1.2.3.2 cpv. 5 hanno un peso del 50%.

3. Canali televisivi determinanti internazionali (cifra 2.1.2.3.2 cpv. 8)

La selezione dei canali e la rispettiva ponderazione vengono effettuate dal gruppo di esperti oppure mediante un organo delegato dal gruppo di esperti, in applicazione analoga delle regolamentazioni conformi alla cifra 2.1.2.3.2 cpv. 8. In particolare sono stati definiti rilevanti ai fini della ripartizione i seguenti canali:

Germania:

Ponderazione 100%:

ARD, arte, PRO 7, RTL, SAT1, VOX, ZDF

Ponderazione 50%:

BR, HR, MDR, NDR, RBB, SR, SWR, WDR

Austria:

Ponderazione 100%:

3SAT, ORF2, ORF eins, ORFIII

Ponderazione 50%:

ATV, Servus TV

Francia:

Ponderazione 100%:

ARTE FR, FR 2, FR 3, FR 4, FR 5, M6, TF1, TV5

Ponderazione 50%:

MEZZO

Paesi Bassi:

Ponderazione 100%:

NOS 1, NOS 2, NOS 3, RTL 4

Quando un diritto al compenso per un'utilizzazione all'estero viene rivendicato nell'ambito di un contratto di non scambio oppure un contratto di scambio forfettario relativo a Paesi o canali che non sono contenuti nell'elenco di cui sopra, occorre che il gruppo di esperti deliberi in merito.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 28 giugno 2018)

ALLEGATO APH3 (Interpreti di fonogrammi)

Settore di ripartizione «Indennità dall'utilizzazione di supporti sonori non disponibili in commercio e prestazioni dal vivo»

Minimo liquidabile – Abbassamento della soglia minima (cifra 1.5.3)

In applicazione della cifra 1.5.3 cpv. 2 vale una soglia minima inferiore: le quote degli aventi diritto che non raggiungono l'importo di CHF 10.– per conteggio (per i pagamenti esteri: CHF 50.– per conteggio) non vengono liquidate. Le indennità per i singoli conteggi vengono tuttavia cumulate su un conto degli aventi diritto e vengono liquidate non appena l'importo complessivo raggiunge la soglia minima.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 17 luglio 2025.)

4. Assegnazione della somma di ripartizione annuale ai fondi di ripartizione (cifra 2.1.2.4.1)

Fondo di ripartizione	Ponderazione	Assegnazione calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili
A Musica: solisti e formazioni fino a 15 partecipanti	1 volta	25.46% (incluso 20% a favore dei solisti)
B Musica: orchestre, grandi gruppi, altre formazioni incluse orchestre di fiati, cori e opere; a partire da 16 partecipanti	4 volte	36.72%
C Prestazioni di speaker in radiodrammi, letture, recitazioni	1 volta	5.94%
D Prestazioni in spot pubblicitari, jingles e loghi audio	1 volta	31.31%
E Prestazioni nelle forme espressive dell'arte popolare	1 volta	0.57%

Ai sensi della cifra 2.1.2.4.1 cpv. 5 è possibile effettuare un trasferimento per un massimo del 20% a favore di solisti e direttori d'orchestra dal fondo di ripartizione B al fondo di ripartizione A. Un eventuale trasferimento viene calcolato al momento dell'assegnazione e registrato nella tabella.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 13 novembre 2018).

1. Canali radio determinanti nazionali (cifra 2.1.2.4.2 cpv. 4)

La selezione dei canali analizzati risulta da quanto indicato alla cifra 2.1.2.2.4 e dall'allegato APH 1; per il momento si rinuncia alla ponderazione dei singoli canali.

2. Canali radio determinanti internazionali (cifra 2.1.2.4.2 cpv. 6)

La selezione dei canali e la rispettiva ponderazione vengono effettuate dal gruppo di esperti oppure mediante un organo delegato dal gruppo di esperti, in applicazione analoga delle regolamentazioni conformi alla cifra 2.1.2.4.2 cpv. 4. In particolare, sono stati individuati come rilevanti ai fini della ripartizione i seguenti canali:

Germania:

88.8, BR1, BR2, BR3, BR4, Brem1, Brem4, DLR, HR1, HR2, HR3, HR4, Kult, MDR1S, NDR1, NDR1Well, SWR1, SWR2, SWR3, SWR4, WDR2, WDR3, WDR4, WDR5

Austria:

FM4, OE1, OE2, OE3, RaS, RaTyr, RaVor, RaWie

Francia:

Fbleu, FCULT, FINFO, FranceBl, FRINT, FRMUS, NRJ, RFA, RFBes, RRTLf, Skyro, Virgin

Quando un diritto al compenso per un'utilizzazione all'estero viene rivendicato nell'ambito di un contratto di non scambio oppure un contratto di scambio forfettario relativo a Paesi o canali che non sono contenuti nell'elenco di cui sopra, occorre che il gruppo di esperti deliberi in merito.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti di fonogrammi del 28 giugno 2018)

ALLEGATO AAV1 (Interpreti audiovisivi)

Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione di prestazioni in film cinematografici e televisivi

Minimo liquidabile – Abbassamento della soglia minima (cifra 1.5.3)

In applicazione della cifra 1.5.3 cpv. 2 vale una soglia minima inferiore: le quote degli aventi diritto che non raggiungono l'importo di CHF 10.– per conteggio (per i pagamenti esteri: CHF 50.– per conteggio) non vengono liquidate. Le indennità per i singoli conteggi vengono tuttavia cumulate su un conto degli aventi diritto e vengono liquidate non appena l'importo complessivo raggiunge la soglia minima.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi del 17 luglio 2025.)

1. Definizione dell'utilizzazione determinante (cifra 2.1.3.2.1)

¹Tutti i canali principali della SSR sono considerati palinsesti svizzeri.

²Al momento non vengono ancora elaborate notifiche di utilizzazione aggiuntive.

2. Categorie di opere, generi di opere e ponderazioni (cifra 2.1.3.2.2 cpv. 3 lett. b)

Categoria di opera:	Punteggio
---------------------	-----------

- | | |
|------------------------|---|
| – Film cinematografico | 3 |
| – Film televisivo | 3 |
| – Serie televisiva | 1 |

Genere:

- | | |
|-----------------|----|
| – Fiction | 10 |
| – Sitcom e Soap | 10 |

I punteggi per categoria e genere vengono moltiplicati tra di loro. Sono determinanti le categorie ed i generi come documentati da Suissimage.

3. Orario di diffusione (cifra 2.1.3.2.2 cpv. 3 lett. c)

L'orario di diffusione preso in considerazione fa riferimento alle disposizioni del regolamento di ripartizione di Suissimage.

4. Supplemento di prima diffusione (cifra 2.1.3.2.2 cpv. 3 lett. d)

Il supplemento di prima diffusione fa riferimento alle disposizioni del regolamento di ripartizione di Suissimage per le prime diffusioni con supplemento «Création».

5. Assegnazione di attori, speaker, doppiatori e narratori nelle categorie di ponderazione del ruolo (cifra 2.1.3.2.2 cpv. 5)

¹Per le serie televisive non si applica una ponderazione del ruolo. Gli attori ed i doppiatori che hanno partecipato ad una serie vengono assegnati alla categoria di ponderazione C per ciascun episodio in cui è stata dimostrata la loro partecipazione.

²In merito agli attori, la suddivisione all'interno delle categorie di ponderazione avviene in linea di principio secondo le giornate di ripresa e dei takes:

Attori:

Oltre al 40% di giorni di ripresa complessivi	Categoria A
10-40% di giorni di ripresa complessivi	Categoria B
Meno del 10% di giorni di ripresa complessivi	Categoria C

Doppiatori:

Oltre al 14% di takes complessivi	Categoria A
6-14% di take complessivi	Categoria B
Meno del 6% di takes complessivi	Categoria C

Speaker e narratori:

Oltre al 40% di takes complessivi	Categoria A
10-40% di takes complessivi	Categoria B
Meno del 10% di takes complessivi	Categoria C

I direttori di doppiaggio, gli audiodescrittori e gli stunt performer rientrano nella categoria C.

Quando non si conoscono il numero dei giorni di ripresa o dei takes complessivi, è possibile basare ogni opera su valori medi.

I valori di default per il numero complessivo di giorni di ripresa sono:

Anno di produzione	Opere da 40 minuti	Opere da 60 minuti	Opere da 90 minuti
2010-	7	13	21
2000-2009	7	13	21
1990-1999	11	17	26
1980-1989	13	19	27
1970-1979	15	20	29
1900-1969	16	22	30

I valori di default per il numero complessivo di takes sono:

Opere da 40 a 50 minuti	440
Opere da 51 a 65 minuti	561
Opere da 66 a 84 minuti	726
Opere da 85 a 105 minuti	935
Opere a partire da 106 minuti	1155

³La ponderazione del ruolo corrisponde a:

– Categoria A	Fattore 3
– Categoria B	Fattore 2
– Categoria C	Fattore 1

⁴Le assegnazioni alle categorie delle società consorelle estere, possono essere attribuite ai loro membri nell'ambito dei contratti di reciprocità, a condizione che portino in sostanza al medesimo risultato.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi dell'8 luglio 2021)

ALLEGATO AAV2 (Interpreti audiovisivi)

Ripartizione delle indennità dall'utilizzazione delle altre prestazioni audiovisive

1. Assegnazione della somma di ripartizione annuale ai fondi di ripartizione (cifra 2.1.3.3.1)

Fondo di ripartizione	Ponderazione	Assegnazione calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili
A Musica, danza: solisti e formazioni fino a 15 partecipanti	2 volte	24.28% (incluso 5% a favore dei solisti)
B Musica: orchestre, grandi gruppi, altre formazioni incluse orchestre di fiati e cori, danza classica e opere; a partire da 16 partecipanti	5 volte	35.36%
C Prestazioni di attori e speaker in documentari e film d'animazione	2 volte	30.32%
D Prestazioni di attori e speaker in spot pubblicitari e sigle	1 volta	8.29%
E Prestazioni in forme espressive dell'arte popolare	1 volta	1.75%

Ai sensi della cifra 2.1.3.3.1 cpv. 5 è possibile effettuare un trasferimento per un massimo del 20% a favore di solisti e direttori d'orchestra dal fondo di ripartizione B al fondo di ripartizione A. Un eventuale trasferimento viene calcolato al momento dell'assegnazione e registrato nella tabella.

(Delibere del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi del 22 novembre 2018 e del 19 novembre 2019.)

2. Canali televisivi determinanti nazionali (cifra 2.1.3.3.2 cpv. 4)

¹La definizione dei canali televisivi determinanti viene basata per ciascun anno di ripartizione sulle statistiche relative alla copertura giornaliera di Suissimage.

²La selezione dei canali avviene tramite il gruppo di esperti oppure mediante un organo delegato dal gruppo di esperti, in applicazione delle disposizioni di cui alla cifra 2.1.3.3.2 cpv. 4 e 5. Sono stati individuati come rilevanti ai fini della ripartizione i seguenti canali:

Ponderazione 100%:

SRF1, SRF zwei, SRF Info, RTS Un, RTS Deux, RSI LA 1, RSI LA 2

Ponderazione 50% (sulla base della copertura giornaliera):

3+, 4+, TZüri

Ponderazione 50% (sulla base dei contenuti rilevanti per la ripartizione):

TV 24, S1, blue ZOOM D

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi del 18 settembre 2017 e del 14 dicembre 2022)

³Tutti i canali principali della SSR vengono ponderati con un fattore del 100%. Altri canali tenuti in considerazione secondo le disposizioni della cifra 2.1.2.3.2 cpv. 5 hanno un peso del 50%.

3. Canali televisivi determinanti internazionali (cifra 2.1.3.3.2 cpv. 7)

La selezione dei canali e la rispettiva ponderazione vengono effettuate dal gruppo di esperti oppure mediante un organo delegato dal gruppo di esperti, in applicazione analoga delle regolamentazioni conformi alla cifra 2.1.3.3.2 cpv. 7. In particolare, sono stati individuati come rilevanti ai fini della ripartizione i seguenti canali:

Germania:

Ponderazione 100%:

ARD, arte, PRO 7, RTL, SAT 1, VOX, ZDF

Ponderazione 50%:

BR, HR, MDR, NDR, RBB, SRFer, SWR, WDR

Austria:

Ponderazione 100%:

3SAT, ORF2, ORF eins, ORFIII

Ponderazione 50%:

ATV, Servus TV

Francia:

Ponderazione 100%:

ARTE FR, FR2, FR3, FR4, FR5, M6, TF1, TV5

Ponderazione 50%:

MEZZO

Paesi Bassi:

Ponderazione 100%:

NOS 1, NOS 2, NOS 3, RTL4

Quando un diritto al compenso per un'utilizzazione all'estero viene rivendicato nell'ambito di un contratto di non scambio oppure un contratto di scambio forfettario relativo a Paesi o canali che non sono contenuti nell'elenco di cui sopra, occorre che il gruppo di esperti deliberi in merito.

(Delibera del gruppo di esperti Interpreti audiovisivi dell'8 maggio 2019)

ALLEGATO OLN (Interpreti audio e audiovisivi)

Settore di ripartizione Utilizzazioni online

1. Principi della ripartizione (cifra 2.1.4.3 cpv. 2)

La ripartizione per un anno di calendario delle entrate relative alle classi di ripartizione conteggiate da SSA avviene in genere secondo sessioni di ripartizione separate.

2. Valore del punteggio film (cifra 2.1.4.3 cpv. 4)

¹La somma di ripartizione di ciascuna classe di ripartizione viene assegnata all'interno delle sessioni di ripartizione in ragione del 50:50 suddiviso tra presenza in catalogo e numero di visualizzazioni.

²All'interno della sessione di ripartizione basata sulla presenza in catalogo, ogni supporto audiovisivo avente diritto secondo la cifra 2.1.1.7 cpv. 8 e presente all'interno del catalogo dichiarato da SSA, ottiene un punto.

³All'interno della sessione di ripartizione basata sulle visualizzazioni, ogni supporto audiovisivo avente diritto secondo la cifra 2.1.1.7 cpv. 8, ottiene i punti secondo la formula seguente: punti = radice x del numero di visualizzazioni notificate da SSA.

⁴Per ottenere i valori dei punteggi film determinanti per entrambe le sessioni di ripartizione, si moltiplicano i punti ottenuti secondo i cpv. 2 e 3 per la durata di riproduzione del supporto audiovisivo e i fattori di ponderazione dell'opera.

⁵Qualora non fosse chiaro in quale versione linguistica è stata utilizzata l'opera, valgono le seguenti regole:

- in merito ai film che all'origine sono stati prodotti in una delle lingue nazionali, si presume che siano stati utilizzati nella versione originale
- in merito ai film che non sono stati prodotti in una delle lingue nazionali, si presume che siano stati utilizzati in una versione doppiata, pertanto 4/7 vengono assegnati alla versione in lingua tedesca, 2/7 alla versione in lingua francese e 1/7 alla versione italiana.

3. Categorie di opere, generi di opere e relative ponderazioni

Valgono le ponderazioni di cui all'allegato AAV 1, cifra 2.

4. Ponderazione del ruolo degli interpreti nelle prestazioni senza giorni di ripresa e/o takes

In merito ai supporti audiovisivi il cui fattore di ponderazione del ruolo secondo la cifra 2.1.3.2.2 cpv. 5 non è applicabile, ad esempio per le registrazioni di spettacoli teatrali, la ponderazione è analogamente basata sulla presenza nell'immagine e nel sonoro del supporto utilizzato.

5. Assegnazione di musicisti e cantanti che partecipano sulla traccia sonora alle categorie di ponderazione del ruolo

¹Le categorie di ponderazione sono le seguenti:

Partecipazione inferiore al 10% della durata del film	Categoria C
Partecipazione per almeno il 10% della durata del film	Categoria B
Partecipazione per almeno il 25% della durata del film	Categoria A

²La ponderazione del ruolo è la seguente:

Categoria A Fattore 3

Categoria B Fattore 2

Categoria C Fattore 1

6. Soglia di pagamento secondo la cifra 1.5.3 cpv. 2 del regolamento di ripartizione

Il minimo liquidabile secondo la cifra 1.5.3 cpv. 1 non è applicabile. Il direttivo ha la facoltà di non tenere in considerazione all'interno della ripartizione le indennità di singoli aventi diritto, nei casi in cui non venga raggiunto l'importo annuo pari a CHF 1.– per tutte le sessioni di ripartizione delle utilizzazioni on-line.

(Approvato dai gruppi di esperti degli Interpreti audiovisivi e degli Interpreti di fonogrammi nelle sedute del 16 settembre 2024 e del 13 novembre 2024.)

ALLEGATO PPH (Produttori di fonogrammi)

I. Conteggio – Prolungamento del termine di contestazione (cifra 1.5.1)

In applicazione della cifra 1.5.1 cpv. 2, per i produttori di supporti sonori, vale un termine più lungo per la contestazione di un conteggio: i conteggi relativi ai diritti vengono ritenuti accettati se non vengono contestati per iscritto entro 90 giorni dal loro invio.

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 25 marzo 2014.)

II. Minimo liquidabile (cifra 1.5.3)

¹In applicazione della cifra 1.5.3 cpv. 2, il minimo liquidabile per una ripartizione, ai sensi della cifra 2.2.2.1 (ripartizione secondo i rapporti sulle utilizzazioni) ammonta a CHF 10.– (per pagamenti esteri CHF 50.–).

Le indennità riferite ai singoli conteggi vengono tuttavia cumulate su un conto dell'avente diritto e liquidate non appena l'importo complessivo raggiunge la soglia stabilita.

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 16 luglio 2025.)

²Per quanto riguarda la ripartizione secondo la cifra 2.2.2.2 (ripartizione secondo le quote di mercato) si rinuncia all'elaborazione di dichiarazioni relative a fatturati per i quali in ogni caso non viene raggiunto il minimo liquidabile di CHF 50.– per conteggio (cifra 1.5.3 cpv. 1).

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 30 agosto 2021 e dell'8 novembre 2023.)

III. Diritto alle entrate tariffarie (cifra 2.2.1 cpv. 3)

¹Vige la seguente tariffa (parziale), che liquida solo un determinato repertorio:

- Tariffa A Repertorio Radio USA:

Una quota adeguata delle suddette entrate tariffarie viene pertanto versata agli aventi diritto che vengono rappresentati esclusivamente dalla società di gestione americana SoundExchange. I dettagli sono regolamentati nel contratto di reciprocità con SoundExchange.

Per il resto, non trovano applicazione i diritti sulla titolarità diversificati in relazione alle entrate tariffarie e pertanto, per quanto riguarda tutte le altre entrate tariffarie, tutti gli aventi diritto partecipano secondo i medesimi principi.

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 30 agosto 2021.)

IV. Ripartizione delle indennità ai produttori di supporti sonori secondo i rapporti sulle utilizzazioni (cifra 2.2.2 cpv. 1 in combinato disposto con la cifra 2.2.2.1)

1. Assegnazione delle indennità di diffusione derivanti dalle tariffe A (SSR), TC S (emittenti private), TC Y (emittenti in abbonamento), TC 1 prima diffusione, TC 1 pacchetti misti e finestre pubblicitarie svizzere nelle tv tedesche

¹I proventi di ripartizione derivanti dalle tariffe per la diffusione di supporti sonori commerciali vengono assegnati in linea di principio a cinque ripartizioni:

²Le ripartizioni da 1 a 4 corrispondono a quattro programmi musicali caratteristici, ovvero programmi di musica di intrattenimento/musica popolare, programmi principalmente di musica classica e jazz, programmi di musica pop/rock e programmi delle emittenti private.

³La quinta ripartizione è la ripartizione dei videoclip, che tiene conto dei cosiddetti video musicali (video-clips).

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Ripartizione 5
Tariffa A Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 3, proporzionalmente alle quote dei proventi generati dai singoli programmi radiofonici della SSR analizzati.			0%	0%
Tariffa A TV (Programmi radio ripresi)	44%	28%	28%	0%	0%
Tariffa A TV (Supporti sonori commerciali nelle produzioni proprie)*	44%*	28%*	28%*	0%	0%
Tariffa A TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
Tariffa A TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%
TC S Radio	0%	0%	0%	100%	0%
TC S TV (Supporti sonori commerciali)	0%	0%	0%	100%	0%
TC S TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
TC S TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%
TC Y Radio	0%	0%	0%	100%	0%
TC Y TV (Supporti sonori commerciali)	0%	0%	0%	100%	0%
TC Y TV (Supporti audiovisivi commerciali)	25%	25%	25%	25%	0%
TC Y TV (Film musicali)	10%	10%	20%	10%	50%
TC 1 Prima diffusione	25%	25%	25%	25%	0%
TC 1 Pacchetti misti, quota prima diffusione 90%	25%	25%	25%	25%	0%
Diritto di diffusione TV finestra pubblicitaria in TV tedesche	26.29%	21.03%	26.29%	26.29%	0.1%

*I proventi di ripartizione derivanti dalla Tariffa A TV (supporti sonori commerciali nelle produzioni proprie) vengono assegnati ad una ripartizione aggiuntiva denominata «Musica in TV». A questa partecipano i produttori di supporti sonori di Production Music. La quota della suddetta assegnazione risulta dall'analisi dei canali televisivi della SSR e corrisponde alla quota di Production Music sulla durata totale di diffusione dei supporti sonori commerciali nelle produzioni proprie. All'interno delle ripartizioni 1, 2 e 3 le percentuali indicate si riducono in misura pari alla suddetta quota.

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 3 dicembre 2025.)

2. Assegnazione dei proventi di ripartizione dalla ritrasmissione via cavo (TC 1) e mediante ripetitori e reti IP (TC 2a e TC 2b), dalla ricezione di canali radiofonici e dall'esecuzione di supporti sonori commerciali (TC 3a e TC 3b) così come dalla ricezione di trasmissioni televisive sui grandi schermi (TC 3c)

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Ripartizione 5
TC 1 Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2.				0%
TC 1 Entrate supplementari Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2.				0%
TC 1 Pacchetti misti Radio, quota di ritrasmissione 10%	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4 in proporzione alla loro diffusione nelle reti via cavo svizzere, tenendo conto dei canali determinanti per la ripartizione dei diritti di prima diffusione ai sensi della cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2.				0%
TC 1 TV	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 1 TV Entrate supplementari	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 1 TV Pacchetti misti TV, quota di ritrasmissione 10%	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 2a Radio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 2a TV	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 2b	Il 99.9% dei proventi di ripartizione viene assegnato alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0.1%
TC 3a Audio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3a Audiovisivo	25%	15%	30%	30%	0%
TC 3b Aereo audio	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Aereo Audiovisivo	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Bus turistici	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3b Ferrovie, navi ecc.	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%
TC 3c	I proventi di ripartizione vengono assegnati alle ripartizioni da 1 a 4, analogamente alla tariffa via cavo TC1 radio.				0%

3. Assegnazione dei proventi di ripartizione provenienti dall'indennità di noleggio (TC 5 e TC 6), dall'utilizzazione di registrazioni d'archivio di organismi di diffusione (TC 11), dall'utilizzazione di diritti orfani (TC 13) e dall'indennità per l'esecuzione di supporti sonori commerciali

A causa della mancanza di documentazione, i proventi di ripartizione derivanti da indennità di noleggio, utilizzazioni di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione, utilizzazione di diritti orfani e dalle tariffe per l'esecuzione pubblica vengono assegnati alla ripartizione delle indennità di diffusione e ripartiti come segue secondo 5 ripartizioni:

Tariffa	Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Ripartizione 5
TC 5 Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC 5 Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC 6 Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC 6 Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC 11	44.17%	22.08%	33.65%	0%	0.1%
TC 13	50%	50%	0%	0%	0%
TC C	25%	25%	25%	25%	0%
TC E Cinema	20%	0%	40%	40%	0%
TC E Altre esecuzioni	20%	0%	40%	40%	0%
TC H	22.08%	0%	38.91%	38.91%	0.1%
TC Hb	22.08%	0%	38.91%	38.91%	0.1%
TC HV	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Musica in primo piano	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Musica di sottofondo 80%	25%	25%	25%	25%	0%
TC K Riproduzione di musica di sottofondo 20%	25%	25%	25%	25%	0%
TC L	25%	25%	25%	25%	0%
TC Ma	30%	0%	35%	35%	0%
TC T Audio	25%	25%	25%	25%	0%
TC T Audiovisivo	25%	25%	25%	25%	0%
TC Z	25%	25%	25%	25%	0%

4. I dati di diffusione analizzati (cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2)

¹Il gruppo di esperti dei produttori di fonogrammi stabilisce quali criteri, secondo la cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2, vengono applicati per la selezione delle emittenti. Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi decide inoltre se assegnare alle emittenti determinati fattori di ponderazione (cfr. cifra 2.2.2.1.2 cpv. 6). I criteri secondo la cifra 2.2.2.1.2 cpv. 2 valgono per tutte e cinque le ripartizioni.

²Oltre ai nove canali radio principali della SSR vengono valutati i seguenti canali della SSR: SRF Musikwelle, Radio Rumantsch, Option Musique, Swiss Classic, Swiss Jazz, Swiss Pop e Virus.

³Tra le radio private vengono analizzate: Radio 24, Radio Argovia, Radio Basilisk, Radio Berner Oberland (BeO), Radio Central, Radio Chablais, Radio Energy Zürich, Radio Eviva, Radio Fribourg, Radio Lausanne FM, Radio Pilatus e Radio Zürsee.

⁴Nella ripartizione per il settore fonografico (ripartizione per i videoclip) relativa ai video musicali (videoclip) vengono analizzate le notifiche di SRF Selection.

⁵I dati così analizzati possono essere rappresentati graficamente come segue:

Ripartizione 1	Ripartizione 2	Ripartizione 3	Ripartizione 4	Ripartizione 5
SRF 1	SRF 2 Kultur	SRF 3	Radio 24	SRF Selection
La Première	Espace 2	Couleur 3	Radio Argovia	
Rete 1	Rete 2	Rete 3	Radio Basilisk	
SRF Musikkwelt	Swiss Classic	SRF Virus	Radio BeO	
Option Musique	Swiss Jazz	Swiss Pop	Radio Central	
Radio Rumantsch			Radio Chablais	
			Radio Energy Zürich	
			Radio Eviva	
			Radio Fribourg	
			Radio Lausanne FM	
			Radio Pilatus	
			Radio Zürisee	

(Delibera del gruppo di esperti Produttori di fonogrammi del 25 settembre 2018, 22 gennaio 2019, 27 gennaio 2021 e 23 giugno 2021)

V. Conteggi successivi (cifra 2.2.2.1.5 e cifra 2.2.2.2.1 cpv. 4)

¹Durante i cinque anni successivi alla ripartizione vengono effettuati annualmente eventuali conteggi successivi ai sensi delle cifre 2.2.2.1.5 e 2.2.2.2.1 cpv. 4, mediante i quali vengono versati agli aventi diritto le indennità dalle riserve di cui al cpv. 2.

²Il gruppo di esperti dei Produttori di fonogrammi per ciascuna ripartizione ordinaria costituisce delle riserve, per mezzo delle quali nei conteggi successivi

- ai sensi della cifra 2.2.2.1.5 cpv. 1, vengono corrisposte le indennità a quegli aventi diritto in riferimento ai quali sono pervenute nuove documentazioni sulle loro registrazioni che comportano un risultato diverso per la ripartizione,
- ai sensi della cifra 2.2.2.1.5 cpv. 2, vengono corrisposte le indennità a quegli aventi diritto le cui registrazioni erroneamente non erano state comprese nei rapporti sulle utilizzazioni determinanti per la ripartizione ordinaria,
- ai sensi della cifra 2.2.2.2.1 cpv. 4 vengono corrisposte le indennità a quegli aventi diritto che hanno inoltrato in ritardo le dichiarazioni di fatturato.

³Per ciascuna ripartizione ordinaria ai sensi della cifra 2.2.2.1 (ripartizione secondo i rapporti sulle utilizzazioni) viene definito un valore al minuto per ciascuna delle ripartizioni da 1 a 5, sulla base dei rapporti di utilizzazione analizzati. Tale valore viene calcolato dividendo le entrate spettanti ai produttori di supporti sonori, al netto delle riserve di cui al cpv. 2, per i minuti totali valutati nei rapporti delle rispettive ripartizioni da 1 a 5. Questo valore al minuto costituisce anche la base per i rispettivi conteggi successivi.

ALLEGATO PAV (Produttori audiovisivi)

(Delibera del gruppo di esperti Produttori audiovisivi del 29 giugno 2009)

I. Indennità per la ritrasmissione e la ricezione pubblica

1. Categorie delle opere (cifra 2.3.3.5 del regolamento di ripartizione)

Tipo

Film per il cinema (lungometraggio e cortometraggio)	3 punti
Film TV	3 punti
Serie TV	2 punti
Altri contributi TV	1 punto

Genere

Fiction	10 punti
Documentario con uscita cinematografica / presenza ad un festival	10 punti
Film d'animazione con uscita cinematografica / presenza ad un festival	10 punti
Videoart	10 punti
Registrazione video di esecuzioni teatrali	5 punti
Videoclip	5 punti
Reportage/film documentario	5 punti
Film d'animazione	5 punti
Sitcom	5 punti
Altri generi	1 punto

Supplemento prima diffusione (cpv. 3)

Pro memoria	Fattore 3
-------------	-----------

2. Coefficiente del programma (RR cifra 2.3.3.6)

In merito alle lingue valgono i coefficienti di Suissimage:

Lingue nazionali (D, F, I, Romancio)	5
Inglese e spagnolo	3
Altre	1

3. Orario di diffusione (RR cifra 2.3.3.7 cpv. 1)

02h00–10h59:	Fattore 0.5
11h00–13h59:	Fattore 2
14h00–16h59:	Fattore 1
17h00–18h59:	Fattore 2
19h00–01h59:	Fattore 3

4. Copertura giornaliera (RR cifra 2.3.3.8)

La copertura giornaliera indica la percentuale di utenze domestiche che visualizzano un canale per almeno 30 secondi in un giorno medio. Per l'anno di incasso è determinante il valore medio misurato.

Il gruppo di esperti assegna un fattore di ponderazione da 1 a 5 ai singoli programmi televisivi, tenendo conto della copertura giornaliera, dei canali soggetti all'obbligo di diffusione secondo l'ordinamento radiotelevisivo e di un'eventuale codifica del programma.

I programmi svizzeri hanno un fattore di ponderazione doppio.

5. Riserva di reciprocità (RR 2.3.8.2)

Sono Paesi con diritto di reciprocità in merito alle modalità di utilizzazione proiezione, diffusione, ritrasmissione e ricezione pubblica di supporti audiovisivi commerciali:

- Germania
- Grecia
- Italia
- Croazia
- Portogallo
- Spagna

(Delibera: seduta del gruppo di esperti del 10 novembre 2015)

II. Indennità per supporti vergini

1. Assegnazioni forfettarie alle associazioni per supporti audiovisivi non diffusi oppure non rilevati (RR cifra 2.3.4.4)

La quota del 20% delle indennità per supporti vergini, che ai sensi della cifra 2.3.4.4 del regolamento di ripartizione viene versata alle associazioni dei produttori a titolo di compensazione per l'utilizzazione di produzioni non rilevate nell'ambito del tracciamento delle utilizzazioni televisive, viene distribuita

- per il 10% (2% della somma totale) a IFPI-Video;
- per il 10% (2% della somma totale) a STFG/GSFA;
- per il 20% (4% della somma totale) a SFA.

Le quote per i film cinematografici (40% oppure 8% della somma totale) ed i film documentari (20% oppure 4% della somma totale) vengono ripartite tra le associazioni ARF/FDS, SFP, GARP ed IG Produttori in proporzione al volume di diritti originari dei produttori rappresentata dai loro membri. In tal senso, per la prima ripartizione vengono rilevate le produzioni degli anni 1993–2007. Viene tenuto conto solo delle produzioni che le rispettive associazioni hanno dichiarato fornendo i dati richiesti entro un termine fissato dal gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti regola i dettagli. Il nuovo conteggio viene applicato per la prima volta per l'anno di ripartizione 2013. (Ripartizione dei proventi dell'anno 2012).

(Delibera: seduta del gruppo di esperti del 20 novembre 2012)

2. Frequenza di registrazione (RR cifra 2.3.4.5)

Ponderazione aggiuntiva per le categorie delle opere:

Film per il cinema (lungometraggio e cortometraggio)	Fattore 3
Film per la TV	Fattore 3

III. Indennità per l'utilizzazione in ambito scolastico

Assegnazioni forfettarie alle associazioni per supporti audiovisivi non diffusi o non rilevati (RR cifra 2.3.6.2)

La quota del 20% delle indennità per l'utilizzazione in ambito scolastico, che ai sensi della cifra 2.3.6.2 del regolamento di ripartizione viene versata alle associazioni dei produttori a titolo di compensazione

per l'utilizzazione di produzioni non rilevate nell'ambito del tracciamento delle utilizzazioni televisive, viene distribuita come indicato sopra alla cifra II.1.

(Delibera: seduta del gruppo di esperti del 29 agosto 2017)

IV. Indennità per l'utilizzazione in ambito aziendale

Assegnazioni forfettarie alle associazioni per supporti audiovisivi non diffusi oppure non rilevati (RR cifra 2.3.7.2)

La quota del 20% delle indennità per l'utilizzazione in ambito aziendale, che ai sensi della cifra 2.3.7.2 del regolamento di ripartizione viene versata alle associazioni dei produttori a titolo di compensazione per l'utilizzazione di produzioni non rilevate nell'ambito del tracciamento delle utilizzazioni televisive, viene distribuita come indicato sopra alla cifra II.1.

(Delibera: seduta del gruppo di esperti del 29 agosto 2017)

SWISSPERFORM tratta tutti i gruppi di persone allo stesso livello. Per motivi di leggibilità, non separiamo esplicitamente i generi e cerchiamo di rivolgerci a tutti i generi in maniera equa utilizzando un'ortografia mista.

SWISSPERFORM osserva di continuo lo sviluppo linguistico scritto ed orale (Cancelleria federale, (CaF), NZZ, ecc.) e si propone di fare il più possibile attenzione a non discriminare le persone non comprese nel modello binario dei generi.